

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 12 del 24.3.2010

Supplemento n. 42

mercoledì, 24 marzo 2010

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

Portineria

tel. 055-438.46.22

E-mail:

redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE I

GIUNTA REGIONALE

- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 8 marzo 2010, n. 290

L.R. 1/06; Delibera C.R. 98/08. Piano Agricolo Regionale (PAR) 2008-2010. Documento di attuazione per l'anno 2010.

SEZIONE I

GIUNTA REGIONALE

- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 8 marzo 2010, n. 290

L.R. 1/06; Delibera C.R. 98/08. Piano Agricolo Regionale (PAR) 2008-2010. Documento di attuazione per l'anno 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 "Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", che regola l'intervento della Regione in questi settori con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;

Richiamato l'articolo 2, comma 1, della citata legge che stabilisce che il Piano Agricolo Regionale (PAR) è il documento programmatico unitario, distinto in specifiche sezioni di intervento, che realizza le politiche economiche agricole e di sviluppo rurale definite dal programma regionale di sviluppo (PRS) e specificate nel documento di programmazione economico finanziaria (DPEF) assumendone le priorità, perseguendone gli obiettivi ed applicandone i criteri di intervento per il periodo di riferimento, nel rispetto degli indirizzi di politica agricola comunitaria e nazionale ed in linea con il criterio della gestione flessibile delle risorse finanziarie;

Visto il Piano Agricolo Regionale (PAR) 2008-2010 approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 98 del 23 dicembre 2008, così come modificato con Delib. C.R. 22 dicembre 2009, n. 79;

Vista la Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione) che definisce le finalità della programmazione regionale e ne individua gli strumenti e modalità di attuazione, ed in particolare l'articolo 10 bis che stabilisce le modalità per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e dei programmi regionali;

Richiamato il comma 8 dell'articolo 2, della L.R. 1/06 che stabilisce che la Giunta Regionale provvede all'attuazione del PAR con propria Deliberazione, aggiornata annualmente con il DPEF e con il bilancio di previsione annuale, specificando gli obiettivi e le strategie di intervento, le modalità di attuazione degli interventi e gli interventi urgenti e imprevisti, attraverso l'approvazione di un documento contenente le procedure

di attuazione, gestione e controllo del Piano, le competenze dei diversi soggetti coinvolti nella programmazione ed eventuali criteri per la selezione delle domande, la ripartizione delle risorse tra le misure del Piano attivate per l'annualità di riferimento, la ripartizione delle risorse tra gli enti locali per quelle misure per le quali è espressamente previsto, la descrizione delle misure di intervento in forma dettagliata con l'indicazione della forma di contribuzione, eventuali minimali/massimali, limitazioni ed esclusioni;

Ritenuto di dare attuazione, per l'anno 2010, al Piano Agricolo Regionale al fine di perseguire al più presto le finalità del Piano stesso e di rispondere ai due obiettivi generali e agli undici obiettivi specifici, attraverso l'avvio del maggior numero di misure possibile, rinviando l'attuazione delle rimanenti ad una fase successiva;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale 25 maggio 2009, n. 437 "L.R. 1/06; Delibera Consiglio Regionale 98/08. Piano Agricolo Regionale (PAR) 2008-2010. Documento di attuazione per l'anno 2009";

Ricordato che tale delibera approva i seguenti allegati:

Allegato A: procedure generali di attuazione, gestione, finanziamento e controllo del Piano;

Allegato B: ripartizione delle risorse del Piano fra le misure e le azioni;

Allegato C: schede di attuazione delle misure e delle azioni del Piano;

Allegato D: interventi urgenti ed imprevisti;

Ricordato inoltre che la Delib. G.R. 437/09 richiamata è stata successivamente modificata con Delibera di Giunta Regionale 26 ottobre 2009, n. 932 e con Delibera di Giunta Regionale 14 dicembre 2009, n. 1117;

Ritenuto di confermare le procedure generali di attuazione, gestione, finanziamento e controllo del Piano di cui all'allegato A della citata Delib. G.R. 437/09 apportando alcune modifiche tecniche, ai fini di una migliore attuazione delle misure e delle azioni e gli opportuni aggiornamenti alle fonti normative o ad atti amministrativi di riferimento;

Ritenuto di confermare le schede di attuazione delle misure e delle azioni del Piano, di cui all'allegato C della citata Delib. G.R. 437/09, così come eventualmente modificate dalla Delib. G.R. 932/09 e dalla Delib. G.R. 1117/09, ad esclusione degli interventi attivati nel 2009 e ritenuti non prioritari in questa fase di attuazione per l'anno 2010;

Ritenuto inoltre di confermare gli interventi urgenti ed imprevisti, di cui all'allegato D della citata Delib.

G.R. 437/09, così come eventualmente modificato dalla Delib. G.R. 932/09 e dalla Delib. G.R. 1117/09, ad esclusione degli interventi attivati nel 2009 e ritenuti non prioritari in questa fase di attuazione per l'anno 2010;

Ritenuto infine di ridefinire la ripartizione delle risorse del Piano fra le misure e le azioni, di cui all'allegato B della citata Delib. G.R. 437/09, sulla base delle risorse stanziare sul bilancio di previsione 2010/2012 e di quelle non assegnate ai beneficiari finali nella annualità 2009, così come comunicato con nota prot. n. 17813 del 08/02/2010 (nostro protocollo A00-GRT/38932/B.120 del 12 febbraio 2010) dalla Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);

Dato atto che, per quanto indicato da ARTEA le risorse non assegnate nel 2009 ammontano ad euro 12.869.438,79, di cui euro 1.659.736,84 di risorse regionali ed euro 11.209.701,95 di risorse vincolate;

Considerato ai fini di una maggiore chiarezza di approvare contestualmente i suddetti allegati con le modifiche richiamate, quali parti integranti e sostanziali della presente Delibera;

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2009, n. 77 "Legge finanziaria per l'anno 2010" ed in particolare l'art. 8 "Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi" ed il relativo allegato A "Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi";

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2009, n. 78 "Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2010 e pluriennale 2010 - 2012" e la successiva Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n. 1298 "Approvazione bilancio gestionale 2010 e pluriennale 2010/2012";

Preso atto della disponibilità finanziaria per l'anno 2010, così come definita al capitolo 7 del documento di Piano e come rimodulata con la legge finanziaria 2010 sopra richiamata;

Ricordato che sono destinate alla attuazione del Piano Agricolo Regionale, annualità 2010, le risorse finanziarie dettagliate in tabella per l'importo complessivo di euro 33.160.523,26;

<i>Capitolo</i>	<i>UPB</i>	<i>descrizione</i>	<i>Euro</i>
52311	522	Piano Agricolo Regionale - finanziamento interventi di investimento	7.545.000,00
52381	521	Piano Agricolo Regionale - finanziamento degli interventi di parte corrente	11.250.000,00
55042	554	Piano Agricolo Regionale - finanziamento degli interventi nel settore della pesca di parte investimento	922.212,25
55053	551	Piano Agricolo Regionale - finanziamento degli interventi nel settore della caccia di parte corrente	8.515.600,00
55054	553	Piano Agricolo Regionale - finanziamento degli interventi nel settore della pesca di parte corrente	2.519.987,25
52310	521	Razionalizzazione degli interventi nei settori: agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale- funzioni conferite dallo Stato Dl.vo 143/97 - spesa corrente	500.000,00
52370	522	Razionalizzazione degli interventi nei settori: agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale - spesa di investimento	649.803,76
13118	133	Piano Agricolo Regionale - iniziative di comunicazione	(**) 250.000,00
55014	553	Gestione faunistica del territorio - fondo a disposizione della giunta regionale per obiettivi di interesse regionale a favore della fauna ittica e dell'ambiente	(*) 7.920,00
52309	521	Attività agricole - fondo di rotazione destinato all'anticipo dei finanziamenti dovuti da AGEA per la gestione dell'anagrafe delle aziende agricole	1.000.000,00
RISORSE REGIONALI DEL PIANO AGRICOLO REGIONALE 2010			33.160.523,26

(*) Risorse già impegnate con Decreto Dirigenziale 25 giugno 2008, n. 3167.

(**) Risorse già impegnate per euro 7.893,00 con D.D. 22 gennaio 2010, n. 289 (per euro 2.687,00) e con ordinativi di spesa 29 gennaio 2010, nn. 92, 93, 94 e 95 (per complessivi euro 5.206,00)

Dato atto che le risorse trasferite dallo Stato e stanziare sui capitoli del bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2010 e pluriennale 2010 - 2012 numero 55006 "Gestione faunistica del territorio - spese correnti per la realizzazione dei programmi di gestione faunisti-

co-ambientale del territorio. fin. stato l. 388/2000" (per euro 349.000,00) e numero 55007 "Gestione faunistica del territorio - spese di investimento per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale. fin. Stato" (per euro 349.281,41) sono

utilizzate per l'intero importo di euro 698.281,41 per il finanziamento della misura 6.2.14 "Sostegno alle attività di valorizzazione dell'ambiente e della fauna di interesse regionale", azione b "Programmi di gestione faunistico-ambientale";

Ricordato che per quanto precedentemente esposto a tali risorse si devono aggiungere quelle inerenti l'attuazione del PAR, annualità 2009, che risultano attualmente non assegnate e che assommano complessivamente ad euro 12.869.438,79;

zione del PAR, annualità 2009, che risultano attualmente non assegnate e che assommano complessivamente ad euro 12.869.438,79;

Dato atto pertanto che le risorse complessive del Piano Agricolo Regionale, annualità 2010, da ripartire fra tutte le misure e azioni del Piano, ammontano ad euro 46.728.243,46 secondo la seguente suddivisione:

Risorse regionali 2010 allocate nei seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2010: 52311, 52381, 55042, 55053, 55054, 52310, 52370, 13118, 55014, 52309	33.160.523,26
Risorse vincolate 2010 allocate nei seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2010: 55006, 55007	698.281,41
Risorse regionale 2009 Non assegnate e già nelle disponibilità di ARTEA	1.659.736,84
Risorse vincolate 2009 Non assegnate e già nelle disponibilità di ARTEA	11.209.701,95
Totale risorse PAR 2010	46.728.243,46

Richiamate le seguenti prenotazioni già assunte sui capitoli del Piano Agricolo Regionale inerenti le risorse destinate al Piano della Pesca marittima ed acquacoltura e al Piano della pesca nelle acque inter-

ne, nonché ad assegnazioni pluriennali ed alla copertura finanziaria di atti di competenza della Giunta, ai sensi del paragrafo 6, allegato A, della Delib. G.R. 437/09:

<i>Capitolo</i>	<i>Numero Prenotazione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Assunta con</i>	<i>Inerente</i>	<i>Risorse prenotate</i>
52311	2	Generica	Delib. C.R. 98/2008	Piano Agricolo Regionale	7.545.000,00
52381	1	Generica	Delib. C.R. 98/2008	Piano Agricolo Regionale	7.890.000,00
52381	2	Generica	Delib. G.R. 23/2010	Mitigazione crisi economica in agricoltura	1.000.000,00
52381	3	Specifica	Delib. G.R. 266/2009	Centri Assistenza Agricola (misura PAR 6.1.22)	2.300.000,00
52381	5	Specifica	Delib. G.R. 588/2009	Progetto APENET (misura PAR 6.1.15)	60.000,00
55042	1	Generica	Delib. C.R. 75/2007	Piano pesca marittima e acquacoltura	922.212,25
55053	2	Generica	Delib. C.R. 98/08	Piano Agricolo Regionale	8.515.600,00
55054	4	Generica	Delib. C.R. 98/08	Piano Agricolo Regionale	414.000,00
55054	5	Generica	Delib. C.R. 52/2007	Piano pesca acque interne	1.612.080,00
55054	6	Generica	Delib. C.R. 75/2007	Piano pesca marittima e acquacoltura	493.907,25
13118	1	Generica	Delib. C.R. 98/08	Attività di comunicazione nell'ambito del PAR	(**) 250.000,00

Segue

52309	1	Generica	Delib. C.R. 98/08	Anticipazione risorse ad AGEA	1.000.000,00
55014	1	Generica	Delib. C.R. 52/2007	Piano pesca acque interne	(*) 7.920,00

(*) Risorse già impegnate con Decreto Dirigenziale 25 giugno 2008, n. 3167.

(**) Risorse già impegnate per euro 7.893,00 con D.D. 22 gennaio 2010, n. 289 (per euro 2.687,00) e con ordinativi di spesa 29 gennaio 2010, nn. 92, 93, 94 e 95 (per complessivi euro 5.206,00)

Richiamati pertanto i seguenti atti:

- Delib. C.R. 24 luglio 2007, n. 75 “Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura). Programma pluriennale della pesca professionale e dell’acquacoltura 2007-2010.”;

- Delib. C.R. 16 maggio 2007, n. 52 “Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne). Piano Regionale per la pesca nelle acque interne 2007-2012.”;

- Delib. G.R. 18 gennaio 2010, n. 23 “Interventi a breve termine per la mitigazione degli effetti della crisi economica sul comparto agricolo toscano”;

- Delib. G.R. 14 aprile 2009, n. 266 “Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) operanti nella Regione Toscana. Indirizzi ad ARTEA.”;

- Delib. G.R. 13 luglio 2009, n. 588 “Progetto “Rete di monitoraggio regionale integrata con il progetto nazionale APENET per la valutazione dello stato di salute delle api”.”;

Dato atto che con l’attuazione di specifiche misure del Piano Agricolo Regionale, annualità 2010, vengono soddisfatte le necessità che hanno dato origine alla assunzione delle prenotazioni stesse;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Presidente del Comitato Tecnico di Direzione (CTD) ed allegato all’O.d.g. della seduta del 25 febbraio 2010;

Dato atto dell’accoglimento delle suddette prescrizioni;

Dato atto di aver provveduto a comunicare il presente atto preventivamente alla Commissione consiliare competente ai sensi del punto 5 della Delib. C.R. 98/2008 al fine di ottenere dalla stessa eventuali osservazioni;

Espletata la procedura semplificata di cui all’articolo 14 del Protocollo di intesa Giunta Regionale - Enti Locali sottoscritto il 6 febbraio 2006;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di dare attuazione al Piano Agricolo Regionale (PAR) 2008-2010 approvato con Delibera di Consiglio

Regionale 23 dicembre 2008, n. 98, per l’anno 2010, attraverso l’avvio del maggior numero di misure e azioni possibile, rinviando l’attuazione delle rimanenti ad una fase successiva;

2. di approvare le “Procedure generali di attuazione, gestione, finanziamento e controllo del Piano - annualità 2010” di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare la “Ripartizione delle risorse del Piano fra le misure e le azioni - annualità 2010” di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di approvare le “Schede di attuazione delle misure e delle azioni del Piano - annualità 2010” di cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di approvare gli “Interventi urgenti ed imprevisti - annualità 2010” di cui all’allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. di rinviare a successivi atti di Giunta l’attuazione delle misure e delle azioni non attivate con le presenti procedure e l’eventuale modifica della ripartizione delle risorse del PAR fra le varie misure e azioni sulla base del monitoraggio dell’andamento del Piano stesso;

7. di dare mandato ai Settori responsabili del procedimento, secondo le specificità previste da ogni scheda di misura o di azione, di definire gli eventuali bandi di attuazione ed inoltre, qualora necessario, di dettagliare con proprio atto tutte le eventuali specifiche per la corretta attuazione delle procedure stabilite dalla presente delibera;

8. di stabilire che le procedure relative alla attuazione delle misure e delle azioni che si configurano quali aiuti di Stato ai sensi della normativa comunitaria in materia siano attivate a seguito della conclusione dell’iter di notifica alla Unione Europea;

9. di prenotare le risorse relative alle iniziative connesse con il Piano della Comunicazione (pari ad euro 242.107,00 stanziati nel capitolo 13118), quelle relative alla valutazione e monitoraggio del piano (quantificate in euro 100.000,00 e stanziati sul capitolo 52381) e quelle

relative all'attuazione della misura 6.1.25 "Partecipazione a progetti di Cooperazione Internazionale - Area rurale Obiettivo 3" (quantificate in euro 230.000,00 sul capitolo 52381);

10. di prenotare a favore di ARTEA le risorse regionali necessarie alla attuazione del Piano Agricolo Regio-

nale per l'annualità 2010, escluse quelle di cui al punto precedente e quelle già impegnate con Decreto Dirigenziale 25 giugno 2008, n. 3167 (sul capitolo 55014 per euro 7.920,00), per la quota di euro 32.572.603,26 sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2010/2012, riducendo contestualmente le prenotazioni assunte su tali capitoli secondo quanto richiamato in narrativa:

<i>Capitolo</i>	<i>UPB</i>	<i>descrizione</i>	<i>Euro</i>
52311	522	Piano Agricolo Regionale - finanziamento interventi di investimento	7.545.000,00
52381	521	Piano Agricolo Regionale - finanziamento degli interventi di parte corrente	(*) 10.920.000,00
55042	554	Piano Agricolo Regionale - finanziamento degli interventi nel settore della pesca di parte investimento	922.212,25
55053	551	Piano Agricolo Regionale - finanziamento degli interventi nel settore della caccia di parte corrente	8.515.600,00
55054	553	Piano Agricolo Regionale - finanziamento degli interventi nel settore della pesca di parte corrente	2.519.987,25
52310	521	Razionalizzazione degli interventi nei settori: agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale- funzioni conferite dallo Stato Dl.vo 143/97 - spesa corrente	500.000,00
52370	522	Razionalizzazione degli interventi nei settori: agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale - spesa di investimento	649.803,76
52309	521	Attività agricole - fondo di rotazione destinato all'anticipo dei finanziamenti dovuti da AGEA per la gestione dell'anagrafe delle aziende agricole	1.000.000,00
Totale			32.572.603,26

(*) di cui euro 2.300.000,00 già prenotati con Delib.GR 266/09 ed euro 60.000,00 già prenotati con Delib. GR 588/06. Euro 1.000.000,00 sono assegnati ad ARTEA che provvederà, su mandato del Settore competente per le misure 6.1.3.b e 6.1.24, a trasferire, ai sensi della Delib. GR 23/2010, rispettivamente euro 500.000,00 a Toscana Promozione per incentivare le vendite delle produzioni agricole regionali ed euro 500.000,00 a Fidi Toscana per migliorare l'accesso al credito delle imprese agricole.

11. di prenotare a favore di ARTEA le risorse vincolate provenienti dallo Stato necessarie alla attuazione della misura 6.2.14 "Sostegno alle attività di valorizzazione dell'ambiente e della fauna di interesse regionale", azione b "Programmi di gestione faunistico-ambientale", stanziare sui capitoli del bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2010 e pluriennale 2010 - 2012 numero 55006 (per euro 349.000,00) e numero 55007 (per euro 349.281,41);

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è

pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) della l.r. 23/07 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18. comma 2, lett. c) della medesima l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
 Lucia Bora

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A

Legge Regionale 24 gennaio 2006, n. 1

Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale

Deliberazione di Consiglio Regionale 23 dicembre 2008, n. 98

PIANO AGRICOLO REGIONALE 2008-2010

DOCUMENTO DI ATTUAZIONE PER L'ANNO 2010

ALLEGATO A

“Procedure generali di attuazione, gestione, finanziamento e controllo del Piano - annualità 2010”

Direzione Generale dello Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole Zootecniche

Sommario

1.	Introduzione	9
2.	Raccordo con il Programma Regionale di Sviluppo e con il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria	9
3.	Le misure e le azioni del Piano	9
4.	Compatibilità degli aiuti di Stato con le politiche comunitarie: procedure inerenti l'applicazione degli articoli 87, 88, 89 del Trattato istitutivo della Comunità Europea	14
5.	Procedure di attuazione comuni a tutte le misure del Piano	15
5.1.	<i>Procedure generali</i>	15
5.2.	<i>Il sistema informativo di ARTEA</i>	17
5.3.	<i>Interventi imprevisti ed urgenti</i>	18
6.	Gestione delle risorse finanziarie del PAR e procedure generali per il finanziamento degli interventi	18
7.	La liquidazione delle misure di intervento previste dal Piano della pesca marittima e acquacoltura, dal Piano della pesca nelle acque interne e dal Piano faunistico venatorio	20
7.1.	<i>Liquidazione delle misure di intervento del Piano della pesca marittima e acquacoltura, di cui alla L.R. 7 dicembre 2005, n. 66 "Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura", approvato con Delib. C.R. 24 luglio 2007, n. 75</i>	20
7.2.	<i>Liquidazione delle misure di intervento del Piano regionale per la pesca nelle acque interne di cui alla L.R. 3 gennaio 2005, n. 7 "Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne", approvato con Delib. C.R. 16 maggio 2007, n. 52</i>	21
7.3.	<i>Liquidazione delle misure di intervento del piano faunistico venatorio, di cui alla L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", approvato con Delib. C.R. 16 maggio 2007, n. 54</i>	23
8.	Criteri di premialità e di priorità	23
9.	Sistema di monitoraggio e di valutazione	24
10.	Condizioni di accesso, riduzioni e revoche del finanziamento, regolarità fiscale	25

1. Introduzione

Il Piano Agricolo Regionale, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale 23 dicembre 2008, n. 98, individua 40 misure di intervento attraverso cui attuare le politiche regionali in agricoltura e nello sviluppo rurale. Tali misure, definite sulla base delle necessità emerse dalle analisi e dalla concertazione condotta nel corso della redazione del Piano, sono volte a raggiungere i due obiettivi generali del Piano così definiti:

Obiettivo 1: Miglioramento della competitività del sistema agricolo e agroalimentare mediante l'ammodernamento, l'innovazione e le politiche per le filiere e le infrastrutture;

Obiettivo 2: Valorizzazione degli usi sostenibili del territorio rurale e conservazione della biodiversità

In linea con quanto stabilito dalla L.R. 49/99 (Norme in materia di programmazione regionale) e con la Decisione della Giunta Regionale n. 2/2006 "Approvazione del modello analitico per l'elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali previsto dall'articolo 10 della L.R. 49/99 e s.s.m.i., delle linee guida per la valutazione degli effetti attesi e delle forme di partecipazione per la valutazione integrata di piani e programmi regionali", le misure definite dal PAR rappresentano linee programmatiche di intervento che necessitano di modalità di attuazione (stabilite dalla Giunta Regionale con le presenti procedure), anche attraverso la suddivisione delle quaranta misure in più azioni, che nel complesso definiscono sessantatre linee di intervento. A tali linee, inoltre, si aggiungono eventuali interventi urgenti ed imprevisti.

2. Raccordo con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e con il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF)

L'attuazione del Piano Agricolo Regionale rientra fra le priorità programmatiche per il 2010 del Progetto Integrato Regionale (PIR) 1.5 "Innovazione e qualità del sistema rurale, agricolo, forestale" definito nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2010 (DPEF) adottato dalla Giunta regionale con Delibera numero 443 del 25 maggio 2009 ed approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 87 del 28 luglio 2009.

3. Le misure e le azioni del Piano

Nella tabella seguente sono riportate tutte le linee di intervento del PAR, definite dalle misure e, al loro interno, dalle azioni, con indicato il Settore regionale responsabile per la definizione delle procedure di attuazione; qualora non espressamente riportato in tabella il Settore regionale responsabile per la definizione delle procedure sarà individuato al momento della attuazione della misura.

Misura	Titolo Misura	Azione	Titolo azione	Settore responsabile della definizione delle procedure di attuazione
6.1.1	Servizi di sviluppo agricolo e rurale LR 34/2001 - Azioni di animazione dello sviluppo agricolo-rurale di significativa valenza territoriale Azioni di comunicazione integrata tra i diversi soggetti operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo: divulgazione, dimostrazione, informazione sulle iniziative dello sviluppo rurale condotte direttamente od anche in collaborazione con i mezzi di comunicazione			Settore Produzioni Agricole vegetali
6.1.2	Attività istituzionale dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo-forestale - ARSIA			Settore Produzioni Agricole vegetali e Settori competenti per le singole linee di intervento
6.1.3	Attività di promozione economica dei prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CE n. 834/07) ed a marchio Agriqualità (l.r. n. 25/99)	a	Promozione economica dei prodotti ottenuti con il metodo dell'agricoltura ed a marchio Agriqualità	Settore Sviluppo dell'Impresa Agricola e Agroalimentare
		b	Promozione economica dei prodotti agricoli ed agroalimentari	Settore Sviluppo dell'Impresa Agricola e Agroalimentare
6.1.4	Partecipazione della Regione Toscana, nelle materie inerenti lo sviluppo rurale, a società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto pubblico o privato regionali, nazionali ed europei	a	Partecipazione della Regione Toscana all'Ente autonomo mostra mercato vini a denominazione di origine e pregio di Siena	Settore Produzioni Agricole vegetali
6.1.5	Investimenti nelle aziende	a	Investimenti nelle aziende zootecniche	Settore Produzioni Agricole Zootecniche
		b	Investimenti nelle aziende apistiche	
		c	Investimenti nelle aziende zootecniche per contrastare la diffusione di epizootie	
		d	investimenti nelle aziende per la tutela del patrimonio zootecnico regionale soggetto a predazione attraverso la realizzazione di opere di prevenzione con erogazione dei fondi agli Enti competenti	Settore Difesa delle Produzioni Agricole e Usi Civici
		e	Investimenti nelle aziende biologiche	Settore Politiche Agroambientali, Attività Faunistica-Venatoria e Pesca Dilettantistica
6.1.6.	Aumento della competitività degli allevamenti attraverso azioni di miglioramento genetico delle specie e razze di interesse zootecnico	a	Sostegno alla attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e alla esecuzione dei controlli funzionali delle specie e razze animali aventi interesse zootecnico	Settore Produzioni Agricole Zootecniche
		b	Incentivazione all'acquisto e all'impiego di animali iscritti nei libri genealogici e nei registri anagrafici	
		c	Favorire la valutazione genetica degli animali da riproduzione	
		d	Promozione della partecipazione a momenti di scambio tra allevatori che detengono animali iscritti a libri genealogici o a registri anagrafici	
6.1.7	Sostegno alle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli	a	Sostegno alle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli per migliorare la qualità dei prodotti ed il rendimento globale delle imprese stesse o per garantire il servizio di trasformazione in certe realtà produttive	Settore Sviluppo dell'Impresa Agricola e Agroalimentare
		b	Sostegno ai centri per la selezione genetica degli animali di interesse zootecnico per aumentare la qualità genetica del bestiame sul territorio regionale	Settore Produzioni Agricole Zootecniche
		c	Contributi straordinari Enti Pubblici territoriali e loro forme aggregative per il miglioramento funzionale delle loro strutture deputate alle attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli	Settore Produzioni Agricole Zootecniche
6.1.8	Sostegno ai centri di commercializzazione floricoli toscani			Settore Produzioni Agricole vegetali
6.1.9	Incentivi per la costituzione di consorzi ed altre forme associative tra gli addetti del settore agricolo-forestale			Settore Programmazione Forestale

Misura	Titolo Misura	Azione	Titolo azione	Settore responsabile della definizione delle procedure di attuazione
6.1.10	Distretti Rurali			Settore Sviluppo dell'Impresa Agricola e Agroalimentare
6.1.11	Progetto regionale "filiera corta" - Rete per la valorizzazione dei prodotti agricoli toscani			Settore Valorizzazione dell'Imprenditoria Agricola
6.1.12	Valorizzazione della filiera ippica	a	Strutturazione e miglioramento dell'offerta di servizi di ammansimento e doma del cavallo	Settore Produzioni Agricole Zootecniche
		b	Iniziative di qualificazione delle produzioni equine toscane attraverso allestimenti di spazi idonei alla valorizzazione e commercializzazione di cavalli	
		c	Convenzione Ispettorato Logistico dell'Esercito presso le strutture del CEMIVET di Grosseto	
6.1.13	Interventi a favore delle filiere produttive vegetali ed a supporto dell'attività della giunta			Settore Produzioni Agricole vegetali
6.1.14	Interventi a tutela della sanità animale e pubblica	a	Contributi allo smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda	Settore Produzioni Agricole Zootecniche
		b	Realizzazione di punti stoccaggio delle carcasse degli animali morti per il successivo invio agli impianti di smaltimento	
		c	Contenimento delle epizootie	
		d	Promozione di servizi alle aziende zootecniche partecipanti volontariamente a sistemi di monitoraggio e di difesa dalle epizootie	
		e	Interventi urgenti per gli allevatori in regime de minimis	
		f	Indennizzi integrativi per l'abbattimento dei capi animali a seguito di obbligo da parte dell'autorità sanitaria	
6.1.15	Promozione di progetti di sviluppo zootecnico realizzati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le Regioni Lazio e Toscana			Settore Produzioni Agricole Zootecniche
6.1.16	Difesa delle produzioni agricole vegetali dalle fitopatie			Settore Produzioni Agricole vegetali
6.1.17	Contributi per l'assicurazione alle produzioni agricole e zootecniche	a	Erogazione di un contributo per ridurre gli oneri assicurativi a carico dei produttori agricoli per polizze a difesa dalle avversità atmosferiche e zootecniche	Settore Difesa delle Produzioni Agricole e Usi Civici
		b	Erogazione di un contributo per ridurre gli oneri assicurativi a carico dei produttori agricoli per polizze a difesa del bestiame soggetto a predazione	
6.1.18	Attività di divulgazione in merito alla assicurabilità delle produzioni agricole e zootecniche da eventi atmosferici e da epizootie			Settore Difesa delle Produzioni Agricole e Usi Civici
6.1.19	Erogazione di indennizzi per la salvaguardia dei redditi dagli eventi climatici avversi e dalle calamità naturali riconosciute e ritenute ammissibili ai sensi del Dlgs 102/2004			Settore Difesa delle Produzioni Agricole e Usi Civici
6.1.20	Sostegno alle attività di prevenzione dei danni alle colture causate dalla fauna selvatica			Settore Politiche Agroambientali, Attività Faunistica-Venatoria e Pesca Dilettantistica

Misura	Titolo Misura	Azione	Titolo azione	Settore responsabile della definizione delle procedure di attuazione
6.1.21	Indennizzi per incidenti stradali causati da fauna selvatica			Settore Politiche Agroambientali, Attività Faunistica-Venatoria e Pesca Dilettantistica
6.1.22	Contributi finanziari in favore dei CAA per lo svolgimento delle attività di assistenza procedimentale in favore di Province, Comunità Montane ed Artea di cui alla LR 11/98.			Settore Sviluppo dell'Impresa Agricola e Agroalimentare
6.1.23	Progetto sperimentale per la divulgazione delle modalità di accesso e uso del sistema informativo ARTEA			Settore Produzioni Agricole Zootecniche
6.1.24	Interventi in materia di credito agrario			Settore Sviluppo dell'Impresa Agricola e Agroalimentare
6.1.25	Partecipazione a progetti di Cooperazione Internazionale - Area Rurale Obiettivo 3			Settore Difesa delle Produzioni Agricole e Usi Civici
6.2.1	Conservazione delle risorse genetiche animali			Settore Produzioni Agricole Zootecniche
6.2.2	Conservazione delle risorse genetiche vegetali			Settore Produzioni Agricole vegetali
6.2.3	Interventi finalizzati a garantire la salvaguardia delle colture da agricoltura tradizionale nell'ambito della coesistenza con colture geneticamente modificate	a	Attività a supporto della definizione e aggiornamento della legge regionale sulla coesistenza delle colture da agricoltura tradizionale e quelle con organismi geneticamente modificati	Settore Sviluppo dell'Impresa Agricola e Agroalimentare
		b	Analisi dell'impatto delle colture OGM, controlli e risarcimento ad aziende danneggiate	
6.2.4	Aiuto agli agricoltori e allevatori per il rispetto di requisiti obbligatori			Settore Produzioni Agricole Zootecniche
6.2.5	Promozione e sostegno della valorizzazione dei prodotti enogastronomici e del territorio toscano attraverso la creazione e gestione di percorsi turistici del vino, dell'olio e dei sapori			Settore Valorizzazione dell'Imprenditoria Agricola
6.2.6	Attività inerenti il Protocollo di intesa Regione Toscana/Slow Food Toscana e attività di educazione alimentare			Settore Valorizzazione dell'Imprenditoria Agricola
6.2.7	Promozione dell'impiego di alimenti biologici, tipici, tradizionali e da Agriqualità nelle mense pubbliche della Toscana e sviluppo di azioni di educazione alimentare e di aggiornamento professionale	a	Utilizzo di prodotti biologici, tipici, tradizionali e a marchio "agriqualità" nelle mense scolastiche	Settore Valorizzazione dell'Imprenditoria Agricola
		b	Progetti di educazione alimentare	
6.2.8	Interventi per l'informazione e l'educazione sull'apicoltura			Settore Produzioni Agricole Zootecniche

Misura	Titolo Misura	Azione	Titolo azione	Settore responsabile della definizione delle procedure di attuazione
6.2.9	Sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni agricole, dei prodotti agroalimentari di qualità, del patrimonio agricolo forestale, delle aree interne, delle zone rurali e di montagna			
6.2.10	Quadro conoscitivo delle risorse idriche in agricoltura			Settore Politiche Agroambientali, Attività Faunistica-Venatoria e Pesca Dilettantistica
6.2.11	Iniziative per la razionalizzazione della gestione delle risorse idriche nell'agricoltura toscana	a	Realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione delle risorse superficiali e al risparmio idrico per il supporto all'irrigazione.	Settore Politiche Agroambientali, Attività Faunistica-Venatoria e Pesca Dilettantistica
		b	Finanziamento della progettazione esecutiva degli interventi nel settore irriguo.	
		c	Realizzazione di una rete di monitoraggio dei consumi irrigui nelle aree a gestione collettiva dell'irrigazione (installazione contatori volumetrici e di pressione)	
6.2.12	Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili			Settore Programmazione Forestale
6.2.13	Contributo regionale per lo svolgimento di attività delegate ed istituzionali relative alla gestione faunistico-venatoria	a	Esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni	Settore Politiche Agroambientali, Attività Faunistica-Venatoria e Pesca Dilettantistica
		b	Esercizio delle funzioni attribuite alle Province	
		c	Contributo alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale per le proprie attività e iniziative istituzionali	
6.2.14	Sostegno alle attività di valorizzazione dell'ambiente e della fauna di interesse regionale	a	Iniziative e attività di educazione e propaganda di interesse regionale in favore dell'ambiente e della fauna.	Settore Politiche Agroambientali, Attività Faunistica-Venatoria e Pesca Dilettantistica
		b	Programmi di gestione faunistico-ambientale	Settore Politiche Agroambientali, Attività Faunistica-Venatoria e Pesca Dilettantistica
6.2.15	Usi civici del territorio - spese relative alla gestione delle competenze in materia di usi civici			Settore Difesa delle Produzioni Agricole e Usi Civici

Le suddette misure ed azioni possono essere attivate nell'ambito dell'allegato C, mentre in allegato D sono riportate le misure urgenti ed impreviste.

4. Compatibilità degli aiuti di Stato con le politiche comunitarie: procedure inerenti l'applicazione degli articoli 87, 88, 89 del Trattato istitutivo della Comunità Europea

Il Piano Agricolo è l'unico strumento di erogazione finanziaria con fondi regionali e nazionali per le imprese agricole e di trasformazione, per gli Enti e le Agenzie operanti nel settore della agricoltura; per tale motivo rientra nell'ambito applicativo degli articoli 87, 88 e 89 [ex art. 92, 93 e 94] del Trattato istitutivo della Comunità Europea inerenti la compatibilità degli aiuti di Stato con la politica comunitaria.

Ogni misura/azione del piano, qualora rientrante nella casistica degli aiuti di stato, è attuata solo successivamente all'espletamento di tutte procedure previste dalla normativa comunitaria in materia ed in particolare, a seconda dei casi specifici:

- Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999);
- Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004);
- Regolamento (CE) n. 1935/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 44 del 15.2.2007);
- Reg. (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di Aiuti di Stato orizzontali;
- Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006);
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;

In particolare, per la valutazione di ammissibilità delle singole misure, si fa riferimento agli specifici "Orientamenti comunitari" per materia:

- Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (GU C 319 del 27.12.2006);
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999);
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006).
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006);

- Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (GU C 82 del 1.4.2008);
- Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 323 del 30.12.2006);
- Comunicazione della Commissione “Aiuti di Stato e capitale di rischio” (GU C 235 del 21.8.2001);
- Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;

Per le misure applicate nell'ambito del Regime “*de minimis*” si fa riferimento alla seguente normativa:

- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) (GU L 379 del 28.12.2006);
- Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007);

E' competenza dei Settori regionali responsabili per la definizione delle procedure di attuazione delle singole misure/azioni, così come riportati al capitolo 3, valutare la compatibilità della misura/azione con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato ed espletare tutte le procedure eventualmente previste dalla normativa comunitaria in materia.

5. Procedure di attuazione comuni a tutte le misure del Piano

5.1. Procedure generali

Il Piano Agricolo Regionale rappresenta la cornice entro cui si inseriscono tutti gli interventi finanziari della agricoltura regionale con ambiti di intervento, tipologie, beneficiari estremamente differenziati fra le singole misure e, pertanto, con modalità attuative variabile a seconda della linea di intervento.

Nel complesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della L.R. 1/06 i provvedimenti emanati per l'attuazione degli interventi determinano:

- a) la conformità del regime di aiuto agli Orientamenti Comunitari;
- b) la tipologia del procedimento;
- c) i soggetti beneficiari;
- d) le aree di applicazione;
- e) le spese ammissibili e il periodo di eleggibilità;
- f) la intensità degli aiuti;
- g) le modalità di erogazione;
- h) gli obblighi del beneficiario;
- i) le modalità di controllo;
- j) le revoche e le sanzioni;
- k) le modalità di monitoraggio e di valutazione;
- l) gli eventuali altri elementi ritenuti utili per una completa definizione dell'intervento anche con riguardo alla specificità dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della L.R. 1/06 la gestione degli interventi è:

1. attribuita alle Province e alle Comunità Montane [ed alle Unioni dei Comuni ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 26 giugno 2008, n. 37] secondo i principi e le norme sull'attribuzione di funzioni amministrative in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
2. affidata alle agenzie regionali operanti in materia secondo la rispettiva legge istitutiva o a soggetti terzi specializzati, ove ricorrano le esigenze di gestione unitaria a livello regionale.

Nel caso di misure che attuano linee di intervento stabilite con leggi regionali vigenti sono fatte salve eventuali attribuzioni di competenza stabilite dalle leggi stesse.

Le procedure per l'attuazione delle linee di intervento (misure e azioni) sono approvate nell'ambito dell'allegato C "Schede di attuazione delle misure del Piano" delle presenti procedure e possono prevedere l'emanazione di un bando da parte del Settore Responsabile del procedimento.

Tali schede possono essere periodicamente modificate od aggiornate dalla Giunta Regionale attraverso la sostituzione o l'integrazione con nuove procedure e con nuove schede di misura/azione.

A seconda della tipologia di intervento, di beneficiario e di modalità di erogazione del beneficio si possono pertanto avere le seguenti modalità operative:

1. *Beneficiario Ente pubblico o Organismo di diritto pubblico predeterminato dal PAR che può accedere direttamente ai finanziamenti:* la selezione del soggetto destinatario delle risorse finanziarie stanziare per la misura/azione è già stata operata a monte delle presenti procedure, nell'ambito del Piano stesso, e pertanto non è necessaria la presentazione di una specifica istanza di finanziamento. La scheda attuativa (di cui all'allegato C) della misura/azione contiene tutte le indicazioni e le procedure essenziali per l'erogazione delle risorse. La liquidazione viene effettuata direttamente da parte di ARTEA su indicazione del Responsabile del procedimento individuato dalla scheda stessa. In casi specifici può essere prevista la preliminare approvazione di un progetto di dettaglio che definisce l'attività svolta a fronte dell'erogazione del finanziamento.
2. *Trasferimento delle risorse agli Enti competenti per le misure/azioni attribuite:* il Responsabile del procedimento effettua, con proprio atto, il riparto delle risorse spettanti ai singoli Enti sulla base delle modalità stabilite dalla scheda di misura/azione. La scheda attuativa della misura/azione (di cui all'allegato C) contiene tutte le indicazioni e le procedure essenziali per la ripartizione e l'erogazione delle risorse; la liquidazione di queste può avvenire direttamente da ARTEA al beneficiario finale su indicazione dell'Ente competente o, in alternativa, da ARTEA all'Ente competente su indicazione del Responsabile del procedimento a livello regionale.
3. *Beneficiari predeterminati dal Piano che possono accedere ai benefici tramite istanza:* gli aventi diritto presentano richiesta di contributo secondo le modalità specificate o richiamate nella scheda attuativa di misura/azione. La scheda attuativa della misura/azione (di cui all'allegato C) contiene tutte le indicazioni necessarie alla presentazione e alla istruttoria delle domande; successivamente alla istruttoria, alla definizione di una eventuale graduatoria e alla definizione dell'importo ammesso il Responsabile del procedimento, individuato nella scheda stessa, assegna l'importo al

beneficiario. La liquidazione delle risorse da parte di ARTEA è operata su indicazione del Responsabile del procedimento.

4. *Accesso alla misura/azione tramite istanza con modalità stabilite da un bando*: il Responsabile del procedimento, individuato nella scheda attuativa, predispone il bando di attuazione della misura sulla base delle indicazioni emanate dalla Giunta Regionale nell'ambito della scheda attuativa (di cui all'allegato C). Nel bando sono contenute tutte le indicazioni necessarie alla esecuzione dell'intervento; successivamente alla istruttoria e alla definizione di una eventuale graduatoria il Responsabile del procedimento assegna l'importo al beneficiario. La liquidazione delle risorse da parte di ARTEA è operata su indicazione del Responsabile del procedimento.

Qualora necessario il Settore Responsabile del procedimento può dettagliare, con proprio decreto dirigenziale, tutte le eventuali specifiche per la corretta attuazione delle procedure stabilite dalla presente delibera.

5.2. Il sistema informativo di ARTEA

La razionalizzazione e la semplificazione della gestione delle risorse finanziarie, nonché l'omogeneizzazione delle procedure operative di erogazione di benefici economici alle aziende, sono tra le motivazioni principali che hanno condotto l'Amministrazione regionale a definire il PAR.

Anche alle luce della sempre maggiore complessità degli adempimenti cui devono conformarsi le aziende, la semplificazione amministrativa diventa infatti un aspetto fondamentale nella modernizzazione del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione e pertanto è necessario rendere più agevoli gli obblighi burocratici connessi e la stessa richiesta ed erogazione di benefici alle imprese.

Tali necessità sono state tradotte in un obiettivo specifico (obiettivo 1.6 "semplificazione amministrativa e informatizzazione"), trasversale a tutti gli altri, che l'Amministrazione intende conseguire attraverso la piena operatività del Sistema Informativo di ARTEA.

Fare in modo che le procedure da seguire da parte delle aziende agricole per presentare istanze di aiuto, per istruire le pratiche e per verificare i presupposti per procedere ai pagamenti siano omogenee anche nell'ambito di regimi di aiuto diversi è il primo importante passo in questa direzione che ci si propone di fare tramite l'attuazione del Piano Agricolo Regionale in collaborazione con ARTEA.

Con la piena attuazione del Piano tutte le richieste di beneficio economico da parte di aziende e imprese, dovrà avvenire attraverso la compilazione della DUA (Dichiarazione Unica Aziendale), ed il sistema informativo dovrà essere strutturato in modo da gestire tutto l'iter istruttorio dalla ammissibilità delle richieste alla definizione delle eventuali graduatorie fino alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. In ogni caso tutti i trasferimenti di risorse ad Enti, Agenzie ed altri soggetti pubblici o privati, dovranno essere effettuati attraverso il sistema informativo di ARTEA.

Un tale percorso deve essere predisposto per tappe successive, contestualmente all'avvio dei vari procedimenti amministrativi di attuazione delle misure, in tempi differenziati fra alcune misure per le quali il sistema è già in grado di rispondere alle esigenze e le altre per cui i tempi sono necessariamente più lunghi.

Le singole schede di misura o di azione, i bandi o i decreti dirigenziali applicativi delle misure/azioni stabiliscono se le istanze devono essere presentate attraverso il sistema informativo di ARTEA. Qualora non indicato le istanze si intendono presentate attraverso documentazione cartacea.

5.3. Interventi imprevisti ed urgenti

Ai sensi dell'articolo 2, comma 9, lettera c) della L.R. 1/06, la Giunta Regionale, nell'ambito di risorse specificamente accantonate (e definite nell'allegato B), può individuare interventi urgenti ed imprevisti, necessari a realizzare gli obiettivi del Piano ed in linea con le finalità stesse del Piano. Tali interventi sono attuati con modalità non previste fra le tipologie approvate con il Piano Agricolo Regionale.

L'importo minimo delle risorse destinate agli interventi urgenti e agli imprevisti è calcolato quale percentuale delle risorse regionali annualmente stanziare per il PAR, ai sensi del capitolo 7 del Documento di Piano. L'allegato D alla presente Deliberazione approva il dettaglio e le modalità di intervento, mentre l'allegato B stabilisce gli importi finanziari assegnati ad ogni singolo intervento imprevisto ed urgente.

Nel corso dell'anno, limitatamente alle risorse stanziare od eventualmente liberate da altre misure, la Giunta Regionale può aggiornare l'allegato D modificando le singole schede od inserendo nuovi interventi che si dovessero rendere necessari.

6. Gestione delle risorse finanziarie del PAR e procedure generali per il finanziamento degli interventi

Il Piano Agricolo Regionale stabilisce, al capitolo 8 del Documento di Piano, che tutte le risorse necessarie alla attuazione sono di competenza dell'Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo Rurale. Tali risorse sono assegnate al Settore Produzioni Agricole Zootecniche che le destina, tramite decreti di impegno alla Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).

La liquidazione delle risorse del Piano dalla Regione ad ARTEA da parte del Settore competente è disposta tenuto conto delle esigenze dell'Ente pagatore e sulla base dello stato di avanzamento del Piano.

In riferimento al capitolo 4.5 del Documento di Piano eventuali risorse finanziarie destinate alle attività di comunicazione a supporto delle azioni previste nel Piano Agricolo Regionale (stanziare sul capitolo 13118 del bilancio di previsione 2010) rimangono in carico all'area di coordinamento e non sono trasferite ad ARTEA; le risorse sono utilizzate secondo quanto previsto dagli atti di indirizzo per l'organizzazione delle attività istituzionali ed editoriali degli organi di governo della Regione.

Anche le risorse previste per il monitoraggio e la valutazione del Piano non sono trasferite ad ARTEA e rimangono a disposizione sui capitoli di spesa regionali, così come le risorse previste per la misura 6.1.25 "Partecipazione a progetti di Cooperazione Internazionale - Area Rurale obiettivo 3".

Per quanto riguarda le risorse del fondo di rotazione destinato all'anticipo dei finanziamenti dovuti da AGEA per la gestione dell'anagrafe delle aziende agricole (capitolo 52309 del Bilancio di previsione 2010), queste saranno trasferite ad ARTEA secondo quanto stabilito dalla LR 22 dicembre 2006, n. 64 articoli 33 e 34; tali risorse sono utilizzate nell'ambito della misura 6.1.22.

Eccetto i casi richiamati precedentemente, per i quali le risorse rimangono in disponibilità dell'Amministrazione regionale, l'erogazione delle risorse finanziarie al beneficiario finale, qualunque sia la sua natura (beneficiario privato, Ente pubblico, Agenzia Regionale, Istituto di ricerca, Associazione senza fini di lucro, ecc...) per ogni singola misura/azione è pertanto effettuata da ARTEA e non più direttamente dalla Regione.

Per questo motivo sono definite modalità di ripartizione delle risorse fra le misure/azioni, di assegnazione e di liquidazione delle somme dovute, omogenee e trasversali a tutti gli strumenti di intervento attuati nell'ambito del Piano. In particolare sono dettagliate le modalità con cui la Giunta Regionale ripartisce le risorse del Piano fra tutte le misure/azioni e con cui il Responsabile del procedimento di attuazione dà mandato ad ARTEA di liquidare le somme dovute ai beneficiari finali:

1. Annualmente la Giunta Regionale, per il tramite della presente delibera di attuazione del Piano, ripartisce le risorse stanziare per il PAR sul Bilancio di Previsione fra tutte le misure/azioni del Piano.
2. La ripartizione delle risorse fra le misure/azioni del PAR è approvata dalla Giunta Regionale nell'ambito dell'allegato B della delibera di attuazione.
3. Sulla base dell'andamento della spesa delle linee di intervento attivate, definito attraverso un continuo monitoraggio dei dati inerenti l'attuazione delle misure e delle azioni, nel corso dell'anno la Giunta Regionale può procedere alla modifica del citato allegato B, modificando la ripartizione delle risorse fra le misure/azioni, fatti salvi gli importi eventualmente già assegnati ai beneficiari.
4. L'importo complessivo assegnato ad uno o più beneficiari dal Settore responsabile del procedimento di una misura/azione, o quello liquidato da ARTEA, ad uno o più beneficiari, non può in alcun caso superare lo stanziamento delle risorse stabilito dall'allegato B per ciascuna misura/azione. L'importo di cui all'allegato B è il tetto massimo di spesa autorizzato dalla Giunta Regionale per la singola linea di intervento.
5. Espletate tutte le procedure previste dalla scheda di attuazione della misura/azione o dal relativo bando per la selezione del/dei beneficiario/i il Responsabile del procedimento assegna, con atto formale rappresentato da decreto, determina dirigenziale o altro atto equivalente, le risorse ai beneficiari individuati; qualora previsto, con lo stesso atto, può essere dato mandato ad ARTEA di liquidare contestualmente l'importo spettante al beneficiario. L'atto di assegnazione è trasmesso ad ARTEA.
6. Esclusivamente nei casi previsti dalle schede di attuazione il responsabile del procedimento può assegnare ad un beneficiario fondi anche per più annualità, fermo restando che non possono essere assegnati contributi oltre la data di validità del Piano (2008-2010).
7. Espletate tutte le procedure previste dalla scheda di attuazione della misura/azione o dal relativo bando per la definizione dell'importo da liquidare al beneficiario, il Responsabile del procedimento dà mandato ad ARTEA, con atto formale rappresentato da decreto,

determina dirigenziale o altro atto equivalente, di liquidare le risorse ai beneficiari. In nessun caso la liquidazione complessiva ad un beneficiario per una specifica misura/azione può essere superiore all'importo assegnato dal Responsabile del procedimento.

Con scadenze temporali stabilite con specifico decreto del dirigente competente della gestione del Piano, ARTEA trasmette alla Regione tutte le indicazioni necessarie al monitoraggio della spesa di ogni singola misura/azione; inoltre, entro il 15 gennaio di ogni anno, ARTEA provvede a trasmettere ufficialmente la rendicontazione delle risorse assegnate, delle risorse liquidate, delle eventuali economie e delle eventuali assegnazioni pluriennali, ripartite per misura e per azione. Le risorse, che al 31 dicembre non sono state assegnate e le economie rimangono nella disponibilità del Piano Agricolo Regionale andando ad incrementare le risorse del Piano della nuova annualità. Tali risorse, insieme a quelle stanziati dal Bilancio di Previsione dell'annualità specificata, e tenuto conto delle eventuali assegnazioni pluriennali, sono ripartite fra le misure e azioni del PAR dalla Delibera di attuazione approvata nella annualità di riferimento.

Qualora nel corso dell'anno si rendessero necessarie risorse, per interventi legislativi o per atti di competenza della Giunta o del Consiglio, da reperire entro i fondi stanziati per il Piano Agricolo Regionale, la copertura finanziaria è assicurata tramite la modifica della ripartizione dei fondi fra le misure, di cui all'allegato B.

Nei casi previsti, dietro esplicita richiesta del beneficiario, il Responsabile del procedimento dà mandato ad ARTEA, anche in sede di atto di assegnazione, di liquidare un'anticipazione degli importi che devono essere corrisposti. Ai sensi dell'articolo 5, comma 6 della L.R. 1/06 tale anticipazione è erogata esclusivamente dietro presentazione di idonea fideiussione; tale vincolo non si applica nel caso di anticipazioni effettuate verso Enti Pubblici.

7. La liquidazione delle misure di intervento previste dal Piano della pesca marittima e acquacoltura, dal Piano della pesca nelle acque interne e dal Piano faunistico venatorio

Il Piano Agricolo Regionale è l'unico strumento di intervento finanziario in agricoltura finanziato con risorse regionali e/o nazionali. Per questo motivo anche le risorse finanziarie dei tre piani al momento in vigore (Piano della pesca marittima e acquacoltura, piano della pesca nelle acque interne e Piano faunistico venatorio) afferiscono alle risorse del PAR e sono trasferite ad ARTEA. Le modalità di attuazione di tali Piani sono quelle stabilite nei relativi strumenti di attuazione. Per le modalità di liquidazione da parte di ARTEA è stabilito quanto segue:

7.1. Liquidazione delle misure di intervento del Piano della pesca marittima e acquacoltura, di cui alla L.R. 7 dicembre 2005, n. 66 "Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura", approvato con Delib. C.R. 24 luglio 2007, n. 75

ARTEA liquida le risorse stanziati dal Piano della pesca marittima e acquacoltura solo successivamente alla approvazione della Delibera annuale di Giunta di attuazione del programma stesso. Detta delibera è trasmessa ad ARTEA ed ai singoli destinatari finali.

- Misure strutturali - beneficiari: Province

ARTEA, sulla base della ripartizione prevista dal programma per ciascuna Provincia, eroga dette risorse in favore dei destinatari finali previo inserimento nel sistema “anagrafe aziendale”, da parte delle stesse Province, delle richieste di liquidazione relative ai progetti finanziati in attuazione dei bandi provinciali.

- Misure correnti – beneficiari: Province ed altri soggetti pubblici (ARPAT, ARSIA, Toscana promozione, Regione)

ARTEA, sulla base della ripartizione prevista dal programma per ciascuna Provincia, trasferisce direttamente alle stesse Amministrazioni le risorse correnti a loro destinate per l'attività di assistenza tecnica e formazione. Le Province utilizzano dette risorse per le finalità previste dal programma e provvedono a trasmettere al Settore Produzioni Agricole Zootecniche, successivamente denominato Settore, entro il primo trimestre dell'anno successivo, una relazione contenente i dati relativi alle spese sostenute (anche in merito alla realizzazione delle misure strutturali).

Le risorse destinate ad ARPAT sono utilizzate per la realizzazione delle attività contenute nel programma già inviato dall'Agenzia al Settore. Detto programma prevede interventi fino al 2010. ARPAT, periodicamente, invia elementi utili a consentire la verifica del lavoro svolto e delle spese sostenute. Il Settore, con proprio decreto, dà mandato ad ARTEA di liquidare ad ARPAT le risorse stabilite.

Il Settore, con proprio decreto, dà mandato ad ARTEA di liquidare ad ARSIA le risorse previste per la misura “Miglioramento della qualità del prodotto lungo la filiera” e per quanto previsto per l'assistenza tecnica, successivamente all'adozione da parte della Giunta della citata delibera di attuazione del programma regionale.

Il Settore, con proprio decreto, dà mandato ad ARTEA di liquidare a Toscana Promozione le risorse previste, previa adozione del piano promozionale da parte della Giunta.

- Misure correnti - beneficiari: Soggetti privati

La misura è attivata mediante procedura di bando gestito dal Settore. Il vincitore stipula apposita convenzione con cui sono stabiliti i tempi e le modalità per la rendicontazione e la liquidazione delle spese. Il Settore, con proprio decreto, dà mandato ad ARTEA di liquidare le risorse in favore dei destinatari finali.

7.2. Liquidazione delle misure di intervento del Piano regionale per la pesca nelle acque interne di cui alla L.R. 3 gennaio 2005, n. 7 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne”, approvato con Delib. C.R. 16 maggio 2007, n. 52

La L.R. 7/2005 prevede, in relazione alle disponibilità annuali di bilancio, che il 70% delle risorse venga ripartito fra le Amministrazioni provinciali, ed il restante 30% sia a disposizione della Giunta regionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano.

ARTEA provvede alla erogazione dei fondi destinati alla pesca nelle acque interne, secondo le modalità sotto indicate per le diverse misure.

- Misure correnti – beneficiari: Province

Sulla base dei criteri di ripartizione previsti dal Piano, il Settore Politiche Agroambientali, Attività Fuanistica – Venatoria e Pesca Dilettantistica, successivamente denominato “Settore”, adotta annualmente il decreto dirigenziale di assegnazione delle risorse ripartite per ciascuna Provincia. Tali risorse sono destinate al finanziamento degli interventi che devono essere ricompresi nelle finalità della L.R. 7/2005 ed in particolare per attività di conservazione, incremento e riequilibrio delle popolazioni ittiche, per assicurare la corretta fruibilità nell’ambito del proprio dell’attività di pesca, nonché per la promozione di studi, indagini e iniziative di interesse provinciale per la diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell’esercizio della pesca e dell’uso dei prodotti ittici. L’atto di assegnazione è trasmesso ad ARTEA ed alle Amministrazioni provinciali che inviano, successivamente i progetti al Settore, per la valutazione della rispondenza dei progetti stessi alle finalità di legge. Espletate tutte le procedure previste dal Piano il Settore regionale, con proprio decreto, dà mandato ad ARTEA di liquidare gli importi dovuti a ciascuna Provincia.

- Misure correnti – beneficiari: Associazioni dei pescatori dilettanti e associazioni operanti nelle materie di cui alla L.R. 7/2005, senza scopo di lucro.

Per il perseguimento degli obiettivi del Piano, i soggetti beneficiari indicati, presentano istanza di concessione di contributo per progetti a favore della fauna ittica e dell’ambiente di interesse regionale, ed in particolare per indagini ed iniziative per la diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell’esercizio della pesca e dell’uso dei prodotti ittici, per l’organizzazione e partecipazione a congressi, seminari, convegni manifestazioni sui temi di cui alla L.R. 7/2005, per iniziative didattiche educative culturali e informative sulla pesca, gli ambienti acquatici e la conoscenza della fauna ittica e altre iniziative e programmi coerenti con gli obiettivi del Piano. Il Settore valuta l’opportunità di concessione di contributo al progetto, emettendo l’eventuale decreto di assegnazione da partecipare al soggetto beneficiario ed a ARTEA. Nell’atto di assegnazione può essere dato mandato ad ARTEA di liquidare un anticipo del 50% del contributo assegnato.

Dopo l’acquisizione da parte del Settore della relativa rendicontazione delle spese e della relazione sui risultati conseguiti o dello stato di avanzamento del progetto, se pluriennale, è dato mandato ad ARTEA, con decreto dirigenziale, di provvedere all’erogazione del contributo, o del saldo.

- Misure correnti – beneficiari: enti pubblici o di diritto pubblico, istituti pubblici o privati operanti nelle materie di cui alla L.R. 7/2005, senza fini di lucro, università degli studi.

Per il perseguimento degli obiettivi del Piano, il Settore valuta le istanze di concessione di contributo per iniziative analoghe a quelle descritte al punto precedente, presentate dai soggetti beneficiari indicati nel presente punto. Il Settore valuta l’opportunità di concessione di contributo al progetto, emettendo l’eventuale decreto di assegnazione da partecipare al soggetto beneficiario ed a ARTEA. Nell’atto di assegnazione può essere dato mandato ad ARTEA di liquidare un anticipo del 50% del contributo assegnato.

Dopo l'acquisizione da parte del Settore della relativa rendicontazione delle spese e della relazione sui risultati conseguiti o dello stato di avanzamento del progetto, se pluriennale, è dato mandato ad ARTEA, con decreto dirigenziale, di provvedere all'erogazione del contributo, o del saldo.

- Misure correnti – beneficiari: tutti i soggetti che possono partecipare a gare, appalti, previsti dal D.lgs 163/2006 e dalla L.R. 38/2007

Le procedure di gara, sono svolte dal Settore, fino a tutta la durata del contratto. Il Settore dà mandato con proprio decreto ad ARTEA di erogare le somme dovute all'aggiudicatario, secondo le fasi di pagamento previste dal contratto.

7.3. Liquidazione delle misure di intervento del piano faunistico venatorio, di cui alla L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni, approvato con Delib. C.R. 16 maggio 2007, n. 54

Per quanto riguarda l'erogazione delle risorse a favore delle Province per l'attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale (l.r. 3/94 e successive modifiche e integrazioni) sono disposte le seguenti modalità operativa:

- Il Settore “Politiche agroambientali, attività faunistica-venatoria e pesca dilettantistica” predispone, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente atto, il decreto di ripartizione ed assegnazione delle risorse tra le Province toscane e trasmette il decreto medesimo ad ARTEA.
- Successivamente alla presentazione da parte delle singole Province del programma annuale di gestione provinciale di cui alla l.r. 3/94 e successive modifiche e integrazioni, espletate le procedure previste dalla legge stessa, il Settore approva con proprio decreto i programmi stessi dando mandato ad ARTEA di liquidare gli importi dovuti alle singole Province.

8. Criteri di premialità e di priorità

Nel caso in cui l'erogazione finanziaria delle misure del Piano sia preceduta dalla selezione dei beneficiari e dalla definizione di una graduatoria per la ripartizione delle domande fra quelle finanziabili e quelle escluse per insufficiente disponibilità finanziaria, la scheda di attuazione, di cui all'allegato C, individua specifici criteri di premialità e di priorità, definiti sulla base delle caratteristiche della misura stessa e delle politiche generali regionali.

Qualora possibile, sulla base dei risultati delle consultazioni ambientali e delle procedure per la definizione del Piano, sono utilizzati criteri di premialità e priorità trasversali a tutte le misure che riguardano:

- Politiche di genere: per le azioni dove il ruolo della donna ha un effetto specifico che può essere evidenziato, i provvedimenti attuativi tengono espressamente in considerazione il principio della integrazione delle pari opportunità;

- Politiche di salvaguardia ambientale: nella fase di selezione e definizione delle azioni del PAR è stabilito un meccanismo di corrispondenza tra caratteristiche dell'intervento, effetti sull'ambiente e assegnazione delle risorse, in modo tale da garantire la priorità ad interventi che adottano particolari indirizzi ambientali, sia per quanto attiene la ripartizione delle risorse fra le misure, sia la selezione dei beneficiari entro la misura;
- Aree marginali del territorio: nelle azioni in cui la ricaduta dei benefici economici può rivestire una differenziazione territoriale sarà rivolta una attenzione prioritaria a queste aree;
- Patti per lo Sviluppo Locale (di cui alla L.R. 49/99, art. 12 bis): qualora le linee di intervento del PAR abbiano come riferimento attività di investimento rivolte ad Enti locali (Province, Comunità Montane e Comuni) sarà data priorità ai progetti eventualmente definiti nell'ambito dei Patti per lo Sviluppo Locale, secondo quanto disposto al punto 4 della Del. G.R. 9 marzo 2009, n. 148.

9. Sistema di monitoraggio e di valutazione

Ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 1/06 gli interventi attuativi del PAR sono oggetto di monitoraggio al fine di individuare l'effettiva realizzazione degli impegni assunti, di reperire le informazioni necessarie per la redazione delle relazioni annuali previste dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, di perseguire quanto stabilito dalla legge regionale sulla programmazione (L.R. 49/99 "Norme in materia di programmazione regionale") e di permettere, come specificato dalla legge medesima, "se necessario, di orientare di nuovo gli interventi stessi a partire dalle necessità emerse nel corso dell'esecuzione".

Per quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 7 la Giunta Regionale sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio, provvede all'adeguamento dei piani finanziari e può disporre trasferimenti di risorse ai fini dell'ottimizzazione del loro utilizzo; tali trasferimenti di risorse sono attuati attraverso la modifica, aggiornamento, integrazione dell'allegato B alle presenti procedure.

Sulla base degli indicatori rilevati nel corso del monitoraggio la Giunta Regionale assicura la valutazione di efficacia degli interventi previsti dal PAR attraverso gli specifici documenti di monitoraggio e valutazione disposti dalla L.R. 49/99.

Attraverso la collaborazione delle strutture della Direzione Generale dello Sviluppo Economico, della Direzione Generale Organizzazione e Sistemi Informativi e di ARTEA, secondo quanto previsto dal Documento attuativo del Sistema informativo regionale 2008-2010 (Decisione GR n.5 del 26/05/2008) è assicurata la disponibilità dei basamenti informativi di settore necessari per l'implementazione di un sistema informativo direzionale finalizzato al supporto per le funzioni di monitoraggio e valutazione, che assume in prima istanza come bisogni informativi degli utenti il set di indicatori stabiliti dal PAR (capitolo 6 del Rapporto di valutazione e singole schede di misura). Il sistema dovrà consentire la fruibilità semplice e diretta degli indicatori sintetici e della reportistica ad essi collegata, oltre alla possibilità di effettuare analisi ulteriori rispetto ai livelli di aggregazione definiti.

ARTEA svolge il ruolo determinante di organismo pagatore di tutte le misure/azioni del Piano Agricolo, compresa la liquidazione delle risorse degli altri Piani regionali vigenti in agricoltura (di cui al precedente punto 7); al fine della corretta attuazione del Piano, nonché dell'espletamento di tutte le procedure stabilite da normative regionali, nazionali e/o comunitarie vigenti, compresi eventuali ritorni di informazioni di bilancio, ARTEA è tenuta alla trasmissione di tutti i debiti

informativi definiti dal “Sistema di monitoraggio” disposto dal capitolo 6 del Rapporto di valutazione, nei tempi che sono stabiliti di concerto con le Direzioni Generali regionali.

Nel PAR sono stati già individuati gli indicatori descrittivi che permettono di monitorare la funzionalità del sistema in termini di efficienza organizzativa interna ed esterna. Per tutte le misure del Piano che prevedono un sistema di selezione delle domande e dei beneficiari, sono riportati gli indicatori fisici e finanziari identificati secondo il modello di rilevazione proposto dalla D.G. dello Sviluppo Economico e declinati secondo le specifiche peculiarità delle agevolazioni nel settore agricolo. Per le misure che operano attraverso la selezione delle domande ed indirizzate alle aziende agricole, oltre agli indicatori comuni utili alla conduzione del monitoraggio strategico a livello di Direzione Generale, il PAR ha individuato ulteriori indicatori, specifici del contesto agricolo e legati all’ambiente, al territorio e alla popolazione. Inoltre, per ogni singola misura il Documento di Piano ha individuato alcuni ulteriori indicatori di realizzazione e di risultato atti a monitorare aspetti particolari della misura. Eventuali nuovi indicatori che si rendessero necessari al monitoraggio del Piano possono essere disposti di concerto fra le due Direzioni Generali ed ARTEA.

Al fine di realizzare quanto disposto dall’articolo 10 bis, comma 3, della L.R. 49/99 che stabilisce che la Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione che descrivono gli stati di realizzazione e i risultati dell’attuazione dei piani e programmi, il PAR ha individuato anche indicatori economici di impatto definiti nell’ambito della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA), gestita da INEA, oltre ad indicatori di impatto che sono rilevati attraverso le indagini svolte da ARPAT ed ARSIA.

I rapporti di monitoraggio e valutazione possono essere predisposti con la collaborazione di IRPET; nell’allegato B sono individuate le risorse stanziare per tali attività.

10. Condizioni di accesso, riduzioni e revoche del finanziamento

- Condizioni di accesso

I soggetti privati per poter essere ammessi al sostegno devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari. Nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, questo requisito deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società.
- 2) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- 3) nel caso di misure o di azioni che si configurano quali aiuti di Stato ai sensi della normativa comunitaria non aver ricevuto gli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 87 Trattato CE, che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato;
- 4) qualora espressamente previsto dalla scheda di misura o di azione o dai relativi strumenti attuativi, non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda, a tal fine è sufficiente che il richiedente abbia ricevuto l’atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato;

Il possesso dei requisiti sopra specificati, deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il

richiedente deve essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso. Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

I soggetti di diritto pubblico per poter essere ammessi al sostegno devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) non essere soggetto a commissariamento per dissesto finanziario.

- *Riduzioni e revoche*

Nel caso di inerzia del soggetto attuatore o del beneficiario finale, nonché nei casi di realizzazione parziale o difforme da quella autorizzata è disposta la revoca, totale o parziale, del finanziamento concesso; con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.

Gli eventuali casi di revoca parziale del finanziamento concesso, graduati in relazione della gravità dell'inadempimento, sono disposti nelle singole schede di misura e di azione, oppure negli atti successivi di attuazione.

Ulteriori condizioni e limitazioni possono essere disposte nelle singole schede di misura o di azione, oppure negli atti successivi di attuazione.

Allegato B

Legge Regionale 24 gennaio 2006, n. 1

Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale

Deliberazione di Consiglio Regionale 23 dicembre 2008, n. 98

PIANO AGRICOLO REGIONALE 2008-2010

DOCUMENTO DI ATTUAZIONE PER L'ANNO 2010

ALLEGATO B

“Ripartizione delle risorse del Piano fra le misure e le azioni - annualità 2010”

Direzione Generale dello Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole Zootecniche

1. Le risorse finanziarie del PAR

Le risorse finanziarie attivabili per l'attuazione del Piano sono state approvate nell'ambito del capitolo 7 del Documento di Piano e stanziare sui capitoli di spesa del PAR con Legge Regionale 23 dicembre 2009, n. 78 "Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2010 e pluriennale 2010 - 2012" e con la successiva Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n. 1298 "Approvazione bilancio gestionale 2010 e pluriennale 2010/2012".

Le risorse regionali che finanziano il Piano per il 2010, per l'importo complessivo di 33.160.523,26 euro sono stanziare nelle seguenti Unità Previsionali di Base e nei rispettivi capitoli di spesa:

Capitolo	UPB	descrizione	Euro
52311	522	Piano Agricolo Regionale - finanziamento interventi di investimento	7.545.000,00
52381	521	Piano Agricolo Regionale - finanziamento degli interventi di parte corrente	11.250.000,00
55042	554	Piano Agricolo Regionale - finanziamento degli interventi nel settore della pesca di parte investimento	922.212,25
55053	551	Piano Agricolo Regionale - finanziamento degli interventi nel settore della caccia di parte corrente	8.515.600,00
55054	553	Piano Agricolo Regionale - finanziamento degli interventi nel settore della pesca di parte corrente	2.519.987,25
52310	521	Razionalizzazione degli interventi nei settori: agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale- funzioni conferite dallo Stato Dl.vo 143/97 - spesa corrente	500.000,00
52370	522	Razionalizzazione degli interventi nei settori: agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale - spesa di investimento	649.803,76
13118	133	Piano Agricolo Regionale - iniziative di comunicazione	(**) 250.000,00
55014	553	Gestione faunistica del territorio - fondo a disposizione della giunta regionale per obiettivi di interesse regionale a favore della fauna ittica e dell'ambiente	(*) 7.920,00
52309	521	Attività agricole - fondo di rotazione destinato all'anticipo dei finanziamenti dovuti da AGEA per la gestione dell'anagrafe delle aziende agricole	1.000.000,00
RISORSE REGIONALI DEL PIANO AGRICOLO REGIONALE 2010			33.160.523,26

(*) Risorse già impegnate con Decreto Dirigenziale 25 giugno 2008, n. 3167.

(**) Risorse già impegnate per euro 7.893,00 con D.D. 22 gennaio 2010, n. 289 (per euro 2.687,00) e con ordinativi di spesa 29 gennaio 2010, nn. 92, 93, 94 e 95 (per complessivi euro 5.206,00)

Come previsto dalla Delib. G.R. 437/09, allegato A, ARTEA ha provveduto a trasmettere all'Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo Rurale (nota prot. n. 17813 del 08/02/2010 - nostro protocollo A00-GRT/38932/B.120 del 12 febbraio 2010) la rendicontazione delle risorse assegnate ai beneficiari finali, delle risorse già liquidate, delle eventuali economie e delle eventuali assegnazioni pluriennali, ripartite per misura e per azione.

Le risorse che, secondo quanto riportato dal suddetto rendiconto, non sono state assegnate e le economie rimangono nella disponibilità del Piano Agricolo Regionale andando ad incrementare le risorse del Piano stesso per l'anno 2010.

Per quanto indicato da ARTEA le risorse non assegnate nel 2009 di natura vincolata ammontano ad euro 11.209.701,95, mentre le risorse non assegnate di provenienza regionale ammontano ad euro 1.659.736,84 per un importo complessivo di euro 12.869.438,79 che si vanno pertanto ad aggiungere alle risorse stanziare dal bilancio di Previsione per l'anno 2010.

A tali importi devono inoltre sommarsi quelli provenienti da nuove risorse vincolate provenienti da trasferimenti operati dallo Stato alla Regione Toscana e stanziati sui seguenti capitoli, per complessivi euro 698.281,41:

Capitolo	Descrizione	Euro
55006	Gestione faunistica del territorio - spese correnti per la realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale del territorio. fin. stato l. 388/2000	349.000,00
55007	Gestione faunistica del territorio - spese di investimento per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale. fin. stato	349.281,41

Complessivamente, per l'anno 2010, le risorse che devono essere ripartite alle misure e alle azioni del Piano ammontano pertanto ad euro **46.728.243,46**, fermo restando il vincolo di uso dei fondi vincolati che possono essere impiegati esclusivamente per le misure che rispettano le finalità del vincolo per cui sono state trasferite alla Regione.

Le risorse del Piano possono comunque essere integrate dalle ulteriori somme che dovessero rendersi disponibili in assestamento o per nuove entrate, nonché da eventuali nuove economie che si dovessero realizzare sulle risorse assegnate nel 2009.

Fermo restando lo stanziamento complessivo del PAR, il rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse di provenienza statale (o altre vincolate) e delle Unità Previsionali di Base (U.P.B) le risorse del PAR per l'anno 2010 sono così ripartite fra tutte le misure e azioni:

Codice Misura	Titolo Misura	Azione	Titolo azione	RISORSE PROGRAMMATE 2010
6.1.1	Servizi di sviluppo agricolo e rurale LR 34/2001 - Azioni di animazione dello sviluppo agricolo-rurale di significativa valenza territoriale Azioni di comunicazione integrata tra i diversi soggetti operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo: divulgazione, dimostrazione, informazione sulle iniziative dello sviluppo rurale condotte direttamente od anche in collaborazione con i mezzi di comunicazione			400.000,00
6.1.2	Attività istituzionale dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo-forestale - ARSIA	a	Animazione dello sviluppo agricolo e rurale	1.300.000,00
		b	Attività istituzionale ARSIA	1.970.000,00
		c	Interventi per il settore olivicolo-oleario	50.000,00
		d	Interventi per il settore vitivinicolo	60.000,00
		e	Progetto Si.e.na	10.000,00
		f	Valorizzazione DOP e IGP	20.000,00
		g	interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura	414.000,00
		h	Valorizzazione dei prodotti agroalimentari mediante il marchio collettivo della Regione	30.000,00
		i	Commissione Distretti Rurali	30.000,00

		l	Progetto OGM Free	100.000,00
		m	attività faunistico-venatoria	50.000,00
6.1.3	Attività di promozione economica dei prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CEE n. 2092/91) ed a marchio Agriqualità (l.r. n. 25/99)	a	Promozione economica dei prodotti ottenuti con il metodo dell'agricoltura ed a marchio Agriqualità	1.046.505,06
		b	Promozione economica dei prodotti agricoli ed agroalimentari	700.000,00
6.1.4	Partecipazione della Regione Toscana, nelle materie inerenti lo sviluppo rurale, a società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto pubblico o privato sia regionali, nazionali ed europei			130.000,00
6.1.5	Investimenti nelle aziende	a	Investimenti nelle aziende zootecniche	1.000.000,00
		b	Investimenti nelle aziende apistiche	100.000,00
		c	Investimenti nelle aziende zootecniche per contrastare la diffusione di epizoozie	277.327,62
		d	Investimenti nelle aziende zootecniche per la protezione dagli animali predatori	500.000,00
		e	Investimenti nelle aziende biologiche	1.495.719,00
6.1.6.	Aumento della competitività degli allevamenti attraverso azioni di miglioramento genetico delle specie e razze di interesse zootecnico	a	Sostegno alla attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e alla esecuzione dei controlli funzionali delle specie e razze animali aventi interesse zootecnico	2.000.000,00
		b	Incentivazione all'acquisto e all'impiego di animali iscritti nei libri genealogici e nei registri anagrafici	250.000,00
		c	Valutazione genetica degli animali da riproduzione	150.000,00
		d	Promozione della partecipazione a momenti di scambio tra allevatori che detengono animali iscritti a libri genealogici o a registri anagrafici	150.000,00
6.1.7	Sostegno alle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli	b	Sostegno ai centri per la selezione genetica degli animali di interesse zootecnico per aumentare la qualità genetica del bestiame sul territorio regionale	500.000,00
		c	Contributi straordinari a Enti Pubblici territoriali e loro forme aggregative per il miglioramento funzionale delle loro strutture deputate alle attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli	1.000.000,00

6.1.9	Incentivi per la costituzione di consorzi ed altre forme associative tra gli addetti del settore agricolo-forestale			400.000,00
6.1.10	Distretti Rurali			50.000,00
6.1.11	Progetto regionale "filiera corta" - Rete regionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli toscani			700.000,00
6.1.12	Valorizzazione della filiera ippica	a	Strutturazione e miglioramento dell'offerta di servizi di ammansimento e doma del cavallo	75.000,00
		b	Iniziative di qualificazione delle produzioni equine toscane attraverso allestimenti di spazi idonei alla valorizzazione e commercializzazione di cavalli	75.000,00
		c	Convenzione Ispettorato Logistico dell'Esercito presso le strutture del CEMIVET di Grosseto	250.000,00
6.1.13	Interventi a favore delle filiere produttive vegetali ed a supporto dell'attività della giunta			60.000,00
6.1.14	Interventi a tutela della sanità animale e pubblica	a	Contributi allo smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda	400.000,00
		b	Realizzazione di punti stoccaggio delle carcasse degli animali morti per il successivo invio agli impianti di smaltimento	343.220,60
		c	Contenimento delle epizoozie	1.192.786,10
		e	Interventi urgenti per gli allevatori in regime de minimis	400.000,00
		f	Indennizzi integrativi per l'abbattimento dei capi animali a seguito di obbligo da parte dell'autorità sanitaria	104.569,00
6.1.15	Promozione di progetti di sviluppo zootecnico realizzati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le regioni Lazio e Toscana			270.000,00
6.1.16	Difesa delle produzioni agricole vegetali dalle fitopatie			10.000,00
6.1.17	Contributi per l'assicurazione alle produzioni agricole e zootecniche	a	Erogazione di un contributo per ridurre gli oneri assicurativi a carico dei produttori agricoli a difesa dalle avversità atmosferiche e zootecniche	670.000,00
		b	Erogazione di un contributo per ridurre gli oneri assicurativi a carico dei produttori agricoli a difesa del bestiame soggetto a predazione	150.000,00
6.1.18	Attività di divulgazione in merito alla assicurabilità delle produzioni agricole e zootecniche da eventi atmosferici ed epizoozie			100.000,00
6.1.19	Erogazione di indennizzi per la salvaguardia dei redditi dagli eventi climatici avversi e dalle calamità naturali riconosciute e ritenute ammissibili ai sensi del Dlgs 102/2004			5.321.489,12

6.1.20	Sostegno alle attività di prevenzione dei danni alle colture causate dalla fauna selvatica			878.000,00
6.1.22	Contributi finanziari in favore dei CAA per lo svolgimento delle attività di assistenza procedimentale in favore di Province, Comunità Montane ed Artea di cui alla LR 11/98.			2.300.000,00
6.1.23	Progetto sperimentale per la divulgazione delle modalità di accesso e uso del sistema informativo ARTEA			50.000,00
6.1.24	Interventi in materia di credito agrario			800.000,00
6.1.25	Partecipazione a progetti di Cooperazione Internazionale - Area Rurale Obiettivo 3			230.000,00
6.2.1	Conservazione delle risorse genetiche animali			75.000,00
6.2.2	Conservazione delle risorse genetiche vegetali			50.000,00
6.2.4	Aiuto agli agricoltori e allevatori per il rispetto di requisiti obbligatori			1.000.000,00
6.2.5	Promozione e sostegno della valorizzazione dei prodotti enogastronomici e del territorio toscano attraverso la creazione e gestione di percorsi turistici del vino, dell'olio e dei sapori			300.000,00
6.2.6	Attività inerenti il Protocollo di intesa Regione Toscana/Slow Food Toscana e attività di educazione alimentare			125.000,00
6.2.7	Promozione dell'impiego di alimenti biologici, tipici, tradizionali e da Agriqualità nelle mense pubbliche della toscana e sviluppo di azioni di educazione alimentare e di aggiornamento professionale	b	Azioni di educazione alimentare	700.000,00
6.2.8	Interventi per l'informazione e l'educazione sull'apicoltura			110.000,00
6.2.11	Iniziative per la razionalizzazione della gestione delle risorse idriche nell'agricoltura toscana	a	Realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione delle risorse superficiali e al risparmio idrico per il supporto all'irrigazione.	1.467.000,00
6.2.13	Contributo regionale per lo svolgimento di attività delegate ed istituzionale relative alla gestione faunistico-venatoria	a	Esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni	263.400,00
		b	Esercizio delle funzioni attribuite alle Province	526.800,00
		c	Contributo alle associazioni venatorie per le proprie attività e iniziative istituzionali	219.500,00
6.2.14	Sostegno alle attività di valorizzazione dell'ambiente e della fauna di interesse regionale	a	Iniziative e attività di educazione e propaganda di interesse regionale in favore dell'ambiente e della fauna	827.000,00
		b	Programmi di gestione faunistico-ambientale	698.281,41
6.2.15	Usi civici del territorio - spese relative alla gestione delle competenze in materia di usi civici			60.000,00
6.3.1	Interventi urgenti e straordinari per l'azienda regionale agricola di Alberese - lr 27 luglio 1995, n. 83			200.000,00

6.3.2	Liquidazione degli importi dovuti a determinati beneficiari per la conclusione di procedimenti amministrativi avviati nella programmazione precedente alla attuazione del Piano agricolo Regionale	10.000,00
Piano della Comunicazione		(**) 250.000,00
Piano Pesca marittima e acquacoltura - corrente		493.907,25
Piano Pesca marittima e acquacoltura - investimento		922.212,25
Piano pesca acque interne		(*) 1.620.000,00
Piano faunistico venatorio		5.750.900,00
Risorse destinate al monitoraggio e alla valutazione del Piano		100.000,00
Risorse disponibili per interventi urgenti ed imprevisti		1.315.626,05
Fondo di rotazione per anticipazione dei finanziamenti dovuti da AGEA		1.000.000,00
Risorse destinate all'assistenza tecnica a supporto dell'operatività del sistema informativo		80.000,00
TOTALE RISORSE DEL PIANO AGRICOLO REGIONALE PER L'ANNO 2009		46.728.243,46

(*) Risorse comprendenti gli importi già assegnati con Decreto Dirigenziale 25 giugno 2008, n. 3167.

(**) Risorse già impegnate per euro 7.893,00 con D.D. 22 gennaio 2010, n. 289 (per euro 2.687,00) e con ordinativi di spesa 29 gennaio 2010, nn. 92, 93, 94 e 95 (per complessivi euro 5.206,00)

Allegato C

Legge Regionale 24 gennaio 2006, n. 1

Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale

Deliberazione di Consiglio Regionale 23 dicembre 2008, n. 98

PIANO AGRICOLO REGIONALE 2008-2010**DOCUMENTO DI ATTUAZIONE PER L'ANNO 2010***ALLEGATO C**“Schede di attuazione delle misure e delle azioni del Piano - annualità 2010”*

Direzione Generale dello Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole Zootecniche

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.1**Codice misura**

6.1.1

Titolo misura

Servizi di sviluppo agricolo e rurale L.R. 34/01 – Azioni di animazione dello Sviluppo agricolo-rurale di significativa valenza territoriale. Azioni di comunicazione integrata fra i diversi soggetti operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo: divulgazione, dimostrazione, informazione sulle iniziative dello sviluppo rurale condotte direttamente od anche in collaborazione con i mezzi di comunicazione.

Titolo azione

-

Descrizione della misura

Con le risorse attribuite alla misura, le Amministrazioni provinciali, ai sensi della l.r. 34/01, art. 2 comma 1 lettere a) e d) possono realizzare attività di animazione, di comunicazione, di trasferimento o d'informazione in materia di sviluppo agricolo rurale.

Per le attività di **animazione rurale** sono ammesse al finanziamento attività che le Province intendono realizzare per promuovere lo sviluppo rurale dei territori, intervenendo sui molteplici aspetti legati alle opportunità di sviluppo ed alle esigenze espresse dalle comunità locali, favorendo la collaborazione tra i diversi soggetti e la formazione di partenariati locali.

La programmazione degli interventi dovrà essere definita a seguito di processi partecipativi ("bottom up") che coinvolgano i soggetti pubblici (Provincia, Comunità Montane, Comuni) e privati (rappresentanze categorie agricole e produttive in genere, associazioni, volontariato, singoli interessati allo specifico argomento del progetto ecc.) potenzialmente coinvolti dallo sviluppo delle aree rurali.

Tali azioni hanno le seguenti caratteristiche:

- sono rivolte prioritariamente a creare e rafforzare reti di interazione tra soggetti rurali, a favorire la cooperazione tecnico-economica tra imprese, ad intervenire su specifici problemi ambientali locali, a valorizzare il patrimonio culturale e ambientale locale;
- realizzano significative integrazioni finanziarie attraendo risorse private e/o pubbliche, complementari a quelle messe a disposizione dalla Regione e dalla Provincia, per la realizzazione del progetto;
- risultano complementari ad interventi analoghi che beneficiano di risorse finanziarie provenienti da diversi piani ed iniziative locali, regionali, statali, e comunitarie (es. PSR) evitando sovrapposizioni di finanziamenti;
- realizzano un elevato coinvolgimento di tutti i soggetti partecipanti e delle popolazioni rurali interessate dal progetto.

I progetti di animazione dovranno avere i seguenti contenuti:

- Descrizione quantificabile degli obiettivi progettuali;
- Indicazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti, rispettive competenze;
- Indicazione delle risorse pubbliche e private disponibili;
- Metodologia di lavoro, fasi e tempi;
- Descrizione dei risultati attesi;
- Indicazione dei prodotti disponibili alla fine del progetto;
- Indicazione delle metodologie per il monitoraggio e la valutazione dei progetti.

Le attività di **comunicazione, trasferimento ed informazione** sono riferite al complesso degli interventi che le Amministrazioni Provinciali possono mettere in atto nei rispettivi territori di competenza per promuovere in generale la diffusione della conoscenza in agricoltura. Possono quindi essere finanziate attività divulgative tradizionali quali incontri, visite guidate, convegni e seminari rivolti agli operatori del settore agricolo, la produzione di materiale informativo (opuscoli, schede tecniche, pubblicazioni ecc.) sui principali aspetti dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Toscana.

Sono escluse attività riferibili a qualsiasi forma di pubblicità di prodotti e produttori e dei relativi marchi.

Le azioni previste possono riguardare anche l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, servizi telematici e programmi televisivi limitatamente alla pubblicazione di informazioni di natura tecnico scientifica, di conferenze, di iniziative di ricerca e/o di risultati.

Le iniziative di interesse "strategico" di livello generale, anche condotte mediante l'impiego dei principali mezzi di comunicazione, sono realizzate dall'ARSIA.

Qualora il prestatore di servizi prescelto sia rappresentativo di particolari categorie (es. Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni produttori ecc.) dovrà garantire l'accesso al servizio a tutti i soggetti interessati e non solo ai propri associati.

Beneficiari

Ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 34/01, i soggetti beneficiari dei servizi di sviluppo sono:

gli agricoltori singoli ed associati e gli operatori del settore agro-forestale;

i privati che, operando nei diversi settori economici locali, partecipano direttamente ad iniziative specifiche di sviluppo agricolo-rurale.

Le Amministrazioni provinciali, competenti in materia ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 34/01, selezionano i soggetti attuatori nel rispetto di quanto definito all'articolo 5 commi 1 e 2 della stessa legge.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Le limitazioni sono riferite a quanto sopra indicato, in relazione all'esclusione di attività riferibili a qualsiasi forma di pubblicità di prodotti e produttori e dei relativi marchi e alle garanzie di accesso ai soggetti beneficiari interessati.

Forma del sostegno

L'importo assegnato alle Amministrazioni provinciali, nell'ambito del Piano finanziario della presente delibera, è ripartito con decreto dirigenziale del Settore competente, per il 90% delle risorse, secondo i criteri riportati nella seguente tabella e, per il 10%, aritmeticamente. I dati riportati nelle singole colonne dei parametri saranno eventualmente aggiornati.

Prov..	un. Loc. attive*	%	SAU	%	UBA **	%	% totale
AR	7.418	15,80%	111.526	13,00%	24.531	15,61%	14,80%
FI	7.068	15,06%	123.953	14,45%	15.158	9,64%	13,05%
GR	10.332	22,01%	206.580	24,09%	55.391	35,24%	27,11%
LI	2.969	6,32%	37.351	4,35%	4.147	2,64%	4,44%
LU	3.242	6,91%	29.556	3,45%	6.613	4,21%	4,85%
MS	1.229	2,62%	19.651	2,29%	4.636	2,95%	2,62%
PI	4.265	9,09%	108.820	12,69%	15.174	9,65%	10,48%
PT	3.917	8,34%	25.362	2,96%	4.326	2,75%	4,68%
PO	626	1,33%	10.098	1,18%	703	0,45%	0,99%
SI	5.876	12,52%	184.800	21,55%	26.492	16,86%	16,97%
TOT.	46.942	100,00%	857.699	100,00%	157.171	100,00%	100,00%

* Unità locali attive. Dati Unioncamere

** Unità bovine adulte - (UBA) Bovini, ovini, caprini e suini

Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e patrimonio zootecnico (UBA)
- dati censimento agricoltura

Le risorse sono erogate a favore delle Province subordinatamente alla trasmissione, al Settore Produzioni agricole vegetali, dei rispettivi piani annuali redatti secondo quanto previsto all'articolo 10 comma 1 della L.R. 34/2001. Il mancato invio, entro il 30 settembre dell'anno corrente, determina la revoca del finanziamento a favore dell'Amministrazione provinciale. Le risorse non corrisposte rientrano nelle disponibilità del PAR per l'eventuale finanziamento di altre iniziative.

Priorità

-

Spese ammissibili

Per le attività di animazione rurale risultano ammissibili spese per :

- personale impiegato nell'attività di consulenza all'animazione (compreso rimborso spese di viaggio e soggiorno);
- preparazione della documentazione prodotta e sua diffusione.

Il costo di tali azioni è a totale carico della Provincia salvo i casi in cui le stesse azioni siano condotte in partenariato con altri soggetti, pubblici o privati.

Per le attività di comunicazione, trasferimento ed informazione risultano ammissibili spese per :

- personale impiegato nell'attività di consulenza (compreso rimborso spese di viaggio e soggiorno);
- preparazione della documentazione;
- organizzazione di incontri divulgativi, seminari, convegni (affitto locali, preparazione materiale informativo, spese viaggio relatori ecc.);
- acquisto spazi su mezzi di comunicazione di massa, programmi radio televisivi, servizi telematici.

Relativamente all'acquisto di spazi in programmi radio televisivi, mezzi di comunicazione di massa e servizi telematici sono ammissibili le sole spese direttamente riferibili a pubblicizzazione di informazioni di natura tecnico-scientifica, di conferenze, di iniziative di ricerca e/o di risultati, escludendo qualsiasi forma di pubblicità di prodotti e/o produttori.

I costi di tali azioni possono essere a totale carico pubblico od integrati da risorse finanziarie private complementari.

Responsabile del procedimento

Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 34/01.

Modalità attuative e scadenze

Le Province entro il 30 settembre dell'anno corrente procedono ad approvare i piani annuali per l'attivazione degli interventi di loro competenza di cui all'articolo 2 comma 1 lettere a) d) della l.r. 34/2001 e a trasmetterli al competente Settore della Giunta regionale che dispone, con decreto dirigenziale, il trasferimento da parte di ARTEA delle risorse spettanti a ciascuna Provincia.

Successivamente avviano le procedure di selezione dei soggetti attuatori mediante le procedure previste dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di appalti di pubblici servizi (art. 5 commi 1 e 2 L.R. 34/01).

Le Province curano inoltre la coerenza e la non sovrapposizione delle attività da realizzare, rispetto ad interventi analoghi finanziati nell'ambito di iniziative locali, regionali, statali e comunitarie (esempio PSR misura 111, progetti ARSIA di trasferimento delle innovazioni ecc...)

A conclusione delle suddette procedure concorsuali, approvano i programmi attuativi annuali, come previsto all'articolo 10 comma 2 della l.r. 34/2001 e ne danno comunicazione alla Giunta regionale.

Per le azioni da realizzare i cui attuatori sono selezionati mediante le procedure di evidenza pubblica indicate in precedenza, i termini e le modalità di erogazione dei finanziamenti, di prestazione dei servizi verifica e controllo da parte della Provincia sono indicati nei relativi contratti di affidamento dei servizi.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.2**Codice misura**

6.1.2

Titolo misura

Attività istituzionale dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore agricolo-forestale - ARSIA

Titolo azione

-

Descrizione della misura

L'ARSIA nell'ambito del piano annuale di attività:

- Sviluppa azioni di sostegno alla diffusione ed al trasferimento dell'innovazione nel settore agricolo, forestale ed agroindustriale per la promozione della ricerca e dello sviluppo sperimentale d'interesse regionale;
- assume iniziative di formazione e di aggiornamento dei tecnici in raccordo con il sistema regionale della formazione;
- gestisce sistemi d'informazione, monitoraggio e supporto finalizzati allo sviluppo agricolo e rurale anche attraverso l'attivazione di reti telematiche;
- svolge attività di coordinamento tecnico dei servizi di sviluppo agricolo e rurale nonché attività di assistenza tecnica specialistica in materia di difesa delle colture agrarie e delle foreste, di informazione agrometeorologica, di tutela della sicurezza degli operatori agricoli e forestali, della salvaguardia dell'ambiente naturale, del risparmio energetico e della razionalizzazione dei mezzi di produzione con particolare attenzione ai temi legati all'uso corretto delle risorse idriche;
- realizza analisi di scenario settoriali e territoriali, la rilevazione e la raccolta di dati sui sistemi produttivi agricolo-forestali e dei territori rurali;
- realizza azioni di sostegno per lo sviluppo dell'acquacoltura e delle produzioni ittiche nonché per la corretta gestione della fauna selvatica;
- svolge attività per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari per l'introduzione dei sistemi di qualità in agricoltura, per la tutela della biodiversità attraverso la valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali;
- svolge attività di controllo tecnico e vigilanza sui prodotti e sui processi produttivi agricoli ed agroalimentari;
- partecipa, in raccordo con la Giunta regionale a progetti d'interesse interregionale, nazionale, comunitario ed internazionale;
- svolge le altre attività attribuite da leggi o da atti di programmazione regionali.

Beneficiari

ARSIA

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

-

Forma del sostegno

Tipologia e quantificazione del sostegno, sono contenute nel piano finanziario della presente delibera attuativa. Le risorse previste per le diverse linee di intervento sono erogate per intero all'ARSIA, salvo diversa disposizione, ove ritenuto necessario, prevista con decreto del Settore competente della D.G. Sviluppo Economico responsabile del procedimento.

Priorità

-

Spese ammissibili

-

Responsabile del procedimento

Settori competenti della D.G. Sviluppo Economico, per le singole linee di intervento.

Modalità attuative e scadenze

Ai sensi della legge regionale 2 del 2009, la Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno definisce le direttive per la proposta del piano annuale di attività dell'ARSIA per l'anno successivo. Le direttive sono inviate alla Commissione Consiliare competente che entro 30 giorni si pronuncia. Scaduto il termine di 30 giorni la Giunta regionale può procedere all'approvazione.

Entro il 31 ottobre di ogni anno l'ARSIA trasmette la proposta di Piano alla Giunta regionale che, entro il 31 dicembre, l'approva e ne dà comunicazione al Consiglio regionale.

Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore dell'ARSIA entro il 31/10 dell'anno precedente cui si riferisce. La Giunta regionale lo approva previo parere del Consiglio regionale che si deve esprimere entro 60 giorni dal ricevimento. Il bilancio d'esercizio è adottato dal direttore entro il 30/04 dell'anno successivo a cui si riferisce l'esercizio e trasmesso alla Giunta regionale che lo invia al Consiglio regionale per l'approvazione.

Per quanto attiene il finanziamento delle risorse per iniziative a supporto dello sviluppo agricolo e rurale (l.r. 34/01) e per le attività istituzionali di competenza ARSIA (l.r. 2/2009 art. 1) il Settore Produzioni Agricole Vegetali provvederà con proprio decreto a disporre il trasferimento delle risorse da parte di ARTEA. Per le altre linee di intervento di cui al piano finanziario, ove ritenuto necessario, la competente struttura della D.G. Sviluppo Economico può richiedere ad ARSIA la redazione di uno specifico progetto di attività riportante il dettaglio delle iniziative da realizzare. Nel corso dell'anno l'Agenzia e ed il Settore responsabile del procedimento, collaborano, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione delle iniziative previste. L'Agenzia garantisce la gestione amministrativa del progetto e relaziona sulla sua realizzazione.

Gli importi assegnati all'ARSIA per la realizzazione delle diverse azioni sono erogate subordinatamente all'approvazione della presente delibera attuativa del PAR, dai diversi settori competenti della Giunta regionale che ne dispongono, con decreto dirigenziale, il trasferimento da parte di ARTEA.

Entro il 30 giugno l'ARSIA presenta alla Giunta regionale una relazione sull'avanzamento del Piano, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della legge regionale 2/2009, secondo uno schema proprio definito dall'Agenzia e concordato con la DG Sviluppo Economico.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.3, azione a**Codice misura**

6.1.3

Titolo misura

Attività di promozione economica dei prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CE n. 834/07) ed a marchio Agriqualità (L.R. n 25/99).

Titolo azione

Azione a: Promozione economica dei prodotti ottenuti con il metodo dell'agricoltura ed a marchio Agriqualità

Descrizione della misura

Con la presente misura la Regione Toscana può integrare le risorse previste nel Piano Promozionale di cui alla Legge regionale 14 aprile 1997, n. 28, nell'ambito delle attività previste nei settori dei prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica ed a marchio Agriqualità.

Beneficiario

Toscana Promozione (soggetto gestore della misura); possono aderire alle iniziative promosse da Toscana Promozione le imprese agricole singole ed associate, le imprese appartenenti alla filiera di produzione/trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari e le imprese operanti nel campo della comunicazione, del turismo enogastronomico e dei servizi alle imprese agricole ed agroalimentari.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

-

Forma del sostegno

Erogazione delle risorse necessarie per attivare gli interventi previsti.

Priorità

-

Spese ammissibili

-

Responsabile del procedimento

Settore Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare

Modalità attuative e scadenze

Successivamente all'inserimento di una proposta relativa alla presente misura nella Delibera attuativa del PRSE 2007/2010 relativa alle attività di promozione economica il Settore responsabile del procedimento dà mandato ad ARTEA di trasferire le risorse specificate a Toscana Promozione.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.3, azione b**Codice misura**

6.1.3

Titolo misura

Attività di promozione economica dei prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CE n. 834/07) ed a marchio Agriqualità (L.R. n 25/99).

Titolo azione

Azione b: Promozione economica dei prodotti agricoli ed agroalimentari

Descrizione della misura

Secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.4 “Il Piano Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE) 2007-2010 - attività di promozione economica settore agricolo ed agroalimentare” del Piano Agricolo Regionale, la Giunta Regionale, nell'ambito della presente azione può integrare le risorse previste nel Piano Promozionale di cui alla Legge regionale 14 aprile 1997, n. 28, nell'ambito delle attività previste nei settori dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

Beneficiario

Toscana Promozione (soggetto gestore della misura); possono aderire alle iniziative promosse da Toscana Promozione le imprese agricole singole ed associate, le imprese appartenenti alla filiera di produzione/trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari e le imprese operanti nel campo della comunicazione, del turismo enogastronomico e dei servizi alle imprese agricole ed agroalimentari.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

-

Forma del sostegno

Erogazione delle risorse necessarie per attivare gli interventi previsti.

Priorità

-

Spese ammissibili

-

Responsabile del procedimento

Settore Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare

Modalità attuative e scadenze

Successivamente all'inserimento di una proposta relativa alla presente misura nella Delibera attuativa del PRSE 2007/2010 relativa alle attività di promozione economica il Settore responsabile del procedimento dà mandato ad ARTEA di trasferire le risorse specificate a Toscana Promozione.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.4, azione a**Codice misura**

6.1.4

Titolo misura

Partecipazione della Regione Toscana, nelle materie inerenti lo sviluppo rurale, a società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto pubblico o privato sia regionali, nazionali ed europei

Titolo azione

Azione a: Partecipazione della Regione Toscana all'Ente autonomo mostra mercato vini a denominazione di origine e pregio di Siena

Descrizione della misura

La misura consiste nel pagamento della quota prevista dalla l.r. 39/84 da parte della Regione Toscana, in qualità di socio all'Ente.

Beneficiari

Ente autonomo mostra mercato vini a denominazione di origine e pregio di Siena

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

-

Forma del sostegno

Partecipazione alle spese di funzionamento dell'Ente

Priorità

-

Spese ammissibili

-

Responsabile del procedimento

Settore Produzioni Agricole e Vegetali.

Modalità attuative e scadenze

Ai sensi della L.R. 39/84 la Regione Toscana concede all'Ente autonomo mostra mercato vini a denominazione di origine e pregio di Siena, un contributo annuale destinato al concorso nelle spese di funzionamento dell'Ente. L'Assemblea dei Soci, successivamente all'approvazione del Bilancio preventivo dell'Ente, delibera in relazione all'importo del contributo annuale, e la sua ripartizione, in base a quanto stabilito dal proprio Statuto. Su specifica richiesta dell'Ente, il settore responsabile del procedimento dispone, con decreto dirigenziale, il trasferimento da parte di ARTEA delle risorse spettanti.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.5, azione d**Codice misura**

6.1.5

Titolo misura

Investimenti nelle aziende.

Titolo azione

Azione d: investimenti nelle aziende per la tutela del patrimonio zootecnico regionale soggetto a predazione attraverso la realizzazione di opere di prevenzione con erogazione dei fondi agli Enti competenti

Descrizione della misura

Con la presente misura la Regione Toscana trasferisce fondi alle Amministrazioni Provinciali, alle Comunità Montane o alle Unioni dei Comuni (ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 26 giugno 2008, n. 37) per l'erogazione di contributi di cui all'art. 2 della L.R. n. 26 del 4 febbraio 2005 "Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione" così come disciplinato dal Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 8 maggio 2006 n. 15/R.

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento n. 15/R i fondi disponibili sono ripartiti annualmente tra le Amministrazioni Provinciali, le Comunità Montane e le Unioni dei Comuni (ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 26 giugno 2008, n. 37) con le modalità stabilite dall'art. 13 dello stesso regolamento.

Beneficiari

Imprenditori agricoli che esercitano attività di allevamento.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli che esercitano attività di allevamento nei Comuni in cui sia stata accertata, od ipotizzata, la presenza di animali predatori ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 8 maggio 2006 n. 15/R.

Forma del sostegno

Contributi in conto capitale secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2 della L.R. 26/2005 con i massimali ivi previsti e dal relativo regolamento di attuazione.

Priorità

-

Spese ammissibili

Sono ammesse le spese previste dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 10 del regolamento n.15/R/2006

Responsabile del procedimento

Settore Difesa delle Produzioni Agricole e Usi Civici per la ripartizione dei fondi - Amministrazioni Provinciali, Comunità Montane e Unioni dei Comuni (ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 26 giugno 2008, n. 37) per l'attuazione del capo 2 della L.R. 26/2005.

Modalità attuative e scadenze

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n. 15/R/2006 il Settore Difesa delle Produzioni Agricole e Usi Civici assegna, entro il 31 marzo, le risorse agli Enti competenti secondo i parametri previsti dallo stesso articolo al fine di realizzare opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione.

Contestualmente qualora necessario la Provincia può emanare il Bando anche per l'intero territorio provinciale acquisito il parere obbligatorio delle Comunità Montane o delle Unioni dei Comuni ricadenti nel territorio della stessa, tale scelta è comunicata al Settore competente regionale che rimodula l'importo alla provincia.

Entro il 1 ottobre gli Enti devono presentare l'elenco progetti ammessi e l'importo complessivo in base al quale sarà effettuata la rimodulazione di cui alla lett. B dell'art. 13 del D.P.G.R. 8 maggio 2006 n. 15/R

La regione ripartisce ed assegna agli Enti quanto risultato dalla rimodulazione sopraindicata.

Gli Enti trasmettono ad ARTEA gli elenchi dei beneficiari per la liquidazione.

Entro il 1 ottobre gli Enti competenti presentano l'elenco di cui alla lett. B dell'art. 13 del Regolamento 8 maggio 2006 n. 15/R.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.6, azione a**Codice misura**

6.1.6

Titolo misura

Aumento della competitività degli allevamenti attraverso azioni di miglioramento genetico delle specie e razze di interesse zootecnico.

Titolo azione

Azione a: Sostegno alle attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e alla esecuzione dei controlli funzionali delle specie e razze animali aventi interesse zootecnico

Descrizione della misura

Con la presente misura la Regione Toscana eroga i contributi relativi alle attività di tenuta dei libri genealogici (LL.GG) ed alla esecuzione dei controlli funzionali (CC.FF), che sono stabilite dalla Legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale” e sue successive modifiche ed integrazioni.

Beneficiari

Associazione Regionale Allevatori della Toscana (A.R.A), ai sensi della Delibera di Giunta regionale 21 dicembre 2009, numero 1182.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

-

Forma del sostegno

Il sostegno erogato consiste in un contributo fino al 100% della spesa ammessa per quanto riguarda la tenuta dei libri genealogici e fino al 70% per quanto riguarda la esecuzione dei controlli funzionali, con eventuali ulteriori limitazioni e specificazioni che potranno essere previste con successivo decreto dirigenziale attuativo della misura.

Priorità

-

Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

- a) Spese relative al personale, comprese le spese inerenti la gestione informatizzata dei certificati di intervento fecondativo;
- b) Spese per l'acquisto di beni strumentali;
- c) Spese di esercizio;
- d) Quote associative ad associazioni nazionali;
- e) Spese generali.

Un ulteriore dettaglio delle spese ammissibili potrà essere previsto con successivo decreto dirigenziale attuativo della misura.

Responsabile del procedimento

Il Settore Produzioni Agricole Zootecniche è responsabile per l'istruttoria della domanda di contributo e della richiesta di saldo, nonché per l'assegnazione dei contributi medesimi.

Modalità attuative e scadenze

La presente azione è attuata con le modalità previste in apposito decreto dirigenziale di attuazione che sarà definito dal Settore Responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente delibera. Con tale decreto sarà inoltre definita la documentazione da allegare alla richiesta.

La misura è attuata nel rispetto della seguente tempistica:

- 30 novembre dell'anno in corso: termine per la presentazione della domanda di contributo per l'anno successivo, alla quale dovrà essere allegato il relativo preventivo di spesa. Per l'anno 2010 il termine per la presentazione della domanda di contributo è stabilito in 60 giorni dalla data del decreto di attuazione della misura.

- Entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda il Settore Responsabile del procedimento provvede alla conclusione dell'istruttoria per la definizione delle spese ammissibili e del conseguente contributo ammissibile;
- Compatibilmente con l'approvazione della ripartizione delle risorse del Piano fra le misure, il Settore Responsabile del procedimento provvede alla assegnazione del contributo alla Associazione ed eventualmente a dare mandato ad ARTEA di erogare un anticipo (pari al massimo all'80% di quanto ammesso) dietro presentazione di idonea fideiussione rilasciata con le modalità previste da ARTEA;
- 31 marzo dell'anno successivo a quello cui la richiesta si riferisce: termine per la richiesta di accertamento finale delle spese sostenute, con allegata tutta la documentazione che sarà definita nel richiamato decreto dirigenziale di attuazione;
- Entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di saldo del contributo il Settore Responsabile del procedimento provvede a concludere l'istruttoria di saldo e a dare mandato ad ARTEA di liquidare gli importi dovuti

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.6, azione b**Codice misura:**

6.1.6

Titolo misura:

Aumento della competitività degli allevamenti attraverso azioni di miglioramento genetico delle specie e razze di interesse zootecnico

Titolo azione:

Azione b: Incentivazione all'acquisto e all'impiego di animali iscritti nei libri genealogici e nei registri anagrafici.

Descrizione della misura:

La presente misura prevede l'erogazione di contributi per l'acquisto di animali riproduttori maschi e femmine delle specie e razze di interesse zootecnico. Il sostegno viene corrisposto come contributo in conto capitale a fronte della spesa sostenuta per l'acquisto degli animali, secondo i tassi previsti al paragrafo "Forma del sostegno".

La misura è attuata nell'ambito del Reg CE n. 1535/07 della Commissione del 20/11/2007 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della CE agli aiuti "de minimis" nel settore delle produzioni dei prodotti agricoli.

Beneficiari

Sono beneficiari della presente azione gli allevatori in forma singola od associata, i centri di produzione di materiale seminale ed embrionale, i centri per la esecuzione di test di valutazione genetica degli animali, i centri di supporto alla attività selettiva e i centri per la conservazione e valorizzazione delle popolazioni autoctone.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Per le domande presentate entro il 31/12/2009, così come previsto dalla Delibera di Giunta regionale 26 ottobre 2009, numero 932, Allegato E, sono fatte salve le limitazioni e condizioni specifiche di accesso stabilite dalla Delibera C.R n. 144/98 e s.m.i., dalla Delibera CR 55/2006 e dalla D.G.R n. 1055/04.

Per le domande presentate successivamente al 1 gennaio 2010 sono ammessi a contributo esclusivamente gli animali riproduttori iscritti nei libri genealogici (LLGG) o registri anagrafici (RRAA) di razza. Gli animali oggetto di acquisto devono ottemperare, sia per quanto riguarda gli allevamenti di provenienza che per i singoli capi, alle norme sanitarie nazionali e regionali in vigore al momento della presentazione della domanda.

Il richiedente deve condurre un allevamento di capi della stessa razza dei riproduttori acquistati. Fanno eccezione i maschi della specie equina, per i quali l'allevamento di destinazione può essere di soggetti di razza diversa da quella del riproduttore acquistato, purché l'utilizzo dello stallone di razza diversa da quella delle fattrici sia previsto dal regolamento del libro genealogico o registro anagrafico della razza della fattrice medesima.

La finanziabilità delle domande è limitata alle risorse specificamente stanziare di anno in anno dalla delibera di attuazione del PAR.

Forma del sostegno.

È concedibile un contributo fino al 40% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori maschi e fino al 25% per l'acquisto di riproduttori femmine. La percentuale di contribuzione potrà essere ridotta in misura proporzionale secondo le risorse disponibili e le richieste presentate e secondo le modalità previste nel bando di attuazione.

In ogni caso il contributo massimo erogabile non può superare gli importi previsti dal Reg CE n. 1535/07 della Commissione del 20/11/2007 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della CE agli aiuti "de minimis" nel settore delle produzioni dei prodotti agricoli.

Priorità

Per le domande presentate entro il 31/12/2009, così come previsto dalla Delibera di Giunta regionale 26 ottobre 2009, numero 932, Allegato E, sono fatte salve le priorità stabilite con Delibera CR 55/2006.

Per le domande presentate successivamente al 1 gennaio 2010 è stabilito il seguente ordine di priorità:

- a) Maschi e femmine di capi di qualunque razza e specie appartenenti alle razze autoctone allevate in Toscana ed iscritte ai RR.AA di riferimento
- b) Soggetti maschi appartenenti alla specie ovina e caprina genotipizzati e portatori dei geni ARR/ARR di resistenza alla scrapie e soggetti femmine delle stesse specie genotipizzati e portatori dei geni ARR/ARX di resistenza alla scrapie.

- c) Maschi bovini di razze da carne.
- d) Maschi ovini e caprini non genotipizzati o con genotipo diverso da quello di cui alla lettera b).
- e) Maschi equini ed asinini.
- f) Maschi bovini di razze da latte.
- g) Femmine ovine e caprine non genotipizzate o con genotipo diverso da quello di cui alla lettera b).
- h) Femmine bovine di razze da carne.
- i) Femmine bovine di razze da latte.
- l. Femmine equine ed asinine.

I criteri di priorità sono applicati a livello regionale. Le priorità sono assolute e prevedono il finanziamento delle domande che ricadono in una specifica tipologia solo quando siano state soddisfatte tutte le domande ricadenti nella tipologia precedente.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto dell'animale riproduttore nei limiti dell'importo previsto con specifico atto del settore regionale responsabile del procedimento.

Il beneficiario non può superare 7.500 euro di contributi nel triennio nell'ambito del regime de minimis..

Responsabile del procedimento.

Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2009 sono fatte salve le disposizioni contenute nella Delib. C.R. 144/98 e successive modifiche e integrazioni, compresa la ripartizione delle competenze.

Per le domande presentate a partire dal 1 gennaio 2010 il Settore Produzioni Agricole Zootecniche è responsabile della liquidazione delle risorse ad ARTEA e della approvazione della graduatoria unica a livello regionale. Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria riguardante l'ammissibilità della domanda ed il collaudo dei capi acquistati sono di pertinenza delle Province, delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni [ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 26 giugno 2008, n. 37], per il territorio di loro pertinenza.

Modalità attuative e scadenze

Per le domande presentate entro il 31/12/2009 sono fatte salve le modalità di formazione delle graduatorie, nonché gli adempimenti previsti dalla Delibera C.R. n. 144/98 e s.m.i. e dalla Delibera C.R. 55/2006; entro 30 giorni dalla data di approvazione delle presenti procedure gli Enti competenti sono tenuti a trasmettere al Settore Responsabile del Procedimento l'elenco delle domande ammesse ed i relativi contributi concedibili, per la successiva ripartizione delle risorse fra gli Enti stessi.

A partire dal 1 gennaio 2010 la misura è attuata con bando del Settore Responsabile del procedimento che deve essere definito entro 30 giorni dalla data di approvazione delle presenti procedure; il bando stabilisce tutta la documentazione che deve essere allegata alla domanda da parte del richiedente.

A partire dal 1 gennaio 2010 l'allevatore può procedere direttamente all'acquisto del capo ed entro lo stesso anno solare (entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento), presenta simultaneamente domanda di aiuto e di pagamento. Sono ammesse esclusivamente domande inerenti animali già acquistati per cui sia disponibile tutta la documentazione fiscale e sanitaria di accompagnamento. L'istruttoria delle domande presentate è effettuata a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo ed entro il 28 febbraio.

Per la presentazione delle domande di contributo devono essere state presentate tutte le dichiarazioni previste dal Decreto Dirigenziale 2 aprile 2008, n. 1291 "L.R. 1/98; Delib. C.R. 144/98; Reg. (CE) 1535/07. Applicazione dell'art. 7 bis della L.R. 1/98 relativo alla concessione di contributi per l'acquisto di riproduttori selezionati nell'ambito del regime "de minimis" così come istituito con Reg. (CE) 1535/07".

Al fine della richiesta del sostegno, gli interessati presentano una domanda di aiuto, redatta sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07. Nell'ambito della DUA è presente il fascicolo aziendale elettronico contenente la documentazione e i dati relativi al richiedente; la domanda fa riferimento a quanto presente sul fascicolo elettronico. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande di aiuto e di pagamento, predisposte contemporaneamente, sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità, il livello di priorità e la spesa sostenuta.

Tutte le domande devono essere inviate agli uffici competenti esclusivamente mediante il sistema informatico messo a punto da ARTEA (sistema ARTEA).

Il Settore Responsabile del Procedimento approva entro il 31 di gennaio la graduatoria delle domande presentate dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente ed assegna agli Enti territorialmente competenti l'importo complessivo delle risorse necessarie al finanziamento delle domande ammesse, entro il limite della disponibilità finanziaria stabilita per la misura dalla delibera di attuazione del PAR.

Entro il 30 marzo l'Ente competente effettua il controllo della documentazione presentata a corredo delle domande ammesse e, in caso di risultato positivo dei controlli, da mandato ad ARTEA di liquidare gli importi spettanti.

.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.6, azione c**Codice misura**

6.1.6

Titolo misura

Aumento della competitività degli allevamenti attraverso azioni di miglioramento genetico delle specie e razze di interesse zootecnico

Titolo azione

Azione c: Favorire la valutazione genetica degli animali da riproduzione

Descrizione della misura

La misura si propone di incentivare la ricerca e la selezione genetica degli animali da riproduzione, sia per favorire l'adesione di un numero maggiore di allevatori ai LL.GG e RR.AA, che per garantire un maggior numero di riproduttori selezionati.

L'obiettivo principale che la misura intende perseguire è una produzione zootecnica di qualità, con particolare riguardo alle specie autoctone toscane.

È concesso pertanto un contributo in conto capitale proporzionale alle spese correnti sostenute per l'organizzazione delle prove di valutazione genetica degli animali da riproduzione.

Beneficiari

Associazione Regionale Allevatori della Toscana (ARA) e le Associazioni Nazionali di Razza.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

La misura è limitata alle seguenti specie e razze:

- bovini da carne;
- riproduttori equini di razze di interesse agricolo e agrituristico;
- arieti di razze da latte.

L'accesso alla misura è limitato alle prove genetiche svolte sul territorio regionale.

Forma del sostegno

Per la realizzazione della valutazione genetica può essere concesso un contributo fino al 70% delle spese ammissibili. L'importo massimo del contributo per domanda non può essere maggiore di 80.000,00 euro e non può in ogni caso superare la disponibilità finanziaria prevista per la misura. Può essere richiesto un anticipo, pari al 60% del contributo richiesto dietro presentazione di idonea fideiussione.

Priorità

Ai fini della concessione del contributo viene redatta una graduatoria sulla base della somma dei seguenti punteggi:

Valutazione genetica di razze iscritte nei repertori regionali delle risorse genetiche autoctone animali	6 punti
Inserimento della stessa domanda nella graduatoria dell'anno precedente per la quale non era stato emesso l'atto di concessione per insufficienza di fondi assegnati (per la seconda annualità)	4 punti
Valutazione genetica effettuata su Bovini	3 punti
Valutazione genetica effettuata su Equini	2 punti
Valutazione genetica effettuata su Ovicapri	1 punto
Richiedente che può dimostrare di aver già condotto prove sul territorio regionale per la stessa razza per cui è richiesto il contributo	0,5 punti all'anno per un massimo di 5 punti

A parità di punteggio prevale la domanda che interessa il maggior numero di UBA da sottoporre a valutazione genetica.

Spese ammissibili

La spesa ammissibile sarà determinata dall'esame tecnico del preventivo, e delle singole voci costituenti il medesimo. Sono ammissibili le spese strettamente afferenti l'esecuzione delle prove, sostenute dopo la presentazione della domanda.

Responsabile del procedimento

Settore Produzioni Agricole Zootecniche

Modalità attuative e scadenze

La misura è attuata tramite bando emanato dal settore responsabile del procedimento.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.6, azione d**Codice misura**

6.1.6

Titolo misura

Aumento della competitività degli allevamenti attraverso azioni di miglioramento genetico delle specie e razze di interesse zootecnico.

Titolo azione

Azione d: Promozione della partecipazione a momenti di scambio tra allevatori che detengono animali iscritti ai libri genealogici o ai registri anagrafici.

Descrizione della misura

Con la presente misura la Regione Toscana può contribuire allo svolgimento delle manifestazioni zootecniche ufficiali dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle specie e razze di interesse zootecnico, attraverso l'erogazione di un contributo alla organizzazione dell'evento ritenuto meritevole di sostegno.

Beneficiari.

Associazione Regionale Allevatori della Toscana (A.R.A), ai sensi della Delibera di Giunta regionale 21 dicembre 2009, numero 1182.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Sono ammesse esclusivamente le spese direttamente sostenute dalla Associazione ed inerente l'organizzazione dell'evento.

Può essere finanziata esclusivamente l'organizzazione di manifestazioni realizzate sul territorio regionale, mentre per le manifestazioni che si svolgono fuori regione può essere finanziato il solo trasporto dei capi partecipanti.

Forma del sostegno

Può essere erogato un contributo fino al 90% delle spese effettivamente sostenute e dimostrate per l'organizzazione delle singole manifestazioni, con un massimale di contributo erogato per singola manifestazione differenziato per tipologia di manifestazione così stabilito:

- € 25.000,00 per le manifestazioni a carattere nazionale per le specie bovine, bufaline ed equine;
- € 10.000,00 per le manifestazioni a carattere nazionale per le specie ovicaprine, suine ed asinine;
- € 7.000,00 per le manifestazioni a carattere nazionale per le specie avicunicole ed altre eventuali;
- € 10.000,00 per le manifestazioni regionali per le specie bovine, bufaline ed equine;
- € 6.000,00 per le manifestazioni regionali per le specie ovicaprine, suine ed asinine;
- € 5.000,00 per le manifestazioni regionali per le specie avicunicole ed altre eventuali;
- € 4.000,00 per la organizzazione di manifestazioni provinciali o interprovinciali di qualsiasi specie;

Per l'organizzazione del trasporto degli animali a manifestazioni che si svolgono fuori dal territorio regionale il massimale per singola manifestazione è stabilito in € 4.000,00.

Priorità

Le manifestazioni ammissibili a contributo sono selezionate secondo il seguente ordine di priorità:

Criterio	Punteggio
a) Manifestazioni di libro genealogico di razze iscritte al repertorio regionale delle razze autoctone	10
b) Manifestazioni di registro anagrafico di razze iscritte al repertorio regionale delle razze autoctone della Toscana o di razze autoctone di regioni contermini	8
c) Manifestazioni nazionali di libro genealogico	15
d) Manifestazioni regionali di libro genealogico	4
e) Manifestazioni provinciali di libro genealogico	3

Le manifestazioni fuori regione – solo per i costi previsti in questa tipologia – possono essere finanziate previo soddisfacimento delle manifestazioni organizzate sul territorio regionale.

I punti a) e b) sono alternativi tra loro; i punti c) d) ed e) sono alternativi tra loro.

Spese ammissibili

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute per l'organizzazione delle manifestazioni ufficiali di libro genealogico e di registro anagrafico realizzate sul territorio regionale; possono inoltre essere ammesse le spese di trasporto sostenute dall'ARA per la partecipazione di capi iscritti ai LLGG o RRAA a manifestazioni fuori regione.

Con decreto dirigenziale del Settore Responsabile del procedimento, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione delle presenti procedure, sono definite nel dettaglio le tipologie di spesa ammissibile.

In ogni caso la spesa massima ammessa è stabilita sulla base dei costi previsti per l'organizzazione dell'evento e non sulla base del numero di capi partecipanti.

Responsabile del procedimento

Il Settore Produzioni Agricole Zootecniche è il Settore regionale responsabile della assegnazione delle risorse e dell'approvazione dell'elenco di liquidazione. Gli Enti competenti per territorio (dove si svolge fisicamente l'evento) sono responsabili per l'istruttoria delle richieste di accertamento finale delle spese sostenute. Artea provvede all'erogazione del pagamento.

Modalità attuative e scadenze

Con decreto dirigenziale del Settore Responsabile del procedimento, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione delle presenti procedure, sono definite le modalità di attuazione e le scadenze per la presentazione della domanda e per la relativa istruttoria; sono inoltre stabiliti i documenti che devono essere allegati alla richiesta di accertamento finale.

In ogni caso entro il 28 febbraio di ogni anno la Associazione Regionale degli Allevatori presenta al Settore regionale competente l'elenco delle manifestazioni per cui è richiesto il contributo regionale ed il preventivo di spesa relativo a ciascuna manifestazione. Tale elenco deve essere inoltre corredato delle date presunte in cui si svolgerà la manifestazione, del numero, specie e razza dei capi animali di cui è prevista la partecipazione, ed il livello territoriale di manifestazione. Il Settore Responsabile del procedimento procede alla valutazione della validità delle manifestazioni proposte e ne può richiedere la modifica e o l'integrazione. Per il 2010 la richiesta di contributo, unitamente al preventivo di spesa e alle informazioni sopra richiamate, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di approvazione del decreto di attuazione della misura emanato dal Settore Responsabile del procedimento.

Il Settore Responsabile del procedimento provvede alla istruttoria della domanda di aiuto e all'emanazione dell'atto di assegnazione delle risorse; successivamente allo svolgimento della manifestazione l'Associazione Regionale degli allevatori provvede alla richiesta di accertamento finale delle spese sostenute per il singolo evento.

Entro 30 giorni dalla richiesta, gli Enti competenti effettuano l'istruttoria della richiesta di accertamento finale. In base agli esiti di istruttoria il Settore responsabile del procedimento predispone gli elenchi di liquidazione e li trasmette ad Artea per l'erogazione degli importi dovuti.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.7, azione c**Codice misura**

6.1.7

Titolo misura

Sostegno alle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli

Titolo azione

Azione c: contributi straordinari a Enti Pubblici territoriali e loro forme aggregative per il miglioramento funzionale delle loro strutture deputate alle attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

Descrizione della misura

Nella prima fase di attuazione la Regione Toscana, con la presente misura, può erogare un contributo straordinario a Enti Pubblici territoriali e loro forme aggregative che devono ammodernare o ristrutturare stabilimenti di macellazione di loro proprietà per l'adeguamento delle strutture, dei macchinari e della strumentazione, alle normative nazionali e comunitarie in materia.

Beneficiari

Enti Pubblici territoriali e loro forme aggregative, proprietari della struttura di macellazione

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Sono ammesse al contributo straordinario esclusivamente le strutture di macellazione pubbliche, la cui gestione sia stata affidata attraverso procedure trasparenti di appalto, ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie. Nel caso di strutture non operative alla data di presentazione della domanda, l'affidamento del servizio che sarà attuato successivamente ai lavori dovrà essere effettuato attraverso procedure trasparenti di appalto, ai sensi delle citate normative.

Non sono concessi contributi straordinari per la realizzazione di nuove strutture di macellazione.

Forma del sostegno

Può essere concesso un contributo straordinario fino al 60% delle spese effettivamente sostenute, con importo massimo del contributo che non può in ogni caso eccedere 250.000 euro.

Priorità

-

Spese ammissibili

Ai fini della concessione del contributo straordinario sono rendicontabili esclusivamente gli investimenti sostenuti per l'adeguamento alle normative vigenti degli immobili, dei macchinari e della strumentazione, compresi eventuali *hardware* e *software*, necessari a garantire la piena funzionalità dell'impianto.

Sono ammessi a contributo anche gli interventi condotti in strutture collegate alla attività di macellazione, compresa la lavorazione, la trasformazione, la conservazione, il confezionamento e la predisposizione per le successive fasi di distribuzione commerciale o di utilizzazione industriale dei prodotti derivati dalla macellazione.

Responsabile del procedimento

Settore Produzioni Agricole Zootecniche

Modalità attuative

Entro il 30 giugno dell'annualità di attuazione del Piano gli aventi diritto presentano al Settore responsabile del procedimento la richiesta per l'ottenimento dei contributi straordinari previsti dalla misura; nell'ambito della richiesta il beneficiario specifica l'importo complessivo delle spese previste per i lavori di adeguamento e dichiara la rispondenza dei lavori da eseguire con le finalità della presente azione.

Alla scadenza dei termini il Settore Responsabile del procedimento ripartisce le disponibilità finanziarie della misura fra i beneficiari richiedenti assegnando, con proprio atto, l'importo spettante ad ogni Ente, tenuto conto delle percentuali di contribuzione massime e dei massimali specificati nelle presenti procedure. Qualora espressamente richiesto nella domanda di finanziamento, con l'atto di assegnazione il Settore responsabile del procedimento dà mandato ad ARTEA di erogare un anticipo fino al 50% dell'importo del contributo concesso. Nell'atto di assegnazione è stabilito il termine ultimo per la fine dei lavori e per la presentazione di rendicontazione.

Qualora le risorse stanziate per la misura non fossero sufficienti a coprire l'importo complessivo dei contributi richiesti, gli importi di tutti i contributi sono ridotti in modo proporzionale fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

La liquidazione del saldo del contributo avviene dietro presentazione della documentazione attestante l'importo complessivo delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori; il Settore responsabile del procedimento, preso atto delle

dichiarazione dei beneficiari che le spese sostenute sono coerenti con le finalità della presente azione e dell'importo complessivo sostenuto per il completamento dell'opera, dà mandato ad ARTEA di liquidare gli importi spettanti.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.11**Codice misura**

6.1.11

Titolo misura

Progetto regionale Filiera corta – rete per la valorizzazione dei prodotti agricoli toscani

Titolo azione

-

Descrizione della misura

Il Progetto regionale Filiera corta, approvato con Delib.G.R. 335 del 17.5.2007, è volto al finanziamento degli Enti Pubblici che intendono realizzare sul loro territorio iniziative specifiche per la vendita diretta di prodotti agricoli toscani. Tali iniziative si distinguono in:

- a. mercati dei produttori
- b. spacci locali
- c. arte e cibo
- d. patti di filiera
- e. logistica
- f. progetti speciali

A. MERCATI DEI PRODUTTORI: Sono gli eventi periodici locali (almeno una volta al mese) all'aperto per la vendita diretta di prodotti di qualità e di prodotti locali, riservati ai produttori della zona interessata. Si tratta di promuovere e/o consolidare la realizzazione di mercati di vendita diretta di prodotti locali.

B. SPACCI LOCALI: spazi di vendita diretta gestiti da più imprenditori agricoli sull'esempio dei farmer's market americani. Si tratta di promuovere e/o consolidare la realizzazione di punti di vendita diretta di prodotti locali nella forma di negozio o altra struttura in sede fissa, dove i produttori vendono direttamente i propri prodotti;

C. ARTE E CIBO: allestimento all'interno dei musei e/o in locali ad alta concentrazione turistica come ad esempio i punti di informazione turistica, le biglietterie di aeroporti e porti turistici, di uno spazio dedicato alla cultura e tradizione enogastronomica della Toscana per l'esposizione e vendita di campioni di prodotti toscani di qualità e di materiale informativo. Tali locali dovranno essere di proprietà (o in uso) di Enti pubblici.

D. PATTI DI FILIERA: con questa azione si promuovono accordi fra produttori agricoli ed operatori di altri settori: ristorazione, commercio e turismo, per la vendita dei prodotti agricoli di qualità e locali, secondo modalità da concordare fra le categorie;

E. LOGISTICA: azione riservata ai soggetti beneficiari delle azioni A Mercati di produttori e B spacci locali che hanno avviato le iniziative da almeno un anno. L'azione consiste nel finanziamento di iniziative di ospitalità di produttori provenienti da territori extra-regionali da parte dell'ente pubblico promotore dell'azione A o B per poter offrire prodotti non disponibili sul territorio toscano. L'ente pubblico beneficiario dovrà assicurare che, nel regime della reciprocità, lo stesso numero di produttori toscani venga ospitato in analoghe iniziative per avere occasione di promuovere e vendere direttamente i propri prodotti.

F. PROGETTI SPECIALI: con questa azione la Regione Toscana intende promuovere progetti pilota a carattere regionale che abbiano particolari caratteri di rilievo promozionale e che si distinguano per l'innovazione e la sperimentazione di forme di promozione e comunicazione.

Beneficiari

Sono beneficiari dei contributi i Comuni singoli o associati, le Province, le Comunità Montane e le Unioni dei Comuni (ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 26 giugno 2008, n. 37), le Camere di Commercio Industria Artigianato, la Regione Toscana.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Per ogni iniziativa è obbligatorio presentare un piano di autofinanziamento, e ogni progetto deve esserne dotato in modo da avere una propria autonomia dal punto di vista finanziario dopo il primo avvio con contributo regionale che deve essere utilizzato entro i primi tre anni dall'avvio dell'iniziativa.

Per ogni iniziativa è obbligatoria l'approvazione da parte del soggetto beneficiario di un regolamento/disciplinare della filiera corta, da sottoscrivere da tutti coloro che intendono aderire al progetto. Il disciplinare prevederà i requisiti di accesso per i produttori ed i prodotti, i controlli necessari a garantire il rispetto dei principi del progetto e per garantire la provenienza dei prodotti inseriti nel progetto. L'ente pubblico beneficiario dovrà garantire che tutti i piccoli produttori agricoli del territorio possano presentare domanda di partecipazione al progetto.

Per ogni iniziativa è necessario che il numero delle imprese agricole coinvolte sia prevalente rispetto al totale del numero di imprese.

Ogni iniziativa deve essere promossa ed organizzata da uno o più Enti Pubblici singoli o associati della zona oggetto dell'intervento.

Forma del sostegno

La misura prevede l'erogazione di contributo in conto capitale per l'avvio delle iniziative mediante finanziamento da parte della Regione Toscana agli Enti promotori nella misura massima dell'80% della spesa ammessa.

Il contributo massimo ammissibile per ogni iniziativa è comunque pari a :

- Euro 80.000,00 per le iniziative di tipo A (mercato dei produttori)
- Euro 120.000,00 per le iniziative di tipo B (spaccio locale)
- Euro 100.000,00 per le iniziative di tipo C (arte e cibo)
- Euro 50.000,00 per le iniziative di tipo D (patto di filiera)
- Euro 30.000,00 per le iniziative di tipo E (logistica)
- Euro 100.000 per le iniziative di tipo F (progetti speciali)

Priorità

Le priorità sono stabilite dal bando.

Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spese:

- strutture e dotazioni di primo allestimento dell'iniziativa e opere edili esclusivamente per la messa a norma e/o adeguamento alla normativa vigente;
- materiale ed azioni divulgative e pubblicitarie;
- spese di gestione;
- studi, consulenze e progettazione fino ad un massimo del 12% del totale delle spese ammesse, comprese le consulenze necessarie a garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie;
- attività di animazione presso gli operatori coinvolti nell'iniziativa, da svolgersi anche tramite le Associazioni e le Organizzazioni di rappresentanza degli stessi.

Per le iniziative E e F sono ammissibili anche spese di trasporto, viaggio, vitto e alloggio.

Possono essere erogati anticipi del contributo fino al 50% della spesa totale ammissibile a richiesta dell'Ente beneficiario. Possono essere erogati ulteriori stati di avanzamento a seguito di rendicontazione delle spese ammissibili.

Il saldo è erogato a rendicontazione finale delle spese sostenute a seguito di dichiarazione di fine lavori contenente l'elenco dei documenti di spesa e di pagamento degli stessi a giustificazione dell'importo totale di spesa sostenuto e relazione finale.

Responsabile del procedimento

Settore Valorizzazione dell'imprenditoria agricola

Modalità attuative e scadenze

Il Settore responsabile emana un bando, istruisce le domande, approva la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili e dà mandato ad ARTEA di liquidare i contributi dei progetti approvati e finanziati dalla graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili della misura.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.12, azione a**Codice misura**

6.1.12

Titolo misura

Valorizzazione della filiera ippica

Titolo azioneAzione a: Strutturazione e miglioramento dell'offerta di servizi di ammansimento e doma del cavallo.**Descrizione della misura**

Con la presente azione la Regione Toscana può erogare un contributo per l'organizzazione di momenti di aggiornamento di personale addetto all'ammansimento ed alla doma dei cavalli. Il servizio deve inoltre comprendere la messa in rete del sistema di aggiornamento, dei risultati e relative azioni divulgative in modo da rendere fruibile il servizio a tutte le aziende o detentori di cavalli che ne facciano richiesta.

La misura può finanziare:

- l'aggiornamento del personale dei centri di formazione accreditati per la figura di artiere ippico, in relazione all'ammansimento ed alla doma dei cavalli, per offrire un servizio di qualità alle aziende o singoli detentori di cavalli;
- azioni divulgative del progetto;
- la messa in rete e la divulgazione delle opportunità offerte dal progetto

Beneficiari

Soggetti collettivi che rappresentano la filiera ippica

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

L'accesso alla misura è limitato agli eventi di aggiornamento e formazione del personale addetto all'ammansimento, alla doma ed alla preparazione dei cavalli svolti sul territorio regionale.

Forma del sostegno

Contributo proporzionale alle spese ammissibili, fino ad un massimo del 70%. Il contributo massimo che può essere erogato non può superare 75.000,00 euro ed in ogni caso non può essere superiore alla disponibilità finanziaria della misura.

Priorità

È condizione di preferenza la rappresentatività del maggior numero di operatori del settore/filiera ippica.

Spese ammissibili

La spesa ammissibile è determinata dall'esame tecnico del preventivo e delle singole voci costituenti il medesimo.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- spese di coordinamento (limite massimo del 20% della spesa ammessa);
- spese inerenti alla comunicazione/divulgazione/messa in rete delle opportunità offerte dal progetto;
- spese di gestione del progetto;
- spese per la formazione e l'aggiornamento del personale per l'ammansimento e la doma e preparazione del cavallo, anche inerenti l'organizzazione di singoli eventi formativi;
- spese per la verifica e la qualificazione delle strutture.

Responsabile del procedimento

Settore Produzioni Agricole Zootechniche

Modalità attuative e scadenze

La misura viene attuata tramite bando, emanato dal Settore responsabile del procedimento.

All'organismo beneficiario del contributo può essere liquidata, su richiesta, una anticipazione del contributo concesso, fino al 50% del contributo medesimo, dietro presentazione di idonea fideiussione.

La richiesta di accertamento finale delle spese sostenute deve essere presentata dall'organismo beneficiario entro i termini stabiliti dal decreto di concessione del contributo.

Scheda di attuazione PAR - misura 6.1.12, azione b**Codice misura**

6.1.12

Titolo misura

Valorizzazione della filiera ippica

Titolo azione

Azione b: Iniziative di qualificazione delle produzioni equine toscane attraverso l'allestimento di spazi idonei alla valorizzazione e commercializzazione di cavalli.

Descrizione della misura

Con la presente azione la Regione Toscana vuole attuare una valorizzazione della filiera ippica ed una razionalizzazione del mercato dei cavalli mediante:

- la predisposizione e l'adozione di un protocollo unico finalizzato a garantire la qualità dei cavalli, che vada oltre l'iscrizione ai Libri Genealogici e ai Registri Anagrafici;
- all'individuazione di punti strategici di commercializzazione periodica dei cavalli;
- all'allestimento di spazi idonei ad ospitare didattica, divulgazione e valorizzazione della filiera;
- alla creazione di una vetrina virtuale di promozione e commercializzazione dei cavalli.

Beneficiari

Soggetti collettivi che rappresentano la filiera ippica

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

L'accesso alla misura è limitato agli eventi organizzati sul territorio regionale.

Forma del sostegno

Contributo proporzionale alle spese ammissibili, fino ad un massimo del 50% . Il contributo massimo che può essere erogato non può superare 75.000,00 euro ed in ogni caso non può essere superiore alla disponibilità finanziaria della misura.

Priorità

È condizione di preferenza la rappresentatività del maggior numero di operatori del settore/filiera ippica.

Spese ammissibili

La spesa ammissibile è determinata dall'esame tecnico del preventivo e delle singole voci costituenti il medesimo.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- spese di coordinamento e di collaborazione con personale tecnico del settore, nel limite del 15%;
- spese inerenti alla comunicazione/divulgazione/messa in rete delle azioni previste dal progetto;
- spese per l'allestimento di mostre, manifestazioni, spazi espositivi e divulgativi;
- spese per l'individuazione di luoghi strategici atti ad ospitare fiere/aste periodiche;
- spese inerenti l'organizzazione di momenti di promozione e commercializzazione dei cavalli;

Responsabile del procedimento

Settore Produzioni Agricole Zootechniche – DG Sviluppo Economico.

Modalità attuative e scadenze

La misura viene attuata tramite bando, emanato dal settore responsabile del procedimento.

Al beneficiario del contributo può essere liquidata, su richiesta, una anticipazione del contributo concesso, fino al 50% del contributo medesimo, dietro presentazione di idonea fideiussione.

La richiesta di accertamento deve essere presentata dal beneficiario entro i termini stabiliti dal decreto di concessione del contributo.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.12, azione c**Codice misura**

6.1.12

Titolo misura

Valorizzazione della filiera ippica

Titolo azioneAzione c: convenzione Ispettorato Logistico dell'Esercito presso le strutture del CEMIVET di Grosseto**Descrizione della misura**

Con la presente misura la Regione Toscana assolve agli obblighi assunti attraverso la sottoscrizione della Convenzione, stipulata in data 12 gennaio 2000, tra la Regione Toscana, l'Ispettorato logistico dell'Esercito, la Direzione Generale del Demanio e l'Azienda Regionale Agricola di Alberese.

In particolare possono essere erogati contributi per i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle strutture indicate nell'allegato alla Convenzione, che si rendano necessari per garantire il corretto svolgimento delle prove del performance test nel Polo di Eccellenza del Sella Italiano, presso il Centro Militare Veterinario (Ce.MI.VET) di Grosseto.

Possono inoltre essere trasferite alla Azienda Regionale Agricola di Alberese le risorse necessarie all'adempimento della Convenzione, così come richiamato anche dalla Delib. C.R. 2 aprile 2003, n. 52 "Legge Regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese) - Relazione previsionale programmatica anno 2003".

Beneficiari

Azienda Regionale Agricola di Alberese

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

-

Forma del sostegno

Per i lavori di manutenzione straordinaria e/o ordinaria può essere erogato un contributo fino al 100% delle spese ammissibili, con un anticipo fino al 50% delle spese ammesse.

Per ulteriori risorse necessarie all'adempimento della Convenzione, richiamate nella Delib. C.R. 52/03, può essere erogato, in un'unica soluzione per le annualità 2003 - 2008, fino al 100 % dell'importo richiesto; per le annualità successive il contributo è erogato annualmente sulla base delle spese sostenute.

Priorità

-

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese strettamente afferenti la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture per lo svolgimento del performance test, nonché le altre spese necessarie all'adempimento della Convenzione richiamate dalla Delib. C.R. 2 aprile 2003.

Responsabile del procedimento

È responsabile del procedimento il settore Produzioni Agricole Zootecniche della D.G. sviluppo Economico.

Modalità attuative e scadenze

Per quanto concerne le spese relative ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria del Polo di Eccellenza del Sella Italiano l'Azienda invia al settore responsabile del procedimento specifica richiesta. A seguito dell'istruttoria della richiesta, il settore responsabile assegna all'Azienda l'importo ritenuto congruo per la realizzazione delle attività dell'Azienda. La richiesta di accertamento, eventuali richieste di varianti o proroghe, devono essere presentate dall'Azienda entro i termini stabiliti dal decreto di assegnazione del contributo. La richiesta di accertamento, deve essere documentata con un consuntivo analitico delle spese sostenute e con la copia della relativa documentazione giustificativa. Le spese sostenute vengono accertate sulla base degli originali dei giustificativi quietanzati, che sono tenuti dall'Azienda. Contestualmente alla richiesta, l'Azienda può chiedere l'anticipazione del 50% del contributo assegnato. La liquidazione dell'anticipo e del saldo è effettuata da ARTEA su indicazione del Settore responsabile.

Per quanto concerne i contributi necessari all'adempimento della Convenzione, così come richiamati in Delib. C.R. 52/03, l'azienda presenta richiesta di contributo accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare le spese da sostenere o già effettivamente sostenute. Il Settore Responsabile del procedimento provvede, con proprio atto, all'assegnazione delle risorse e a dare mandato ad ARTEA di liquidare gli importi dovuti.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.14, azione a**Codice misura**

6.1.14

Titolo misura

Interventi a tutela della sanità animale e pubblica

Titolo azioneAzione a: contributi allo smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda**Descrizione della misura**

Con la presente azione la Regione Toscana dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di ridurre i costi connessi con lo smaltimento definitivo degli animali deceduti in azienda, nonché per tutelare la salute umana e l'ambiente.

Gli interventi disposti dalla presente misura consistono nel riconoscimento agli allevatori di bovini, bufalini, ovini e caprini di una indennità per la copertura dei seguenti costi:

- a) costi per la raccolta e il trasporto sostenuti nell'avviare i capi morti in azienda a impianti di pretrattamento e di incenerimento autorizzati;
- b) costi per la distruzione delle carcasse presso gli impianti di cui alla lettera a).

Beneficiari

Il contributo è concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

-

Forma del sostegno

Per la copertura dei costi di raccolta e trasporto verso gli impianti di pretrattamento e di incenerimento dei capi bovini, bufalini, ovini e caprini morti in azienda è stabilito un indennizzo nella misura massima di euro 300,00 a capo bovino e bufalino, e di euro 65,00 a capo ovino e caprino. L'indennizzo non può essere superiore al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'allevatore. Anche nel caso di cumulo con altri indennizzi o contributi eventualmente percepiti dall'allevatore allo stesso titolo e per gli stessi capi l'indennizzo non può essere superiore al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Per la copertura dei costi di distruzione degli stessi capi è stabilito un indennizzo nella misura massima di euro 50,00 a capo bovino e bufalino e di euro 7,00 a capo ovino e caprino. L'indennizzo non può essere superiore al 75 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'allevatore. Anche nel caso di cumulo con altri indennizzi o contributi eventualmente percepiti dall'allevatore allo stesso titolo e per gli stessi capi l'indennizzo non può essere superiore al 75 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Priorità

-

Spese ammissibili

Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute (e documentate) per la raccolta, il trasporto e la termodistruzione degli animali morti in azienda.

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è ARTEA.

Modalità attuative e scadenze

ARTEA, entro 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti procedure, provvede con proprio atto alla definizione delle modalità per l'erogazione del contributo.

Le domande di accesso alla azione sono effettuate su sistema informativo ARTEA.

L'agenzia regionale responsabile del procedimento, entro il limite massimo delle risorse stanziato dalla presente delibera, provvede a liquidare quanto spettante agli aventi diritto. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a coprire l'intero importo ammesso a contributo è applicata una riduzione percentuale a tutte le domande.

I contributi sono erogati per gli animali morti nell'annualità precedente a quella di presentazione delle domande; è fatta salva la possibilità di recuperare eventuali domande non presentate per gli animali morti anche nell'annualità subito precedente.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.14, azione b**Codice misura**

6.1.14

Titolo misura

Interventi a tutela della sanità animale e pubblica

Titolo azione

Azione b: Realizzazione di punti di stoccaggio delle carcasse degli animali morti per il successivo invio agli impianti di smaltimento

Descrizione della misura

Con questa azione la Regione Toscana intende erogare un contributo straordinario alle spese sostenute dalle Province, delle Comunità Montane e delle Unioni dei Comuni (ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 26 giugno 2008, n. 37) che vogliono mettere a disposizione degli allevatori e delle imprese di macellazione strutture specifiche per la raccolta e lo stoccaggio delle carcasse degli animali, o dei loro sottoprodotti della lavorazione. Tali strutture devono essere autorizzate dalla ASL ai sensi delle normative vigenti relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e delle disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Beneficiari

Province, Comunità Montane e (Unioni dei Comuni ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 26 giugno 2008, n. 37)

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Il contributo straordinario è concesso sia per la realizzazione di nuove strutture che per l'adeguamento di quelle già esistenti; possono essere richiesti al massimo contributi per la realizzazione o l'adeguamento di due strutture nel territorio di una Provincia, di una Comunità Montana o delle Unioni dei Comuni (ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 26 giugno 2008, n. 37).

Forma del sostegno

Può essere concesso un contributo straordinario fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per ogni struttura realizzata o adeguata, con importo massimo del contributo che non può in ogni caso eccedere 40.000 euro per intervento.

Priorità

-

Spese ammissibili

Ai fini della concessione del contributo straordinario sono rendicontabili esclusivamente le spese sostenute per l'acquisto e la messa in opera del *container* e di eventuali macchinari e strumenti necessari alla funzionalità dell'impianto.

Non sono ammesse spese inerenti la gestione dell'impianto.

Responsabile del procedimento

Settore Produzioni Agricole Zootechniche

Modalità attuative e scadenze

Entro il 30 giugno dell'anno di attuazione del piano le Province, le Comunità Montane e le Unioni dei Comuni (ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 26 giugno 2008, n. 37) che intendono realizzare o adeguare le strutture previste dalla misura presentano al Settore responsabile del procedimento la richiesta per l'ottenimento dei contributi straordinari previsti; nell'ambito della richiesta l'Ente specifica l'importo complessivo delle spese previste e dichiara la rispondenza dei lavori da eseguire con le finalità della presente azione.

Alla scadenza dei termini il Settore Responsabile del procedimento ripartisce le disponibilità finanziarie della azione fra gli Enti richiedenti assegnando, con proprio atto, l'importo spettante ad ogni Ente beneficiario, tenuto conto delle percentuali di contribuzione massime e dei massimali specificati nelle presenti procedure. Qualora espressamente richiesto nella domanda di finanziamento, con l'atto di assegnazione il Settore responsabile del procedimento dà

mandato ad ARTEA di erogare un anticipo fino al 50% dell'importo del contributo concesso. Nell'atto di assegnazione è stabilito il termine ultimo per la fine dei lavori e per la presentazione di rendicontazione.

Qualora le risorse stanziare per l'azione non fossero sufficienti a coprire l'importo complessivo dei contributi richiesti, gli importi di tutti i contributi sono ridotti in modo proporzionale fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

La liquidazione del saldo del contributo avviene dietro presentazione della documentazione attestante l'importo complessivo delle spese sostenute per l'acquisto e la messa in opera delle strutture e strumentazioni previste; il Settore responsabile del procedimento, preso atto delle dichiarazioni dei beneficiari che le spese sostenute sono coerenti con le finalità della presente azione e dell'importo complessivo sostenuto per il completamento dell'opera, dà mandato ad ARTEA di liquidare gli importi spettanti.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.14, azione e**Codice misura**

6.1.14

Titolo misura

Interventi a tutela della sanità animale e pubblica

Titolo azioneAzione e: Interventi urgenti per gli allevatori in regime *de minimis***Descrizione della misura**

Con la presente azione la Regione Toscana dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di incentivare la collaborazione con le autorità sanitarie preposte alla attuazione del Piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) prevista dall'ordinanza del Ministero della Sanità 11 maggio 2001 (Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria per la febbre catarrale degli ovini "Blue Tongue").

L'azione si attua nell'ambito del Reg CE n. 1535/07 della Commissione del 20 novembre 2007 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della CE agli aiuti "*de minimis*" nel settore delle produzioni dei prodotti agricoli.

Gli interventi consistono in un contributo diretto a compensare i costi e i disagi sopportati dall'allevatore con la messa a disposizione dell'autorità dei propri capi per i prelievi periodici di sangue finalizzati a verificare l'esistenza di circolazione virale.

Beneficiari

Il contributo è concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino che mettono a disposizione dell'autorità sanitaria un numero di capi adeguato alle esigenze del piano di sorveglianza sierologica, così come stabilito dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Sono ammesse a contributo esclusivamente le aziende in possesso di certificato rilasciato dalla ASL competente per territorio attestante il numero di capi messi a disposizione dall'allevatore per ogni mese dell'anno di riferimento.

Forma del sostegno

Per i prelievi effettuati a partire dal 1 gennaio 2008 il contributo è pari a 100,00 euro per ogni capo messo a disposizione dell'autorità sanitaria nel corso dell'anno; il contributo è proporzionalmente ridotto in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione (calcolato in mesi).

Priorità

-

Spese ammissibili

-

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è ARTEA.

Modalità attuative e scadenze

ARTEA, entro 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti procedure, provvede con proprio atto alla definizione delle modalità per l'erogazione del contributo.

Le domande di accesso alla azione sono effettuate su sistema informativo ARTEA.

L'agenzia regionale responsabile del procedimento, entro il limite massimo delle risorse stanziare dalla presente delibera, provvede a liquidare quanto spettante agli aventi diritto. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a coprire l'intero importo ammesso a contributo è applicata una riduzione percentuale a tutte le domande.

ARTEA provvede, inoltre, alla definizione di tutte le procedure necessarie all'applicazione dell'azione nell'ambito del regime *de minimis* di cui al Regolamento 1535/2007.

I contributi sono erogati per gli animali messi a disposizione nell'annualità precedente a quella di presentazione della domanda; è fatta salva la possibilità di recuperare eventuali domande non presentate per gli animali messi a disposizione anche nell'anno subito precedente.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.15**Codice misura:**

6.1.15

Titolo misura:

Promozione di progetti di sviluppo zootecnico realizzati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le Regioni Lazio e Toscana

Titolo azione:

-

Descrizione della misura:

Con la presente misura la Regione Toscana può finanziare specifici progetti di intervento nel campo della filiera zootecnica e della acquacoltura, attuati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le Regioni Lazio e Toscana, a supporto dell'attività della Giunta. I progetti, predisposti dal Settore Responsabile della misura in collaborazione con l'IZS ed approvati dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, devono essere prioritariamente rivolti ai comparti che presentano particolari difficoltà di sviluppo o che stanno attraversando crisi strutturali o problematiche igienico-sanitarie che possono comprometterne la vitalità e l'operatività.

I progetti, che non devono determinare trasferimenti economici ad imprese operanti sul mercato né promuovere attività consistenti nell'offrire beni e servizi su un dato mercato, possono essere condotti in cooperazione con imprese che cofinanziano il progetto per le spese da loro sostenute, e possono eventualmente essere sovvenzionati anche attraverso altre fonti di finanziamento (in tali casi l'importo complessivo erogato dalla Regione è al netto degli altri finanziamenti).

Come previsto dal Piano l'intervento nell'ambito della filiera zootecnica regionale può essere sviluppato con particolare riferimento alle aree svantaggiate, o in momentanea difficoltà, e alle isole minori.

Beneficiari:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Lazio e la Toscana istituito con Legge Regionale 29 luglio 1999, n. 44.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

-

Forma del sostegno

La misura consiste nella erogazione di un contributo fino a un massimo del 100% delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti di intervento approvati dall'Amministrazione regionale. In caso di cofinanziamento pubblico/privato il finanziamento regionale può concorrere, insieme alle altre fonti finanziarie, al raggiungimento del contributo complessivo massimo del 100%. Può essere erogato un anticipo fino al 90% del contributo ammesso.

Priorità

-

Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento unicamente le spese individuate e preventivate nel progetto approvato dalla Amministrazione regionale.

Responsabile del procedimento

Settore Produzioni Agricole Zootecniche

Modalità attuative e scadenze

Il Settore Responsabile del procedimento di concerto con l'IZS predispone un programma di sviluppo zootecnico che deve essere approvato dalla Giunta Regionale.

A seguito della approvazione il Settore Responsabile del procedimento assegna le risorse all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. La liquidazione del contributo, che può essere autorizzata anche per stadi di avanzamento, è effettuata da ARTEA su indicazione della struttura responsabile della misura. Su richiesta dell'IZS può essere concesso un anticipo fino al 90% dell'importo assegnato.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.16**Codice misura**

6.1.16

Titolo misura

Difesa delle produzioni agricole vegetali dalle fitopatie

Titolo azione

-

Descrizione della misura

La misura prevede il finanziamento di attività predisposte da un piano coordinato fra ARSIA, ARPAT e amministrazioni provinciali, finalizzato anno per anno ad individuare le azioni necessarie al controllo e monitoraggio della Flavescenza dorata e dell'insetto vettore *Scaphoideus titanus* attraverso campionamenti ed analisi degli stessi per quanto riguarda la fitopatia, posa in opera di trappole e loro verifica per quanto riguarda l'insetto vettore, azioni di supporto agli operatori nella diagnostica della malattia e del vettore.

Inoltre per mettere a punto le metodologie e le tecniche di analisi e controllo della fitopatia e dell'insetto vettore ed effettuare ulteriori indagini in merito gli Enti sopra menzionati redigono apposite convenzioni con istituzioni scientifiche. Sono inoltre previste iniziative per la divulgazione e informazione dirette agli agricoltori e agli operatori del settore viticolo.

Con l'attuazione di quanto sopra descritto la Regione Toscana intende proseguire nell'azione di monitoraggio della diffusione della fitopatia e dell'insetto vettore al fine di essere in grado di mettere tempestivamente in atto eventuali misure di difesa qualora si verificasse che nella regione detta fitopatia, che attualmente è sotto controllo, si ampliasse, attraverso il finanziamento di attività integrative all'attività istituzionale finalizzate al monitoraggio sulla diffusione della Flavescenza dorata e dell'insetto vettore e/o finanziamento di analisi per indagini suppletive per il monitoraggio sulla diffusione della Flavescenza dorata.

Si prevede infine di adottare la suddetta modalità operativa per finanziare programmi ed interventi concordati fra gli enti sopra menzionati e la Regione Toscana a seguito della eventuale segnalazione di ulteriori fitopatie le cui ricadute avessero effetti particolarmente negativi sul comparto agricolo toscano.

Beneficiari

ARPAT – Province interessate al monitoraggio della flavescenza dorata o di eventuali altre fitopatie

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

-

Forma del sostegno

Contributo fino al 100% delle spese sostenute per l'attuazione del programma.

Priorità

-

Spese ammissibili

-

Responsabile del procedimento

Settore Produzioni Agricole Vegetali

Modalità attuative e scadenze

All'inizio della campagna di attuazione ARPAT redige un programma annuale di azioni finalizzate al monitoraggio della diffusione della Flavescenza dorata e del suo insetto vettore che si coordina con un analogo programma presentato da ARSIA e finanziato sulla misura 6.1.2.

Il Settore responsabile del procedimento verifica il programma e assegna le risorse, con proprio atto; contestualmente da mandato ad ARTEA di liquidare il 75% dell'importo assegnato.

Al termine della campagna ARPAT presenta una relazione sull'attività svolta, in particolare sui risultati ottenuti e sul conseguente stato di diffusione della fitopatia, e la rendicontazione della stessa.

Il settore responsabile del procedimento, verificata la relazione e la rendicontazione, da mandato ad ARTEA di liquidare il saldo del contributo.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.17, azione a**Codice misura**

6.1.17

Titolo misura

Contributi per l'assicurazione alle produzioni agricole e zootecniche.

Titolo azione

Azione a: Erogazione di un contributo per ridurre gli oneri assicurativi a carico dei produttori agricoli per polizze a difesa delle avversità atmosferiche e zootecniche.

Descrizione della misura

Con la presente misura la Regione Toscana, può integrare le eventuali risorse erogate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la stipula di polizze assicurative per la difesa delle produzioni agricole e/o delle strutture dalle avversità atmosferiche e calamità naturali anche per le produzioni ammesse dal Piano Assicurativo Nazionale previsto dal D.Lgs. 102/2004 e per la difesa delle produzioni zootecniche dalle epizootie.

Beneficiari

Consorzi di difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche riconosciuti dalla Legge Regionale n. 16 del 2 marzo 1987 che stipulano polizze agevolate a favore degli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese o imprenditori agricoli singoli con i requisiti previsti dalla legge.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Stipula di polizze assicurative per la difesa delle produzioni agricole e/o strutture dalle avversità atmosferiche e calamità naturali anche per le produzioni ammesse dal Piano Assicurativo Nazionale previsto dal D.Lgs. 102/2004 e per la difesa delle produzioni zootecniche dalle epizootie.

Forma del sostegno

Compartecipazione al pagamento dei premi per polizze assicurative che coprono i rischi da avversità atmosferiche, calamità naturali e epizootie delle produzioni agricole e/o strutture e/o zootecniche fino ad un massimo dell'80% del costo della polizza. In ogni caso non può essere oltrepassata la suddetta soglia dell'80% quale contributo complessivo sia statale che regionale.

Priorità

-

Spese ammissibili

premio delle polizze

Responsabile del procedimento

Settore Difesa delle Produzioni Agricole e Usi Civici,

Modalità attuative e scadenze

Il Consorzio di Difesa nell'ambito delle sue attività sottoscrive, in qualità di contraente, dei contratti – convenzioni con le compagnie assicurative che intendono operare nella regione a copertura dei danni provocati dalle avversità atmosferiche e dalle epizootie.

Gli imprenditori agricoli aderiscono a tali contratti – convenzioni, dichiarando le produzioni e/o strutture che intendono assicurare dalle avversità atmosferiche e dalle epizootie e la compagnia scelta.

Il Consorzio di difesa, in qualità di contraente delle polizze, paga il premio assicurativo complessivo alle compagnie scelte dagli imprenditori agricoli.

Il Consorzio di difesa, incassa dagli imprenditori agricoli assicurati una quota parte della spesa assicurativa e una quota parte dagli enti pubblici che concedono un contributo (Stato e Regione). L'intero intervento pubblico non può superare il limite massimo dell'80% della spesa complessiva assicurativa.

Entro il 31 luglio ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consorzio di difesa presenta alla Regione Toscana la richiesta di liquidazione del contributo con la rendicontazione delle relative polizze sottoscritte.

Il settore della Regione Toscana competente, verificata la documentazione, dà mandato ad ARTEA di liquidare al Consorzio di difesa quanto concesso entro l'importo massimo di quanto stabilito per la misura.

La Regione Toscana effettua annualmente i controlli previsti dal D. Lgs 102/04 di cui all'art.13 sulle suddette polizze assicurative.

Gli imprenditori singoli che sottoscrivono polizze assicurative agevolate e che rispettano i criteri del D. Lgs. 102/2004 possono presentare domanda di ammissione al contributo al Settore competente della Regione Toscana secondo le modalità previste per i Consorzi di difesa.

Il settore della Regione Toscana competente, verificata la documentazione, dà mandato ad ARTEA di liquidare quanto richiesto dai singoli imprenditori entro l'importo massimo di quanto stabilito per la misura.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.17, azione b**Codice misura**

6.1.17

Titolo misura

Contributi per l'assicurazione alle produzioni agricole e zootecniche.

Titolo azione

Azione b: Erogazione di un contributo per ridurre gli oneri assicurativi a carico dei produttori agricoli per polizze a difesa del bestiame soggetto a predazione.

Descrizione della misura

Con la presente misura la Regione Toscana incentiva la stipula di contratti assicurativi per i danni causati al patrimonio zootecnico da attacco da animali predatori attraverso l'erogazione di contributi di cui all'art. 3 della L.R. n. 26 del 4 febbraio 2005 "Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione" così come disciplinato dal Regolamento n. 15/R del 8 maggio 2006.

I contributi sono concessi per la stipula di polizze assicurative a tutela del patrimonio zootecnico per i danni subiti a seguito di attacchi da parte di animali predatori.

Beneficiari

Sono beneficiari i Consorzi di difesa di cui al D.Lgs. 102/2004, Titolo I, capo 3, art. 11 (per le polizze collettive) e gli imprenditori agricoli singoli.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Possono beneficiare dei contributi esclusivamente gli imprenditori agricoli, singolarmente o tramite il Consorzio di difesa, che esercitano l'attività di allevamento di specie bovine, ovicaprine ed equine e che rispettino i criteri e le indicazioni poste nel Regolamento n. 15/R del 8 maggio 2006.

Forma del sostegno

I contributi sono concessi secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3 della L.R. 26/2005 con le modalità indicate nell'art. 15 del Regolamento n. 15/R/2006

Priorità

-

Spese ammissibili

premio delle polizze

Responsabile del procedimento

Settore Difesa delle Produzioni Agricole e Usi Civici.

Modalità attuative e scadenze

Il Consorzio di Difesa nell'ambito delle sue attività sottoscrive, in qualità di contraente, dei contratti – convenzioni con le compagnie assicurative che intendono operare nella regione a copertura dei danni provocati dagli attacchi di animali predatori.

Gli imprenditori agricoli aderiscono a tali contratti – convenzioni, dichiarando le produzioni zootecniche che intendono assicurare dagli attacchi di animali predatori.

Il Consorzio di difesa, in qualità di contraente delle polizze, paga il premio assicurativo complessivo alle compagnie scelte dagli imprenditori agricoli.

Il Consorzio di difesa, incassa dagli imprenditori agricoli assicurati una quota parte della spesa assicurativa e una quota parte dalla Regione. L'intero intervento pubblico non può superare il limite massimo dell'80% della spesa complessiva assicurativa.

Entro il 31 luglio ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consorzio di difesa presenta alla Regione Toscana la richiesta di liquidazione del contributo con la rendicontazione delle relative polizze sottoscritte.

Il settore della Regione Toscana competente, verificata la documentazione, dà mandato ad ARTEA di liquidare al Consorzio di difesa quanto concesso entro l'importo massimo di quanto stabilito per la misura.

Gli imprenditori singoli che sottoscrivono polizze assicurative agevolate e che rispettano i criteri della L.R. 26/2005 possono presentare domanda di ammissione al contributo al Settore competente della Regione Toscana secondo le modalità previste per i Consorzi di difesa.

Il settore della Regione Toscana competente, verificata la documentazione, dà mandato ad ARTEA di liquidare quanto richiesto dai singoli imprenditori entro l'importo massimo di quanto stabilito per la misura.

Entro il 1 febbraio dell'anno successivo le compagnie assicurative che sottoscrivono contratti avvalendosi degli aiuti regionali di cui alla L.R. 26/2005 e i Consorzi di Difesa devono inviare alla competente struttura della Giunta Regionale una relazione annuale, da utilizzare a fini statistici regionali, concernente il numero dei contratti stipulati, la località sede dell'azienda assicurata, la tipologia di danno denunciato e liquidato, l'ammontare dei risarcimenti liquidati con specificazione della località in cui si è verificato il danno.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.18**Codice misura:**

6.1.18

Titolo misura:

Attività di divulgazione in merito alla assicurabilità delle produzioni agricole e zootecniche da eventi atmosferici e da epizootie

Titolo azione

-

Descrizione della misura:

L'agricoltura regionale da sempre è stata soggetta ad eventi calamitosi che hanno determinato notevoli perdite economiche.

A partire dal 2010 attraverso il Piano Assicurativo Nazionale difficilmente saranno riconosciute nuove calamità naturali, in quanto i contributi pubblici andranno a sostenere l'assicurabilità.

Pertanto questa misura è finalizzata a promuovere un Piano di divulgazione e formazione sulla assicurabilità in agricoltura, tramite il finanziamento di progetti che prevedano attività di informazione divulgazione e conoscenza, in merito alla assicurabilità agevolata delle produzioni agricole e zootecniche da eventi atmosferici ed epizootie, ai sensi della normativa vigente del settore e precisamente art.68 Regolamento comunitario 73/2009, OCM Vino, OCM Ortofrutta, D.L. 102/2004. Tali iniziative dovranno essere svolte sull'intero territorio regionale e con la massima capillarità possibile. Tali interventi dovranno essere attuati prevalentemente attraverso una serie di iniziative, anche seminariali, dirette agli imprenditori agricoli, ai familiari, ai collaboratori e ai dipendenti..

Beneficiari

Associazioni dei produttori e Consorzi di produttori agricoli

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Le iniziative formative e di divulgazione devono essere rivolte a tutti i possibili destinatari senza obblighi associativi.

Forma del sostegno

Contributo fino ad un massimo dell'80% della spesa e fino ad un massimo di 100.000,00 euro.

Priorità

- alta qualità della docenza e del materiale divulgativo illustrativo proposto,
- quantità e diversificazione sul territorio degli eventi formativi,
- garanzie in merito al più alto numero di imprenditori agricoli coinvolti e la maggiore copertura del territorio regionale

Il bando può stabilire ulteriori specifiche all'interno di queste priorità

Spese ammissibili

-

Responsabile del procedimento

Settore Difesa delle Produzioni agricole e Usi civici.

Modalità attuative e scadenze

Comunicazione della misura alla CE quale regime di aiuto in esenzione

Il Settore responsabile del procedimento predispone un bando per la selezione dei progetti.

I progetti presentati sono esaminati da una commissione di valutazione cui partecipano esperti in materia.

Con decreto del dirigente è selezionato il beneficiario e definito l'importo del contributo.

Il Settore responsabile del procedimento dà mandato ad ARTEA di effettuare la liquidazione del contributo nei limiti delle disponibilità assegnate alla misura.

Il bando è emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.19**Codice misura**

6.1.19

Titolo misura

Erogazione di indennizzi per la salvaguardia dei redditi dagli eventi climatici avversi e dalle calamità naturali riconosciute e ritenute ammissibili ai sensi del D.Lgs. 102/2004.

Titolo azione

-

Descrizione della misura

Con la presente misura vengono erogati gli indennizzi previsti dal D.Lgs. 102/2004 relativamente agli eventi calamitosi riconosciuti attraverso l'iter procedurale indicato dallo stesso D.Lgs. e dalla relativa nota esplicativa del Ministero delle Politiche Agricole (prot. n. 102204 del 15 luglio 2004).

La presente misura si attua pertanto alla conclusione dell'iter di riconoscimento della calamità e della ripartizione dei fondi relativi da parte del Ministero alle Regioni. Sono pertanto fatte salve tutte le procedure preliminari alla erogazione dell'indennizzo.

Beneficiari

Imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Possono beneficiare degli interventi compensativi le imprese ricadenti nelle aree colpite da calamità riconosciute che abbiano subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile e che abbiano presentato domanda alla provincia competente per territorio entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di riconoscimento della calamità.

Tali domande devono essere state ammesse con specifico atto della Provincia competente per territorio a seguito della procedura di istruttoria.

Forma del sostegno

Le forme di indennizzo sono quelle previste dal capo II, art. 5, comma 2 lett. a - b - c e comma 3 del D.Lgs. 102/2004 secondo quanto definito dalle Province sulla base delle domande ammesse.

L'importo spettante determinato in fase d'istruttoria sarà liquidato proporzionalmente alle risorse rese disponibili da parte del Ministero delle Politiche Agricole attraverso il Fondo di Solidarietà Nazionale.

In caso di disponibilità finanziaria la Regione può incrementare detto fondo con ulteriori risorse.

Priorità

-

Spese ammissibili

-

Responsabile del procedimento

Per la ripartizione dei fondi alle Province il responsabile del procedimento è il Settore Difesa delle Produzioni Agricole e Usi Civici, per l'istruttoria delle domande e l'assegnazione ai beneficiari la Provincia.

Modalità attuative e scadenze

Successivamente alla ripartizione delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale da parte del Ministero, il Settore ripartisce con proprio decreto le risorse alle Province interessate dalle calamità in proporzione a quanto richiesto dalle Province stesse.

Gli importi sono suddivisi fra indennizzi in conto capitale e agevolazioni creditizie (conto interessi) sempre in base a quanto indicato dalle Province stesse.

Per gli indennizzi in conto capitale le Province assegnano le risorse disponibili agli aventi diritto proporzionalmente all'entità del danno riconosciuto in sede istruttoria e alle risorse disponibili; predispongono ed approvano con proprio atto l'elenco delle aziende beneficiarie e danno mandato ad ARTEA di liquidare gli importi determinati con le procedure di cui sopra alle aziende stesse, entro il limite degli stanziamenti assegnati dalla Regione. Di tale trasmissione ne viene portato a conoscenza il Settore competente della Regione.

Per le agevolazioni creditizie (conto interessi) la Provincia determina in fase istruttoria della domanda l'ammontare del prestito agevolato e del relativo contributo in conto interesse attualizzato concedibile in funzione della assegnazione.

La Provincia emette un nulla osta alla concessione delle agevolazioni in argomento contenente gli importi sopraindicati dandone contestuale comunicazione agli aventi diritto, all'Istituto di credito scelto dal beneficiario, ad ARTEA ed al Settore competente della Regione.

I nulla osta hanno un periodo di validità di 12 mesi dalla data del rilascio.

La Provincia provvede a trasmettere all'Istituto di Credito anche le presenti procedure al fine di assicurarne la più efficace attuazione.

L'Istituto di credito, su richiesta dell'interessato, anticipa al beneficiario l'indennizzo in conto interesse attualizzato limitatamente a quanto indicato nel nulla osta della provincia considerando la cifra indicata come concorso al contributo regionale in conto interessi la cifra massima erogabile.

L' Istituto di credito provvede per la richiesta di liquidazione di quanto dovuto alla rendicontazione ad ARTEA del prestito concesso entro 3 mesi dalla erogazione dello stesso utilizzando le modalità definite con Decreto Dirigenziale del Settore responsabile del procedimento ed allegando il nulla osta dell'Amministrazione Provinciale.

A seguito della verifica della rendicontazione ARTEA provvede a liquidare l'importo previsto all'Istituto di Credito.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.20**Codice misura**

6.1.20

Titolo misura

Sostegno alle attività di prevenzione dei danni alle colture causati dalla fauna selvatica

Titolo azione

-

Descrizione della misura

La misura attua l'art. 47 della l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 e successive modifiche e integrazioni che istituisce un fondo regionale per far fronte al risarcimento e alla prevenzione dei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.

La misura è pertanto rivolta prioritariamente alla prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria nel territorio soggetto a caccia programmata e gestito dagli Ambiti territoriali di caccia (ATC). Le risorse sono destinate altresì alla tutela delle coltivazioni situate in territorio posto in divieto di caccia nonché al fine di salvaguardare le opere sui terreni coltivati e a pascolo.

La ripartizione del fondo è attuata, ai sensi dell'art. 47 della l.r. 3/1994 e successive modifiche e integrazioni, tra le Province toscane sulla base della superficie agro-silvo-pastorale.

Beneficiari

Amministrazioni provinciali toscane

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

-

Forma del sostegno

Trasferimento alle Province delle risorse di cui alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 e successive modifiche e integrazioni, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 47 della medesima l.r. 3/1994.

Priorità

-

Spese ammissibili

-

Responsabile del procedimento

Settore Politiche agroambientali, attività faunistica-venatoria e pesca dilettantistica

Modalità attuative e scadenze

Il Settore responsabile del procedimento provvede annualmente con proprio decreto alla ripartizione delle risorse e dà mandato ad ARTEA di effettuare i relativi pagamenti.

L'atto di ripartizione è approvato entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente atto.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.22**Codice misura**

6.1.22

Titolo misura

Contributi finanziari in favore dei CAA per lo svolgimento delle attività di assistenza procedimentale in favore di Province, Comunità Montane ed ARTEA di cui alla LR 11/98.

Titolo azione

-

Descrizione della misura

Con questa misura la Regione intende favorire lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, caccia e pesca in modo da assicurare alle imprese le migliori modalità di accesso ai procedimenti amministrativi.

A tal fine la Regione, le Province, le Comunità Montane, le Unioni dei Comuni (ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 26 giugno 2008, n. 37) l'Artea e le altre amministrazioni pubbliche possono affidare ai CAA operanti sul territorio regionale ai sensi della LR n. 11/98 e ss.mm.ii., del D.Lgs. n. 165/1999 e del DM 27/03/2008, mediante apposita convenzione stipulata con ARTEA, incarichi di assistenza procedimentale e gestione del fascicolo aziendale in favore delle imprese agricole nell'ambito dei procedimenti amministrativi di propria competenza.

Beneficiari

Artea (quale soggetto attuatore della misura). I beneficiari finali sono i CAA operanti sul territorio regionale ai sensi del D.lgs. n. 165/1999, del DM 27/03/2008 e della L.R. n. 11/98 e ss.mm.ii.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

-

Forma del sostegno

Contributo annuale per l'attuazione delle attività previste dalla Convenzione stipulata con ARTEA. Il contributo può prevedere una parte fissa e una variabile.

Priorità

-

Spese ammissibili

- Gestione del fascicolo aziendale;
- Assistenza procedimentale ad ARTEA;
- Assistenza nell'attuazione delle fasi di semplificazione amministrativa.

Responsabile del procedimento

ARTEA definisce la convenzione che regola l'attività di assistenza procedimentale dei CAA e determina il contributo spettante sulla base dei seguenti parametri:

- costo stimato delle pratiche /fascicoli istruiti e delle attività di assistenza e semplificazione;
- orientamenti dell'Organismo pagatore nazionale AGEA;
- compatibilità con le risorse disponibili.

Il contributo totale spettante a ciascun CAA è determinato annualmente sulla base dell'attività svolta; tale attività è evidenziata in una relazione predisposta da ARTEA e inviata al Settore responsabile del procedimento.

ARTEA nella stessa relazione evidenzia i contributi residui erogati ai CAA in base alle convenzioni ancora in essere stipulate dagli stessi con le Province o Comunità Montane ai sensi della L.R. 11/98.

Le convenzioni ancora in essere e stipulate ai sensi della L.R. 11/98 non potranno essere ulteriormente rinnovate. Dalla data di scadenza di tali convenzioni cessano di avere effetto le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1241/2002.

ARTEA provvede al pagamento di eventuali stati di avanzamento delle attività previste dalla Convenzione. Il Settore Responsabile del procedimento, verificata la relazione annuale inviata da ARTEA, dà mandato alla stessa per il pagamento del saldo del contributo totale spettante a ciascun CAA convenzionato.

I costi complessivi della misura sono coperti con:

- fondi regionali;
- contributo riconosciuto da AGEA, secondo l'accordo Stato-Regioni del 4 marzo 2004. Tali fondi possono eventualmente essere anticipati ad ARTEA tramite lo specifico fondo di rotazione istituito con legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64."legge finanziaria per l'anno 2007".

Con successiva deliberazione attuativa del PAR verrà preso atto dell'entità definitiva del contributo riconosciuto da AGEA, procedendo ad opportuna rimodulazione finanziaria del PAR, con la possibilità di finanziare ulteriori attività di assistenza nell'attuazione di fasi di semplificazione amministrativa.

Le modalità attuative sopra descritte decorrono a partire dal 01.01.2009.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.24**Codice misura**

6.1.24

Titolo misura

Interventi in materia di credito agrario

Titolo azione

-

Descrizione della misura

La misura si compone di tre linee di intervento:

- Fondo di Garanzia
- Ex Fondo Regionale di Garanzia (FRG) - Gestione stralcio e recupero crediti
- Fondo Partecipazioni

Fondo di Garanzia

Il Fondo di garanzia per le imprese agricole e della pesca, destinato ad agevolare i finanziamenti bancari finalizzati agli investimenti, ha esaurito le risorse a fine 2008, pertanto nell'annualità 2009 non è più attivo.

Con D.G.R. 1086 del 15.12.2008 è stato attivato un nuovo Fondo di Garanzia destinato alle PMI di tutti i settori economici, inclusi agricoltura e pesca, e destinato a garantire i finanziamenti che le banche concedono alle imprese con la finalità di ripristinare la liquidità aziendale.

Ex Fondo Regionale di Garanzia (FRG) - Gestione stralcio e recupero crediti

La misura è gestita da Fidi Toscana ai sensi delle LL.RR. 41/94 e 24/96 e consiste nella negoziazione con l'istituto bancario concedente il finanziamento all'impresa che si è resa nel tempo inadempiente, al fine di giungere ad un accordo transattivo e soddisfare in maniera definitiva le ragioni di credito dell'istituto bancario, minimizzando per quanto possibile l'esborso finanziario a carico della Regione.

Successivamente Fidi Toscana procede alle azioni di recupero, anche coattive, del credito sorto in seguito alla transazione con l'istituto bancario nei confronti delle imprese beneficiarie dell'ex FRG (surroga ex lege), inserendosi eventualmente nelle procedure concorsuali in corso di svolgimento.

Fondo Partecipazioni

La L.R. n. 24/96 ha istituito un fondo indisponibile, utilizzato da Fidi Toscana Spa, soggetto gestore della misura, per l'assunzione di partecipazioni e di obbligazioni, anche convertibili, in imprese agricole, agroalimentari o di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, costituite in forma di società di capitali, ivi comprese le società cooperative, in nome e per conto della Regione Toscana.

Tale fondo è stato abrogato dalla L.R. n. 62/2008 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008). Fidi Toscana Spa garantisce la gestione delle partecipazioni e prestiti obbligazionari sottoscritti fino alla data di abrogazione del Fondo, esercitando tutti i poteri che spettano ai soci/sottoscrittori ed esercitando, in particolare per i prestiti obbligazionari convertibili, il diritto di conversione se ritenuto opportuno.

Beneficiari**Fondo di Garanzia**

Fidi Toscana S.p.a. (quale soggetto attuatore della Misura). I beneficiari finali della fondo garanzia sono le PMI del settore agricolo e della pesca, comprese quelle agroalimentari.

Ex Fondo Regionale di Garanzia (FRG) - Gestione stralcio e recupero crediti

Fidi Toscana S.p.a. (quale soggetto attuatore della Misura). I beneficiari finali sono gli Istituti bancari che hanno concesso i finanziamenti alle imprese beneficiarie della garanzia dell'ex FRG.

Fondo Partecipazioni

Fidi Toscana S.p.a. (quale soggetto attuatore della Misura).

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso**Fondo di Garanzia**

Le garanzie per le imprese agroalimentari sono concesse ai sensi del reg. (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). Per le imprese del settore agricolo e

della pesca le garanzie sono concesse, rispettivamente, ai sensi dei Reg. (CE) n. 1535/2007 e n. 875/2007 relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*").

Ex Fondo Regionale di Garanzia (FRG) - Gestione stralcio e recupero crediti

-

Linea di intervento: Fondo Partecipazioni

-

Forma del sostegno

Fondo di Garanzia

Sono rilasciate garanzie dirette a favore delle imprese, cogaranzie prestate dai garanti a favore dei soggetti finanziatori congiuntamente a Fidi Toscana e controgaranzie in favore dei garanti di primo livello rappresentati dai Consorzi Fidi e dagli intermediari finanziari iscritti all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 che svolgono in via prevalente attività di garanzia dei fidi concessi a PMI.

La garanzia è diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta.

La cogaranzia è diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta ed è rilasciata, congiuntamente a un garante, con una copertura uguale a quella fornita da un garante stesso. Il rischio che rimane in capo al soggetto finanziatore non può comunque essere inferiore al 20%.

La controgaranzia è diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta ed è concessa ai garanti in misura non superiore al 90% dell'importo da essi garantito sui finanziamenti concessi alle PMI.

Le garanzie e cogaranzie sono concesse alle imprese gratuitamente nei limiti fissati dai regolamenti "*de minimis*" citati. Alle operazioni che eccedono tali limiti sarà addebitato un costo pari al prezzo di mercato. Nel caso di controgaranzia, il beneficio derivante dalla presente misura deve tradursi in un vantaggio economico a favore dell'impresa beneficiaria, pertanto il garante di primo livello dovrà addebitare all'impresa le spese per la parte non coperta dalla garanzia

Ex Fondo Regionale di Garanzia (FRG) - Gestione stralcio e recupero crediti

-

Fondo Partecipazioni

-

Priorità

-

Spese ammissibili

Fondo di Garanzia

Le spese ammissibili sono quelle stabilite nella D.G.R. 1086 del 15.12.2008.

Ex Fondo Regionale di Garanzia (FRG)-Gestione stralcio e recupero crediti

-

Fondo Partecipazioni

-

Responsabile del procedimento

Fondo di Garanzia

Per l'attuazione della presente linea di intervento è responsabile del procedimento il Settore Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare; la gestione del fondo di garanzia è affidata a Fidi Toscana Spa.

Ex Fondo Regionale di Garanzia (FRG) - Gestione stralcio e recupero crediti

Per l'attuazione della presente linea di intervento è responsabile del procedimento il Settore Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare; la gestione stralcio e il successivo recupero crediti sono affidati a Fidi Toscana Spa.

Fondo Partecipazioni

Per l'attuazione della presente linea di intervento è responsabile del procedimento il Settore Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare; la gestione delle partecipazioni e obbligazioni sottoscritte è affidata a Fidi Toscana Spa.

Modalità attuative e scadenze

Fondo di Garanzia

Il Settore Responsabile del procedimento dà mandato ad ARTEA, con proprio decreto, di integrare il Fondo di garanzia con le modalità che saranno necessarie, nell'ambito delle procedure previste dalla D.G.R. 1086/2008.

La misura è attiva dal 12 febbraio 2009 fino ad esaurimento delle risorse.

Ex Fondo Regionale di Garanzia (FRG)-Gestione stralcio e recupero crediti

Fidi Toscana Spa concorda con la banca la proposta di transazione tenuto conto sia dell'esposizione in linea capitale, sia in quota interessi. La proposta, una volta accettata dalla banca, è trasmessa al Settore responsabile del procedimento che autorizza espressamente tale accordo. Acquisita l'autorizzazione Fidi Toscana Spa esegue i pagamenti pattuiti in favore delle banche utilizzando le risorse depositate nell'apposito Fondo costituito ai sensi delle LL.RR. n. 41/94 e 24/96. Tale fondo è alimentato sia con i crediti recuperati come sopra descritto, sia con risorse appositamente trasferite.

La liquidazione di quanto spettante a Fidi per la definizione delle transazioni sarà effettuata da ARTEA dietro mandato del Settore responsabile del procedimento.

Fondo Partecipazioni

La liquidazione di quanto spettante a Fidi per la gestione delle partecipazioni ed obbligazioni in essere sarà effettuata da ARTEA dietro mandato del Settore Responsabile del procedimento.

La ripartizione delle risorse assegnate alla misura verrà ripartita tra le tre azioni in base ai seguenti criteri:

- pagamento delle competenze a Fidi Toscana in quanto soggetto attuatore della Misura;
- eventuale integrazione del fondo costituito ai sensi delle l.r. n. 41/94 e 24/96 per la gestione stralcio dell'ex fondo regionale di garanzia per un importo pari alla differenza tra dotazione della misura e pagamento delle competenze a Fidi Toscana S.p.a. quale soggetto attuatore della Misura.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.2.1**Codice misura**

6.2.1

Titolo misura

Conservazione delle risorse genetiche animali

Titolo azione

-

Descrizione della misura

Con la presente misura la Regione Toscana contribuisce alla tutela del patrimonio genetico di razze autoctone presenti sul territorio regionale aventi interesse zootecnico, attraverso la concessione di specifici finanziamenti, secondo le finalità della Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”. In particolare con la presente misura possono essere finanziati progetti di tutela inerenti le seguenti tematiche:

- a) costituzione di registri anagrafici, così come disciplinato dall’articolo 5 bis “registro anagrafico” della L.R. 64/04;
- b) predisposizione piani di accoppiamento finalizzati al contenimento del fenomeno della consanguineità;
- c) interventi ginecologici e fecondativi per i capi iscritti ai registri anagrafici delle razze autoctone presenti sul territorio regionale;
- d) raccolta di materiale riproduttivo maschile e femmine, produzione di embrioni delle specie e razze sottoposte a tutela;
- e) selezione e messa in sicurezza di nuclei di animali da utilizzare in particolari casi di epidemie.
- f) mantenimento della variabilità genetica di *Apis Mellifera Ligustica* ecotipo toscano e sua diffusione;
- g) interventi di formazione e divulgazione relativa alla diffusione e valorizzazione del patrimonio zootecnico sottoposto a tutela presso gli operatori (mostre, convegni, realizzazione di pubblicazioni, ecc).

Ogni progetto presentato deve necessariamente essere finalizzato ad una sola tematica richiamata, ed a questa deve essere riconducibile. Deve inoltre interessare una singola razza autoctona presente sul territorio regionale.

Beneficiari

Associazione Regionale Allevatori della Toscana (ARA); Associazioni di apicoltori operanti sul territorio regionale e loro forme organizzative e/o associative.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

-

Forma del sostegno

Può essere concesso un contributo fino al 100% delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario e debitamente rendicontate. Non è ammessa l’erogazione diretta di denaro alle aziende agricole, le quali possono eventualmente ricevere esclusivamente un servizio dalla Associazione beneficiaria: non è pertanto ammesso il rimborso alle aziende agricole per le spese per eventuali interventi sui capi in azienda (interventi sanitari, raccolta materiale riproduttivo, trasporto, ecc..).

In ogni caso l’importo massimo che può essere concesso ad un singolo progetto non può eccedere, a seconda delle tematiche richiamate, i seguenti importi:

a) Costituzione RR.AA:	8.000,00 euro
b) Predisposizione piani di accoppiamento	20.000,00 euro
c) Interventi sanitari e fecondativi	15.000,00 euro
d) Raccolta materiale riproduttivo/embrioni	20.000,00 euro
e) Selezione e messa in sicurezza nuclei di animali	10.000,00 euro
f) Mantenimento variabilità genetica <i>Apis mellifera</i>	20.000,00 euro
g) Interventi di formazione e divulgazione	10.000,00 euro

Priorità

I progetti ammessi a contributo saranno finanziati in base ad una graduatoria stabilita secondo il seguente punteggio di priorità, entro la disponibilità finanziaria della misura:

Tematica “a”: costituzione registri anagrafici	
Specifica	Punti
<i>Se inerente razze ovicaprine</i>	15
<i>Se inerente razze bovine</i>	14
<i>Se inerente altre specie</i>	9

Tematica “b”: predisposizione piani di accoppiamento	
Specifica	Punti
<i>Se inerente la creazione di un database informatizzato regionale a supporto dell'attività di tutela delle principali razze presenti sul territorio regionale</i>	17
<i>Se inerente la predisposizione di piani di accoppiamento di razze bovine con consistenza < 200 UBA</i>	13
<i>Se inerente la predisposizione di piani di accoppiamento di razze ovicaprine con consistenza < 200 UBA</i>	12
<i>Se inerente la predisposizione di piani di accoppiamento di altre razze/specie</i>	10

Tematica “c”: Interventi sanitari e fecondativi	
Specifica	Punti
<i>Per tutte le razze/specie</i>	5

Tematica “d”: raccolta materiale riproduttivo/embrioni	
Specifica	Punti
<i>Se inerente razze bovine con consistenza < 200 UBA</i>	8
<i>Se razze ovicaprine con consistenza < 200 UBA</i>	7
<i>Se inerente altre razze/specie</i>	5

Tematica “e”: Selezione e messa in sicurezza	
Specifica	Punti
<i>Per tutte le razze/specie</i>	16

Tematica “f”: Mantenimento variabilità genetica Apis mellifera ligustica	
Specifica	Punti
<i>Per tutte le tipologie di intervento</i>	18

Tematica “g”: interventi di formazione/divulgazione	
Specifica	Punti
<i>Per tutte le tipologie di intervento</i>	4

Fatti salvi progetti con punteggio superiore, qualora due o più progetti avessero pari punteggio e le risorse non fossero sufficienti a coprire i fabbisogni, il finanziamento è ridotto proporzionalmente fra tali progetti.

Spese ammissibili

Sono ammesse a contributo le seguenti spese a seconda della tematica richiamata:

a) Costituzione RR.AA.: spese sostenute per il censimento delle aziende zootecniche che allevano capi delle specie e/o razze per cui si sta costituendo il registro anagrafico; spese sostenute per il censimento degli animali, per la raccolta di dati e di campioni biologici nelle aziende al fine di pervenire all'esame e al deposito del D.N.A di tutti i riproduttori maschi e della rimonta femminile; spese sostenute per costituire una banca del germoplasma della popolazione.

b) Piani di accoppiamento: spese per la redazione dei piani, applicazione di nuove tecnologie di identificazione, gestione dei dati relativi agli animali iscritti ai registri anagrafici, creazione e aggiornamento del database a livello regionale (numero riproduttori e allevamenti distinti per territorio) e analisi dei dati. Possono essere ammesse a contributo anche le spese sostenute per gli accertamenti sanitari dei riproduttori destinati alla produzione di materiale seminale per il prelievo, lo stoccaggio, il mantenimento e la distribuzione gratuita del seme per la F.A. Possono altresì

essere ammesse le spese per l'eventuale trasporto del riproduttore al Centro di produzione per il prelevamento del seme qualora in azienda non fosse possibile effettuare l'operazione.

c) Spese sostenute per interventi veterinari e sanitari specialistici all'apparato riproduttivo dei capi iscritti ai R.R.A.A.

d) Spese sostenute per la valutazione morfologica e/o genetica e per la più rapida diffusione dei riproduttori di maggior pregio appartenenti in particolare a quelle razze bovine la cui consistenza è al di sotto delle 200 U.B.A., mediante la raccolta del materiale seminale e la produzione e stoccaggio degli embrioni.

e) Spese sostenute per l'individuazione delle razze più a rischio, scelta dei soggetti e loro verifiche sanitarie e genetiche, costituzione nuovi nuclei in aree idonee a garantire la massima protezione sanitaria degli animali. Possono essere ammesse le spese sostenute per il trasporto degli animali e degli embrioni, consulenze e materiali necessari all'impianto degli embrioni su riceventi anche di altre razze, spostamento degli operatori, per le verifiche sanitarie e le registrazioni previsti dal Registro Anagrafico.

f) Spese sostenute per la realizzazione e mantenimento di apiari formati da alveari costituiti da *Apis Mellifera Ligustica* Ecotipo Toscano. Spese sostenute per il rinnovo delle regine e per il successivo testaggio dell'ecotipo in alveari diffusi sul territorio.

g) Spese relative alla organizzazione degli eventi e alla pubblicazione degli atti.

Responsabile del procedimento

Settore Produzioni Agricole Zootechniche

Modalità attuative

Entro il 28 febbraio di ogni anno le Associazioni aventi diritto presentano al Settore Responsabile del procedimento una domanda per la richiesta di finanziamento, allegando un progetto dettagliato della attività che sarà avviata nel corso dell'anno per cui è richiesto il contributo. Ogni domanda deve essere obbligatoriamente riferita ad una singola tematica e razza, fatto salvo il caso della creazione di un database informatizzato regionale a supporto dell'attività di tutela delle principali razze presenti sul territorio regionale.

Il Settore responsabile, valutata la rispondenza dei progetti presentati e in base alla graduatoria definita secondo l'ordine di priorità, assegna con proprio atto entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, ai beneficiari l'importo ammesso a contributo, entro il limite delle disponibilità finanziarie stabilite per la misura e nel rispetto dei massimali indicati alla voce "forma di sostegno". Nell'atto di assegnazione è stabilito il termine entro cui il beneficiario è tenuto a concludere il progetto e a presentare la rendicontazione. A seguito della verifica della attività svolta e delle spese effettivamente sostenute e dimostrate il Settore responsabile da mandato ad ARTEA di liquidare gli importi dovuti, anche per importi parziali.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.2.2**Codice misura**

6.2.2

Titolo misura

Conservazione delle risorse genetiche vegetali

Titolo azione

-

Descrizione della misura

Si prevede di finanziare, anche a integrazione e completamento delle attività di conservazione delle risorse genetiche vegetali finanziate con il PSR, le azioni connesse alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse genetiche vegetali previste dalla L.R. 64/2004 e dal relativo Regolamento di attuazione n. 12/R dell'1/3/2007 ed in particolare iniziative di divulgazione, informazione e formazione.

Beneficiari

ARSIA

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

-

Forma del sostegno

Contributo in conto capitale pari al 100% dei costi ammissibili e sostenuti da ARSIA per le azioni connesse alla conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche vegetali previste dalla L.R. 64/2004 e dal relativo Regolamento di attuazione.

Priorità

-

Spese ammissibili

Per i criteri di ammissibilità delle spese si fa riferimento a quanto previsto per la misura 214 b2 del PSR (delibera Giunta Regionale n. 571 del 28 luglio 2008):

- Manutenzione e sviluppo informatico di banche dati, programmi applicativi e siti web relativi ai Repertori regionali della l.r. 64/04, alle sezioni della banca regionale del germoplasma e ai coltivatori custodi;
- Impaginazione e stampa di pubblicazioni ARSIA per supporto operatori del settore;
- Organizzazione convegni e workshop;
- convenzioni con soggetti scientifici per la conservazione e caratterizzazione morfologica e genetica delle varietà locali a rischio di estinzione iscritte al Repertorio regionale della l.r. 64/04 o comunque conservate presso le Sezioni della Banca Regionale del Germoplasma.

Responsabile del procedimento

Settore Produzioni Agricole e Vegetali.

Modalità attuative e scadenze

L'ARSIA, d'intesa con la competente struttura responsabile del procedimento, redige un progetto di attività riportante le specifiche delle iniziative da realizzare. Nel corso dell'anno l'Agenzia ed il settore Produzioni Agricole Vegetali collaborano, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione delle iniziative previste. L'Agenzia garantisce la gestione amministrativa del progetto e relaziona sulla sua realizzazione.

Gli importi assegnati all'ARSIA per la realizzazione del progetto sono erogati subordinatamente all'approvazione della delibera attuativa del PAR, dal settore responsabile del procedimento che dispone, con decreto dirigenziale, il trasferimento da parte di ARTEA.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.2.5**Codice misura**

6.2.5

Titolo misura

Promozione e sostegno della valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio toscano attraverso la creazione e gestione di percorsi turistici del vino, dell'olio e dei sapori.

Titolo azione

-

Descrizione della misura

La Regione Toscana, ai sensi della L.R. 45/2003 “Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità” e del relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.G.R. 16 marzo 2004, n. 16/r, si propone di valorizzare con questa misura i territori caratterizzati da produzioni vitivinicole e olivo-oleicole, agricole e agroalimentari di qualità. Per il perseguimento di tale finalità promuove e disciplina la realizzazione delle “Strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”.

La misura rappresenta un incentivo alle associazioni di aziende agricole ed extra agricole (turistiche, commerciali ed artigianali) e degli enti delle zone rurali, che gestiscono le iniziative di valorizzazione dei prodotti enogastronomici e turistico culturali del territorio.

Beneficiari

Comitati di gestione delle associazioni, associazioni di comitati e imprenditori agricoli aderenti alla strada. I comitati riconosciuti dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 3 e 5 della L.R. 45/03 e art. 25 del Reg. n. 16/04.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Tutti gli interventi devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalle Decisioni della Commissione Europea n. C(2003)2792 del 24/7/2003 e C(2006)3628 del 4/8/2006, ed in particolare dai punti 29 e 30 della Decisione C(2003)2792 e suoi aggiornamenti in materia di pubblicità.

Forma del sostegno

Tutto quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 45/03, così come sostituito con l'art. 12 della L.R. 1/2006, con contributi in conto capitale fino ad un massimo dell'80% della spesa ammessa. In ogni caso non può essere concesso un contributo superiore a 100.000,00 euro.

Priorità

Come previsto dall'art. 23 del Reg. n. 16/04, “Modalità di presentazione della domanda di finanziamento”, le priorità e le modalità vengono stabilite da apposite direttive tecniche redatte dal Settore.

Spese ammissibili

Le direttive tecniche specificano le spese ammesse a contributo; sono comunque ammissibili anche spese in economia fino ad un massimo del 20% dell'importo ammesso dei progetti.

Responsabile del procedimento

Settore “Valorizzazione dell'imprenditoria Agricola”

Il Settore emana le direttive tecniche, approva i progetti congiuntamente alla Federazione e dà mandato ad Artea di erogare i contributi alla Federazione.

Possono essere erogati anticipi fino al 50% della spesa totale ammissibile a richiesta del beneficiario. Possono essere erogati ulteriori stati di avanzamento a seguito della rendicontazione delle spese fino ad ulteriore 25% della spesa ammissibile.

Il saldo è erogato a rendicontazione finale delle spese sostenute a seguito di dichiarazione di fine a lavori entro 12 mesi dall'assegnazione del contributo contenente l'elenco dei documenti di spesa e di pagamento degli stessi a giustificazione dell'importo totale di spesa sostenuto.

I progetti devono essere realizzati e rendicontati entro un anno dalla loro approvazione. Non sono concesse proroghe.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.2.6**Codice misura**

6.2.6

Titolo misura

Attività inerenti il Protocollo di intesa Regione Toscana/Slow Food Toscana e attività di educazione alimentare

Titolo azione

-

Descrizione della misura

La Regione Toscana e Slow Food Toscana hanno sottoscritto un Protocollo di intesa in considerazione della condivisione di interessi comuni nei seguenti ambiti:

- consolidare e sviluppare una produzione agricola alimentare di qualità basata su criteri di sostenibilità ambientale ed energetica, salvaguardare la biodiversità e i saperi tradizionali come modello anche da far valere e proporre nelle iniziative di cooperazione internazionale;
- promuovere una educazione e una cultura alimentare dei cittadini, a partire da interventi rivolti ai giovani in età scolare ma coinvolgendo anche i genitori e, più in generale, gli adulti al fine di valorizzare il patrimonio agroalimentare regionale e gli aspetti salutistici legati al cibo;
- allargare le opportunità di fruizione per i cittadini di cibi genuini, di qualità e di produzione locale, attraverso interventi per l'accorciamento della filiera commerciale, la qualificazione della ristorazione collettiva (mense scolastiche, ospedaliere ecc.), la crescita dell'offerta di servizi qualificati del settore commerciale/turistico;
- selezionare iniziative, anche di rilevanza nazionale, che abbiano per oggetto una produzione agroalimentare di eccellenza ottenuta attraverso processi sostenibili sia sotto il profilo ambientale che sociale e che si ispirino ai criteri di qualità enunciati da Slow food e riassunti nei requisiti "buono, pulito e giusto".

La misura può finanziare tutte le iniziative che Slow food Toscana concorda annualmente con la Regione Toscana sul territorio regionale e le iniziative condivise che costituiscono, secondo i principi e gli obiettivi del Protocollo di intesa, il quadro di riferimento per la collaborazione.

Il gruppo di lavoro costituito ai sensi della Delib.G.R. 339 del 15 maggio 2006 ha esaurito la propria funzione di coordinamento e programmazione, pertanto non è più convocato.

Beneficiari

Slow Food Toscana

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Le iniziative devono essere realizzate sul territorio toscano o, se trattasi di iniziative a carattere nazionale, avere una significativa rilevanza per la Regione Toscana.

Forma del sostegno

Contributo in conto capitale fino al massimo del 50%

È possibile l'erogazione di un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo. È possibile erogare il contributo anche su presentazione di spese relative a stati di avanzamento.

Priorità

-

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese inerenti le iniziative di cui al programma approvato con decreto del Dirigente del Settore responsabile.

Responsabile del procedimento

Settore Valorizzazione dell'imprenditoria agricola

Modalità attuative e scadenze

Entro il mese di gennaio Slow Food Toscana presenta il programma di attività al Settore responsabile per l'annualità in corso.

Sulla base dell'analisi delle iniziative proposte da Slow Food Toscana e in considerazione dell'applicazione del Protocollo di intesa di cui alla Delib.G.R. 339/2006, il Settore responsabile approva le iniziative ammesse a finanziamento, quantifica la spesa ammessa a contributo e assegna con proprio decreto il contributo a Slow Food Toscana.

Il Settore responsabile effettua l'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione.

La rendicontazione è costituita da dichiarazione di spese sostenute contenente l'elenco delle fatture quietanzate su autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di Slow Food Toscana.

La liquidazione del contributo viene effettuata da parte di ARTEA su mandato del Settore responsabile.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.2.7, azione b**Codice misura**

6.2.7

Titolo misura

Promozione dell'impiego di alimenti biologici, tipici, tradizionali e da agriqualità nelle mense pubbliche della Toscana e sviluppo di azioni di educazione alimentare e di aggiornamento professionale

Titolo azione

azione b: Progetti di educazione alimentare.

Descrizione della misura

Si intendono attuare azioni pilota volte al miglioramento della la salute dei cittadini attraverso corretti stili di vita. In particolare si intende promuovere il consumo di prodotti agroalimentari da agricoltura biologica, da agricoltura integrata, tipici e tradizionali, locali secondo il principio della filiera corta nelle mense scolastiche ed universitarie e promuovere programmi e progetti di educazione alimentare per sviluppare la conoscenza di una corretta e sana alimentazione a partire dall'infanzia.

Si intende raggiungere le suddette finalità attraverso i seguenti progetti pilota:

- Progetto pilota MENSA TOSCANA: una mensa dove si mangia solo toscano, per l'educazione e l'utilizzo e consumo dei prodotti certificati, locali, di filiera corta e di stagione di origine toscana;
- Progetto pilota SCUOLA IN FATTORIA per la realizzazione di progetti educativi e scolastici incentrati sull'educazione alimentare da attuare presso una o più aziende agricole toscane;
- Progetto pilota ORTI E PICCOLI ALLEVAMENTI SCOLASTICI realizzati nelle scuole a scopo di educazione alimentare.

Beneficiari

Comuni singoli e Associati

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Ogni beneficiario può presentare domanda per tutti i progetti sopra elencati; le limitazioni e ulteriori condizioni si fa riferimento al relativo bando.

I progetti devono essere completati nell'anno scolastico 2010-2011.

Forma del sostegno

Contributo in conto capitale; la contribuzione massima ammissibile è pari al 90% della spesa dichiarata ammissibile. In ogni caso il contributo concedibile non può superare 50.000,00 euro.

Priorità

Le priorità di finanziamento stabilite sono decrescenti:

1. Beneficiari che non hanno mai ottenuto contributi sulla lr 18/02;
2. Progetti di costo complessivo minore;
3. Utilizzo di prodotti locali secondo il principio della Filiera Corta, tramite accordi diretti con i produttori toscani singoli od associati.

Spese ammissibili

Per il progetto MENSA TOSCANA, sono ammissibili tutte le spese per l'acquisto di prodotti agroalimentari certificati (biologici, tipici, agriqualità, tradizionali), locali e di filiera corta toscani. Può essere ammesso a contribuzione la maggiore spesa rispetto all'anno scolastico precedente, a parità di pasti, sostenuta per la fornitura alla mensa scolastica dei prodotti richiamati.

Per il progetto SCUOLA IN FATTORIA, sono ammissibili tutte le spese necessarie all'allestimento dei locali per ospitare gli scolari, con esclusione delle opere edili e tutte le spese necessarie all'allestimento dei corsi e delle visite, compresi materiali e docenti.

Per il progetto ORTI E PICCOLI ALLEVAMENTI SCOLASTICI, sono ammissibili tutte le spese relative all'allestimento dell'orto e del piccolo allevamento, compresi i materiali e la manodopera per la gestione dell'orto e dell'allevamento ed i docenti esterni alla scuola.

Sono ammesse inoltre, per le tre tipologie di progetto, le spese propedeutiche alla realizzazione dei progetti con esclusione delle spese del personale di ruolo dell'ente beneficiario.

Possono essere erogati anticipi fino al 50% della spesa totale ammissibile a richiesta dell'Ente beneficiario. Possono essere erogati ulteriori stati di avanzamento a seguito della rendicontazione delle spese fino ad ulteriore 25% della spesa massima ammissibile.

I lavori devono essere conclusi entro 12 mesi dall'assegnazione del contributo; di tale conclusione deve essere data specifica dichiarazione. Il saldo è erogato a seguito della presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute contenente l'elenco dei documenti di spesa e di pagamento degli stessi a giustificazione dell'importo totale di spesa sostenuto.

Responsabile del procedimento

Settore Valorizzazione dell'imprenditoria agricola.

Modalità attuative e scadenze

L'azione è attuata attraverso un bando regionale predisposto dal Settore responsabile del procedimento.

Il Settore responsabile del procedimento, in collaborazione con i Settori gestori del progetto regionale "Guadagnare salute" della DG Diritto alla Salute e politiche di Solidarietà, procede alla istruttoria dei progetti presentati.

La liquidazione del contributo è attuata da ARTEA su mandato del Settore Responsabile

Scheda di attuazione PAR – misura 6.2.8**Codice misura**

6.2.8

Titolo misura

Interventi per l'informazione e l'educazione sull'apicoltura

Titolo azione

-

Descrizione della misura

Con la presente misura la Regione Toscana può finanziare progetti volti alla valorizzazione dell'apicoltura, svolti dalle Associazioni rappresentative degli apicoltori o dalle loro forme aggregative, attraverso la realizzazione delle seguenti linee d'intervento:

a) *Interventi informativi per scuole toscane, organizzazione di assaggi guidati dei prodotti dell'alveare e visite in apiari scuola.*

Le Associazioni possono realizzare una campagna informativa sull'apicoltura rivolta alle scuole e basate su incontri con esperti che si avvalgono di appositi strumenti didattici e di promozione dell'apicoltura.

b) *Partecipazione e organizzazione, di manifestazioni aventi per tema l'apicoltura*

Le Associazioni possono organizzare e realizzare manifestazioni locali, seminari e convegni, aventi per tema l'apicoltura; possono partecipare inoltre con appositi stand a manifestazioni particolarmente rilevanti del settore agricolo-alimentare;

c) *Attivazione di corsi di aggiornamento sui temi dell'apicoltura.*

Le Associazioni possono organizzare corsi di qualificazione e aggiornamento professionale per gli operatori del settore, rivolti in particolare all'avviamento della attività di apicoltore.

d) *Valorizzazione e tutela della razza ligustica (apis mellifera ligustica).*

Le Associazioni possono promuovere la salvaguardia della razza ligustica (*apis mellifera ligustica*) attraverso interventi di sensibilizzazione e informazione presso gli apicoltori toscani, in funzione del mantenimento della razza e di interventi di selezione e miglioramento genetico per gli aspetti legati alla resistenza alle patologie, alla produttività e a quanto connesso con l'igiene e la salute di questi animali.

Beneficiari

Associazioni apistiche regionali e loro forma aggregative

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Possono partecipare alla misura esclusivamente le associazioni operanti in Toscana in materia di apicoltura la cui rappresentatività è dimostrata ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 10 luglio 2006, n. 496 "Individuazione dei criteri di rappresentatività delle forme associative operanti in Toscana in materia di apicoltura in attuazione dell'art. 6 del DM 23 gennaio 2006".

Possono essere ammessi a finanziamento esclusivamente i progetti che sviluppino simultaneamente almeno le tre linee di intervento "a" (Interventi informativi per scuole toscane, organizzazione di assaggi guidati dei prodotti dell'alveare e visite in apiari scuola), "b" (Partecipazione e organizzazione, di manifestazioni aventi per tema l'apicoltura con lo scopo di divulgare i contenuti della campagna informativa) e "c" (Attivazione di corsi di aggiornamento sui temi dell'apicoltura), con una spesa preventivata, per ogni linea di intervento, non inferiore al 15% del costo complessivo del progetto. Tale percentuale minima deve essere garantita anche in fase di rendicontazione del progetto.

Limitatamente alla richiesta di finanziamento per l'organizzazione di specifiche manifestazioni locali, seminari e convegni la richiesta può essere presentata dagli stessi soggetti, al di fuori dei progetti menzionati; tale finanziamento può essere concesso anche ad Associazioni non rappresentative ai sensi della Delib. G.R 496/06, qualora l'evento sia riconosciuto significativo per lo sviluppo e la salvaguardia dell'apicoltura sul territorio regionale.

Forma del sostegno

Per i progetti di valorizzazione può essere erogato un contributo fino al 100% delle spese sostenute e ritenute ammissibili, entro il limite delle disponibilità finanziarie stabilite per la misura. L'importo massimo del contributo ammesso non può superare 36.000,00 euro per beneficiario.

Per le richieste di finanziamento per l'organizzazione di specifiche manifestazioni locali, seminari e convegni può essere concesso un contributo fino al 50% delle spese sostenute e ritenute ammissibili entro il limite delle disponibilità

finanziarie stabilite per la misura. L'importo massimo del contributo ammesso per singolo evento non può superare 20.000,00 euro per beneficiario.

Priorità

Per i progetti le domande ammesse a contributo saranno finanziate in base ad una graduatoria stabilita assegnando agli aventi diritti un punteggio definito secondo i seguenti ordini di priorità:

<i>Percentuale di alveari posseduti dai soci dell'Associazione rispetto al totale degli alveari regolarmente denunciati alle ASL della Toscana (ultimo dato disponibile delle ASL)</i>	Punti
Dal 18% al 19% compreso	6
Maggiore del 19% fino al 22% compreso	8
Oltre il 22%	12

<i>Numero di soci dell'Associazione con partita IVA</i>	Punti
Da 100 soci a 150 compreso	6
Oltre 150 soci fino a 200	8
Oltre 200 soci	11

Il punteggio complessivo per ogni domanda ammessa è dato dalla somma dei punteggi eventualmente ottenuti dai due criteri di priorità; il finanziamento sarà erogato secondo l'ordine decrescente, dalla domanda che ha ottenuto punteggio maggiore a quella con punteggio minore.

Eventuali richieste di finanziamento per l'organizzazione di specifiche manifestazioni locali, seminari e convegni potranno essere finanziate esclusivamente solo a conclusione dell'istruttoria dei progetti di cui sopra e con eventuali risorse non impiegate per gli stessi.

Spese ammissibili

Potranno essere ammesse a contributo esclusivamente le spese ritenute strettamente necessarie alla attuazione delle attività progettate.

Responsabile del procedimento

Settore Produzioni Agricole Zootecniche

Modalità attuative e scadenze

Per i progetti entro il 28 febbraio di ogni anno le Associazioni degli apicoltori aventi diritto presentano al Settore Responsabile del procedimento una domanda per la richiesta di finanziamento, allegando un piano dettagliato della attività che sarà svolta nel corso dell'anno per cui è richiesto il contributo. Per il 2009 le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di approvazione delle presenti procedure di attuazione. Il piano deve contenere una previsione di spesa ripartita fra le quattro linee di intervento della misura. Nella domanda devono essere dichiarati tutti i requisiti di accesso alla domanda e i parametri necessari per la realizzazione della graduatoria. Il Settore responsabile, con proprio atto, in base alla graduatoria ed entro la disponibilità finanziaria della misura, assegna ai beneficiari l'importo ammesso a contributo. A seguito di rendicontazione dell'attività il Settore responsabile da mandato ad ARTEA di liquidare le somme ammesse a contributo, anche per importi parziali.

Per le richieste di finanziamento per l'organizzazione di specifiche manifestazioni locali, seminari e convegni l'avente diritto invia una specifica domanda al Settore responsabile del procedimento almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Tale domanda deve contenere:

- dichiarazione di totale assenza di finalità di lucro del richiedente;
- codice fiscale ed eventuale codice partita IVA;
- programma completo e dettagliato dell'iniziativa;
- preventivo di spesa dettagliato per voci di costo.

L'erogazione del contributo avviene a conclusione dell'iniziativa a seguito di rendicontazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente, attestante la veridicità delle spese, unitamente alla documentazione a corredo, sono escluse le spese per il personale.

Il contributo decade in caso di mancata presentazione entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa e per mancata presentazione della documentazione di spesa.

Tutte le iniziative oggetto di contributo devono riportare in evidenza sugli atti principali dell'iniziativa (Logo, pubblicità, lavori conclusivi, pubblicazioni etc.): "Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Toscana".

A conclusione della verifica della rendicontazione il Settore responsabile del procedimento dà mandato ad ARTEA di effettuare la liquidazione del contributo nei limiti delle disponibilità assegnate alla misura.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.2.11, azione a**Codice misura**

6.2.11

Titolo misura

Iniziative per la razionalizzazione della gestione delle risorse idriche nell'agricoltura toscana

Titolo azioneAzione a: Realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione delle risorse superficiali e al risparmio idrico per il supporto all'irrigazione**Descrizione della misura**

La Regione finanzia alle Province competenti in materia, l'esecuzione di interventi per il supporto all'irrigazione che sono da esse segnalati ed ordinati secondo un specifico punteggio di priorità.

Si intende per "intervento" il complesso delle attività volte alla realizzazione delle opere di un progetto generale ivi compreso un lotto funzionale o il completamento/variante suppletiva di un lotto funzionale.

Sono finanziabili gli interventi pubblici di livello regionale relativi a: nuova realizzazione e recupero di opere di accumulo; nuova realizzazione e ripristino funzionale dei sistemi di adduzione e distribuzione; adeguamento strutturale e potenziamento delle reti di adduzione e di distribuzione; azioni per il risparmio idrico; utilizzo dei reflui per l'irrigazione.

Beneficiari

Le Province sono i beneficiari del finanziamento di cui alla presente azione.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Sono finanziati esclusivamente interventi finalizzati al supporto dell'irrigazione.

Gli interventi devono essere collocati su terreni di proprietà pubblica o sottoposti ad asservimento. La proprietà/asservimenti possono essere acquisiti anche contestualmente alla realizzazione dell'intervento per il quale si richiede il finanziamento attraverso procedure espropriative o mediante apposizione di servitù, i cui costi possono essere ricompresi nell'intervento.

Sono finanziabili progetti generali, lotti funzionali o il completamento/variante suppletiva di lotti funzionali.

Lo stato progettuale degli interventi individuati dalle Province deve essere il progetto definitivo, approvato in linea tecnica. La Provincia attesta la congruità degli elaborati tecnici a corredo del progetto con quanto previsto all'art.25, comma 2 (Documenti componenti il progetto definitivo) del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

L'affidamento dei lavori deve avvenire entro 6 mesi dalla data di approvazione del finanziamento, facendo salvo i completamenti/varianti suppletiva di lotti funzionali già affidati. Il mancato affidamento lavori entro i 6 mesi previsti, fa decadere il finanziamento dell'intervento.

L'esecuzione ed il collaudo finale dei lavori devono avvenire entro 24 mesi dalla consegna dei lavori all'impresa.

Inoltre tutti gli interventi devono:

- rispettare le prescrizioni derivanti dalle norme vigenti in materia ambientale e paesaggistica e contenute negli atti di pianificazione territoriale e negli strumenti di gestione delle aree protette. Ove previsto dalle norme nazionali e regionali, i progetti devono essere soggetti a Valutazione di incidenza o a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- qualora siano effettuati all'interno di siti di importanza comunitaria (SIC) o regionale (SIR), devono essere coerenti con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004;
- essere coerenti con la pianificazione di bacino.

Forma del sostegno

Il sostegno è fornito nella misura del 100% (conto capitale), salvo nel caso in cui sia prevista una compartecipazione finanziaria della spesa.

L'importo massimo del contributo erogabile è pari a euro 500.000,00 per ciascun intervento.

Priorità

Le Province attribuiscono ai singoli interventi segnalati la somma dei punteggi sulla base delle seguenti priorità:

	A	intervento ricompreso nella programmazione dei Patti per lo Sviluppo Locale (PASL) di cui alla L.R. 49/99, art. 12 bis	5
	B	priorità “ambientale” (*)	10
caratterizzazione intervento	C	C1) completamento di intervento necessario alla funzionalità del lotto in corso di realizzazione	4
		C2) lotto funzionale di completamento facente parte di progetto generale	3
		C3) lotto funzionale di progetto generale già avviato	2
		C4) intervento da avviare ex novo	1
tipologia intervento	D	D1) manutenzione (incluso adeguamento strutturale e potenziamento di rete irrigua esistente; recupero funzionale delle opere di accumulo)	2
		D2) nuove opere	1
tipologia opere	E	E1) rete irrigua (adduzione e distribuzione e opere connesse)	1
		E2) opera di accumulo a prevalente uso irriguo (e opere connesse)	1
		E3) utilizzo reflui per l'irrigazione	2
Interconnessione opere	F	collegamento rete irrigua con opera di accumulo (alimentazione da acque superficiali) (**)	3
stato progettuale	G	progettazione esecutiva: in attesa della gara per l'appalto dei lavori	10

(*)La priorità “ambientale” è data alla realizzazione degli interventi localizzati o a servizio di aree irrigue che presentano criticità ambientali connesse agli approvvigionamenti idrici in particolare:

- aree con problemi di inquinamento delle falde (SAAS, Stato Ambientale Acque Sotterranee, scadente)
- aree con presenza di sovrasfruttamento delle falde (abbassamento piezometrico e fenomeni di subsidenza in atto o potenziale)
- aree con intrusione del cuneo salino
- aree inquinate da nitrati, ZVN.

Il riferimento territoriale è contenuto nei PTA dei singoli bacini di riferimento e nei provvedimenti regionali adottati per quanto riguarda le ZVN.

Si ritengono valide ai fini dell'attestazione di criticità ambientali dell'area specifiche “Norme di Salvaguardia” e le ordinanze di divieto di derivazione della risorsa idrica emesse, anche in via temporanea, dagli organi competenti.

(**)L'interconnessione della rete irrigua con l'opera di accumulo viene riconosciuta anche nel caso in cui si realizzi un lotto funzionale/variante suppletiva di una rete irrigua facente parte di un progetto generale irriguo alimentato da accumulo.

Qualora l'intervento sia cofinanziato, vengono inoltre sommati ai punteggi di priorità sopra definiti, i seguenti valori:

cofinanziamento > 10% - per ogni punto percentuale oltre il 10% :	0,2
---	-----

I punteggi di cui sopra sono cumulabili.

L'elenco degli interventi, ordinati secondo i punteggi conseguiti, è trasmesso dalla Provincia al Settore regionale “Politiche agro ambientali, attività faunistico-venatoria e pesca dilettantistica”.

Spese ammissibili

Sono ammesse a contributo tutte le spese necessarie alla realizzazione delle opere previste dalla presente azione. Le spese relative agli oneri di progettazione, riconoscibili fino al limite massimo del 10% dell'importo dei lavori, sono ammissibili anche se sostenute nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda.

Le spese sostenute per lavori affidati prima della ricezione della domanda di aiuto e comunque successive al 01/01/2009, sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non siano ancora conclusi prima del ricevimento della domanda stessa.

Sono inoltre comprese nel finanziamento le spese relative a:

- la realizzazione delle stazioni di pompaggio e degli impianti di filtraggio
- l'installazione di misuratori di pressione e volumetrici
- l'acquisto di attrezzature informatiche, quali sistemi di automazione per la distribuzione irrigua, che fanno parte dell'intervento o del lotto funzionale per il quale si richiede il finanziamento.

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si deve far riferimento al:

- Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria, pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;
- Bollettino degli Ingegneri, per le voci non contenute nel prezzario precedente;
- Analisi prezzi unitari;- Elenco prezzi allegato al contratto di appalto per le opere a completamento/variante suppletiva di lotti funzionali appaltati.

L'esecuzione degli interventi è soggetta alla normativa e ai controlli in materia di lavori pubblici.

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento per l'erogazione del contributo è il Dirigente Responsabile del Settore regionale "Politiche agroambientali, attività faunistico-venatoria e pesca dilettantistica".

Il Responsabile del procedimento per l'attuazione e l'istruttoria degli interventi è il Dirigente Responsabile del Settore dell'Ente competente in materia.

Modalità attuative e scadenze

Gli interventi sono realizzati dalle Province, dalle Comunità Montane e dalle Unioni dei Comuni (ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 26 giugno 2008, n. 37) competenti in materia che possono avvalersi anche di altri Enti operativi (Comuni, Consorzi di Bonifica).

La Provincia sulla base di quanto indicato nella presente azione, predispone un elenco di interventi redigendo per ognuno una scheda riepilogativa contenente le seguenti informazioni:

- la Provincia proponente
- l'eventuale Ente attuatore se diverso dalla Provincia,
- la tipologia di intervento,
- la descrizione sintetica dell'intervento, indicando se si tratta di nuovo intervento, progetto di completamento, lotto funzionale ecc.
- la localizzazione dell'intervento
- l'individuazione cartografica (scala 1:10.000)
- l'eventuale criticità ambientale dell'area secondo quanto definito al punto Priorità
- lo stato progettuale
- l'importo di progetto
- l'importo dell'eventuale cofinanziamento e l'Ente che cofinanzia
- la verifica della congruità dei prezzi
- il beneficio atteso,
- la data presunta di affidamento dei lavori all'impresa, facendo salvo i completamenti/varianti suppletive di lotti funzionali già affidati
- la data presunta di fine lavori (collaudo finale o certificato di regolare esecuzione)
- il punteggio di priorità, conseguito in base a quanto indicato nel punto Priorità, esplicitando le voci oggetto del calcolo eseguito
- la coerenza del progetto definitivo rispetto agli obiettivi della pianificazione di Bacino, espressa dal competente organo di Bacino.

L'elenco dei progetti, corredati dalle schede di cui sopra, sono già stati trasmessi dalla Provincia al Settore regionale "Politiche agroambientali, attività faunistico-venatoria e pesca dilettantistica" che provvede, con decreto di assegnazione, a finanziare gli interventi in ordine decrescente di punteggio, definito dalla Provincia per ciascun intervento secondo quanto indicato al punto Priorità, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Nel caso in cui più interventi siano collocati al limite delle risorse finanziarie disponibili a parità di punteggio, viene finanziato prioritariamente l'intervento i cui costi sono compatibili con le risorse residue e la cui data presunta di affidamento dei lavori risulta più prossima, rispetto ai sei mesi massimi previsti dalla presente azione. Questa data deve essere rispettata pena il decadimento del finanziamento.

Gli Enti attuatori devono provvedere all'affidamento dei lavori degli interventi ammessi a finanziamento entro e non oltre sei mesi dalla data di approvazione del finanziamento stesso, tenendo conto di quanto sopra detto per gli interventi a parità di punteggio.

La Provincia comunica al Settore regionale "Politiche agroambientali, attività faunistico-venatoria e pesca dilettantistica" l'affidamento dei lavori all'impresa, ai fini della verifica del rispetto dei sei mesi previsti per l'espletamento della procedura. Il mancato affidamento dei lavori entro il termine dei 6 mesi stabilito, fa decadere il finanziamento concesso. Sono fatti salvi i completamenti/varianti suppletive di lotti funzionali già affidati.

Qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive, è possibile finanziare ulteriori interventi secondo l'ordine dell'elenco predisposto.

L'erogazione dei finanziamenti alla Provincia per la realizzazione degli interventi ammissibili a contributo avviene secondo le seguenti modalità:

- l'80% dell'importo risultante dal quadro economico, al netto del ribasso ottenuto in sede di appalto dei lavori, su richiesta della Provincia al Settore regionale "Politiche agroambientali, attività faunistico-venatoria e pesca dilettantistica", con attestazione dell'avvenuto affidamento lavori in oggetto che deve risultare entro i sei mesi dall'approvazione del finanziamento, tenuto conto di quanto sopra detto per gli interventi a parità di punteggio. Per gli interventi cofinanziati si precisa che questa prima erogazione si intende relativa all'80% dell'importo finanziato con le risorse regionali, al netto del ribasso d'asta. Per i completamenti/varianti suppletive di lotti funzionali già affidati (interventi C1), l'erogazione dell'80% del finanziamento avviene direttamente su richiesta dell'Ente competente;
- il saldo, rimanente 20% su richiesta della Provincia al Settore regionale "Politiche agroambientali, attività faunistico-venatoria e pesca dilettantistica", ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo.

Qualora l'intervento ammesso a finanziamento sia attuato dalla Comunità Montana o dalla Unione dei Comuni (ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 26 giugno 2008, n. 37) competente in materia la Provincia può richiedere al Settore regionale "Politiche agroambientali, attività faunistico-venatoria e pesca dilettantistica" che il finanziamento venga erogato direttamente alla Comunità Montana o alla Unione dei Comuni.

ARTEA provvede all'erogazione degli importi alla Provincia, alla Comunità Montana o alle Unioni dei Comuni da essa indicata, su segnalazione del Settore regionale "Politiche agroambientali, attività faunistico-venatoria e pesca dilettantistica".

Nel caso di redazione di perizie suppletive di variante, all'interno dei casi previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, con utilizzo di eventuali economie derivanti dai ribassi d'asta, l'Ente competente deve darne informazione al Settore regionale "Politiche agro ambientali, attività faunistico-venatoria e pesca dilettantistica", comunicando il nuovo quadro economico.

Le somme derivanti da economie di spesa a seguito della realizzazione dell'intervento sono economizzate e non possono pertanto essere utilizzate dall'Ente Attuatore.

Alla conclusione dei lavori le opere realizzate sono consegnate all'Ente individuato per la gestione, ai sensi della normativa vigente.

La mancata conclusione dei lavori (esecuzione e collaudo), senza valida giustificazione, entro 24 mesi dalla consegna dei lavori all'impresa, comporterà la revoca parziale del finanziamento per quell'intervento, con la restituzione da parte dell'Ente delle somme già erogate da ARTEA e non ancora liquidate.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.2.13, azione a**Codice misura**

6.2.13

Titolo misura

Contributo regionale per lo svolgimento di attività delegate ed istituzionali relative alla gestione faunistico-venatoria

Titolo azioneAzione a: Esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni**Descrizione dell'azione**

L'azione attua la l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 e successive modifiche e integrazioni che prevede il trasferimento di risorse ai Comuni toscani per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite in materia faunistico venatoria. In particolare i Comuni provvedono alle operazioni di consegna dei tesserini venatori regionali ai cacciatori ed al loro successivo ritiro nonché all'aggiornamento dell'archivio regionale dei cacciatori.

La ripartizione è attuata tra i comuni toscani sulla base del numero dei cacciatori residenti..

Beneficiari

Amministrazioni comunali toscane

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

-

Forma del sostegno

Trasferimento ai Comuni delle risorse di cui alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 e successive modifiche e integrazioni per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite in materia faunistico venatoria.

Priorità

-

Spese ammissibili

-

Responsabile del procedimento

Settore "Politiche agroambientali, attività faunistica-venatorio e pesca dilettantistica"

Modalità attuative e scadenze

Il Settore responsabile del procedimento provvede annualmente con proprio decreto alla ripartizione delle risorse e dà mandato ad ARTEA di effettuare i relativi pagamenti.

L'atto di ripartizione è approvato entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente atto.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.2.13, azione b**Codice misura**

6.2.13

Titolo misura

Contributo regionale per lo svolgimento di attività delegate ed istituzionali relative alla gestione faunistico-venatoria

Titolo azioneAzione b: Esercizio delle funzioni attribuite alle Province**Descrizione dell'azione**

L'azione attua la l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 e successive modifiche e integrazioni che prevede il trasferimento di risorse alle Province toscane per l'esercizio delle funzioni attribuite in materia faunistico venatoria compresa l'attività di vigilanza, controllo e applicazione delle sanzioni amministrative.

La ripartizione tra le province è attuata per il 70% in rapporto alla superficie agro-silvo-pastorale e per il 30% in relazione al numero di cacciatori iscritti negli A.T.C. (Ambiti territoriali di caccia).

Beneficiari

Amministrazioni provinciali toscane

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

-

Forma del sostegno

Trasferimento alle Province delle risorse di cui alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 e successive modifiche e integrazioni per l'esercizio delle funzioni attribuite in materia faunistico venatoria.

Priorità

-

Spese ammissibili

-

Responsabile del procedimento

Settore "Politiche agroambientali, attività faunistica-venatorio e pesca dilettantistica

Modalità attuative e scadenze

Il Settore responsabile del procedimento provvede annualmente con proprio decreto alla ripartizione delle risorse e dà mandato ad ARTEA di effettuare i relativi pagamenti.

L'atto di ripartizione è approvato entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente atto.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.2.13, azione c**Codice misura**

6.2.13

Titolo misura

Contributo regionale per lo svolgimento di attività delegate ed istituzionali relative alla gestione faunistico-venatoria

Titolo azioneAzione c: Contributo alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale per le proprie attività e iniziative istituzionali**Descrizione dell'azione**

L'azione attua la l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 e successive modifiche e integrazioni che prevede il trasferimento di risorse alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale per le proprie attività e iniziative istituzionali.

La ripartizione è attuata tra le associazioni in proporzione alla rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale.

Beneficiari

Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

-

Forma del sostegno

Trasferimento alle associazioni venatorie delle risorse di cui alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 e successive modifiche e integrazioni per le proprie attività e iniziative istituzionali

Priorità

-

Spese ammissibili

-

Responsabile del procedimento

Settore Politiche agroambientali, attività faunistica-venatorio e pesca dilettantistica

Modalità attuative e scadenze

Il Settore responsabile del procedimento provvede annualmente con proprio decreto alla ripartizione delle risorse e dà mandato ad ARTEA di effettuare i relativi pagamenti.

L'atto di ripartizione è approvato entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente atto.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.2.14, azione a**Codice misura**

6.2.14

Titolo misura

Sostegno alle attività di valorizzazione dell'ambiente e della fauna di interesse regionale

Titolo azioneAzione a: iniziative e attività di educazione e propaganda di interesse regionale in favore dell'ambiente e della fauna**Descrizione della misura**

L'azione prevede l'utilizzo delle risorse destinate a iniziative di interesse regionale in favore dell'ambiente e della fauna.

In particolare con la presente azione sono finanziabili le seguenti iniziative, anche di carattere pluriennale (entro i limiti del periodo di programmazione del PAR):

- studi, ricerche, indagini ed iniziative dirette alla tutela della fauna riconosciute di interesse regionale, nazionale ed internazionale o anche di rilevanza locale che si svolgono nel territorio regionale, i cui contenuti e scopi siano rispondenti alle finalità istituzionali della Regione Toscana e coerenti con i programmi e gli obiettivi fissati dalla normativa e dagli atti di programmazione della Regione nel settore di competenza;
- organizzazione, partecipazione e adesione a congressi, convegni e seminari scientifici in materie di competenza della l.r. 3/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- manifestazioni ed iniziative diverse che rivestono importanza di rilievo regionale sia per la qualità degli argomenti trattati rivolti soprattutto alla formazione di una cultura naturalistica, sia per il miglioramento ed il potenziamento della produzione faunistica ed il recupero delle risorse ambientali della regione;
- iniziative didattiche, educative, culturali ed informative in materia faunistico venatoria

Beneficiari

- enti pubblici o organismi di diritto pubblico;
- università e istituti di ricerca;
- associazioni ed istituti privati senza fini di lucro che operano nelle materie di cui alla legge regionale 3/94.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Sono escluse le iniziative per le quali è prevista la concessione di contributi in base ad altre specifiche normative e procedimenti regionali

Sono altresì escluse le iniziative alle quali la Regione partecipa quale ente organizzatore e/o co-promotore, qualunque sia l'ente o l'organismo pubblico o privato incaricato della realizzazione delle stesse.

Forma del sostegno

Contributo a fondo perduto.

Tassi e massimali di contribuzione:

- fino ad un massimo del 90% della spesa sostenuta, per iniziative a carattere regionale o di rilevanza locale,
- fino ad un massimo del 50% della spesa sostenuta, per iniziative a carattere nazionale,
- fino ad un massimo del 40% della spesa sostenuta per iniziative a carattere internazionale.

Il contributo massimo concesso, comunque, non può superare euro 100.000,00 per ciascuna iniziativa.

Le domande saranno finanziate in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Priorità

Sono considerate prioritarie:

- le iniziative presentate da due o più soggetti beneficiari appartenenti a categorie diverse;
- le iniziative con maggiore percentuale di autofinanziamento;
- le iniziative di interesse prevalentemente regionale rispondenti a obiettivi fissati dalla normative e dagli atti di programmazione della Regione nel settore di competenza;

- le iniziative che comportano minore importo di realizzazione.

Il bando può prevedere ulteriori specifiche priorità all'interno delle suddette categorie.

Spese ammissibili

Esclusivamente le spese, debitamente documentate e quietanziate, direttamente riconducibili all'iniziativa.

Per le spese generali può essere riconosciuto fino al massimo del 5% del totale delle altre spese.

Non sono ammesse spese in economia.

Responsabile del procedimento

Settore Politiche agroambientali, attività faunistica-venatorio e pesca dilettantistica

Modalità attuative e scadenze

Il Settore responsabile del procedimento provvede alla predisposizione del bando di partecipazione ai contributi oggetto dell'azione, alla successiva istruttoria delle domande presentate e alla approvazione della graduatoria con l'indicazione del contributo riconosciuto.

Successivamente il settore provvede alla verifica del regolare svolgimento dell'iniziativa, all'esame della rendicontazione delle spese sostenute e all'approvazione di un elenco di liquidazione sulla base del quale ARTEA provvede ad effettuare i relativi pagamenti

Le risorse annualmente disponibili per la presente azione sono utilizzate fino ad un massimo del 50% al finanziamento delle iniziative relative al II semestre dell'anno in corso e le risorse residue al finanziamento delle iniziative relative al I semestre dell'anno successivo.

Entro il 31 gennaio presentazione delle domande relative ad iniziative previste dal 1 luglio al 31 dicembre del medesimo anno.

Entro il 30 giugno presentazione delle domande relative ad iniziative previste dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo.

Entro, rispettivamente, i mesi di aprile e di settembre approvazione graduatoria dei beneficiari relativamente alle suddette domande.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.2.14, azione b**Codice misura**

6.2.14

Titolo misura

Sostegno alle attività di valorizzazione dell'ambiente e della fauna di interesse regionale

Titolo azioneAzione b: programmi di gestione faunistico-ambientale**Descrizione della misura**

Con la presente azione sono finanziabili le seguenti iniziative:

- programmi di valorizzazione ambientale di aree con particolari peculiarità faunistiche e con ecosistemi di alta valenza naturalistica e ambientale;
- programmi finalizzati all'incremento di popolazioni di specie di fauna selvatica di interesse faunistico venatorio in declino in aree tradizionalmente idonee alla sopravvivenza e al mantenimento delle specie stesse;
- programmi di miglioramento ambientale idonei a garantire l'incremento faunistico e con ricadute positive sul territorio destinato alla caccia programmata.

Beneficiari

- Province;
- Ambiti territoriali di Caccia (A.T.C.).

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Sono escluse le iniziative per le quali è prevista la concessione di contributi in base ad altre specifiche normative e procedimenti regionali

Sono altresì escluse le iniziative alle quali la Regione partecipa quale ente organizzatore e/o co-promotore, qualunque sia l'ente o l'organismo pubblico o privato incaricato della realizzazione delle stesse.

Forma del sostegno

Contributo a fondo perduto.

Tassi e massimali di contribuzione:

Il tasso massimo di contribuzione è pari al 90% della spesa sostenuta.

Il contributo massimo concesso, comunque, non può superare euro 60.000,00 per ciascuna iniziativa.

Le domande saranno finanziate in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Priorità

Sono considerate prioritarie:

- le iniziative presentate da due o più soggetti beneficiari;
- le iniziative con maggiore percentuale di autofinanziamento.

Il bando può prevedere ulteriori specifiche priorità all'interno delle suddette categorie.

Spese ammissibili

Esclusivamente le spese, debitamente documentate e quietanziate, direttamente riconducibili all'iniziativa.

Per le spese generali può essere riconosciuto fino al massimo del 5% del totale delle altre spese.

Non sono ammesse spese in economia.

Responsabile del procedimento

Settore Politiche agroambientali, attività faunistica-venatorio e pesca dilettantistica

Modalità attuative e scadenze

Il Settore responsabile del procedimento provvede alla predisposizione del bando di partecipazione ai contributi oggetto dell'azione, alla successiva istruttoria delle domande presentate e alla approvazione della graduatoria con l'indicazione del contributo riconosciuto.

Successivamente il settore provvede alla verifica del regolare svolgimento dell'iniziativa, all'esame della rendicontazione delle spese sostenute e all'approvazione di un elenco di liquidazione sulla base del quale ARTEA provvede ad effettuare i relativi pagamenti

Entro 60 giorni dall'approvazione del presente atto approvazione del bando che conterrà la scadenza per la presentazione delle domande.

Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande approvazione graduatoria dei beneficiari.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.2.15**Codice misura:**

6.2.15

Titolo misura:

Usi civici del territorio – spese relative alla gestione delle competenze in materia di usi civici

Descrizione della misura:

La Regione nell'ambito delle proprie competenze in materia di Usi civici, così come regolamentati dalla L.1766/27 e R.D. 332/28, con la presente misura promuove l'individuazione, ed il riordino dei beni civici in Toscana sostenendo con integrazioni economiche gli Enti coinvolti nella gestione della materia (Comuni Province e ASBUC), nell'attuazione di iniziative di studio, di ricerca e valorizzazione dei beni civici del proprio territorio.

Le iniziative finanziabili fino a un massimo dell'80% della spesa possono riguardare:

- operazioni di sistemazione dei beni civici non a carico di privati, redazione di piani di massima e assegnazione a categoria, regolamenti d'uso e quant'altro inerente la gestione dei beni di uso civico;
- indagini e ricerche di natura storico-giuridica riguardanti diritti spettanti alle popolazioni utenti;
- ricognizione dei confini del bene civico e verifiche demaniali.

Beneficiari

Comuni, ASBUC (Amministrazioni Separate Beni di Uso Civico), Province

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

I beneficiari negli ultimi due anni non devono aver usufruito di contribuzioni per le medesime finalità.

Forma del sostegno

Contributo, fino all'80% della spesa e fino ad un massimo di 10.000,00 euro.

Le richieste sono esaminate in ordine di data di protocollo di arrivo e secondo le seguenti priorità

Priorità

- 1) Richieste per ricognizione confini del proprio patrimonio civico.
- 2) Richieste per redazione statuti e regolamenti d'uso.

A parità di priorità viene data preferenza alla richiesta di quei soggetti che non hanno già beneficiato dei contributi della presente misura PAR. Qualora ci fosse ancora una situazione di parità, verrà data preferenza in ordine di data di protocollo di arrivo.

Responsabile del procedimento

Settore Difesa delle Produzioni agricole e Usi civici.

Modalità attuative e scadenze

L'Ente interessato richiede, al settore responsabile del procedimento, di poter accedere al contributo allegando adeguata documentazione che ne attesti la necessità oltre ad un dettagliato preventivo di spesa. Con decreto dirigenziale è selezionato il beneficiario e definito l'importo del contributo. L'entità del contributo è commisurata alla disponibilità del bilancio. La liquidazione del contributo è condizionata alla dichiarazione da parte del rappresentante dell'ente beneficiario, della conclusione della iniziativa, corredata dalla rendicontazione della spesa. Il settore responsabile del procedimento con decreto dirigenziale dà mandato ad ARTEA di provvedere alla liquidazione del contributo nei limiti delle disponibilità assegnate alla misura..

L'accesso alla possibilità di contributo ha scadenza semestrale.

Le richieste pervenute, nell'ambito dell'anno di riferimento di attuazione della misura, entro il 31 marzo sono prese in esame per le assegnazioni del primo semestre.

Le richieste pervenute entro 31 ottobre, sono prese in esame per le assegnazioni del secondo semestre.

Allegato D

Legge Regionale 24 gennaio 2006, n. 1

Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale

Deliberazione di Consiglio Regionale 23 dicembre 2008, n. 98

PIANO AGRICOLO REGIONALE 2008-2010

DOCUMENTO DI ATTUAZIONE PER L'ANNO 2010

ALLEGATO D

“Interventi urgenti ed imprevisti - annualità 2010”

Direzione Generale dello Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole Zootecniche

Scheda di attuazione PAR – misura 6.3.1***Codice misura***

6.3.1

Titolo misura

Interventi urgenti e straordinari per l'azienda regionale agricola di Alberese – l.r. 27 luglio 1995 n. 83.

Titolo azione

-

Descrizione della misura

La Regione interviene per concorrere alle spese urgenti ed impreviste necessarie alla manutenzione ed alla conservazione dei beni dell'Azienda regionale agricola di Alberese od a questa concessi dalla Regione stessa; fra questi sono compresi anche i beni immobili dell'azienda agricola di Cernaia, concessa dalla Regione Toscana in comodato d'uso all'Azienda regionale agricola di Alberese (contratto del 1 ottobre 1998) e pertanto inclusa nella gestione dell'azienda regionale. E' previsto il rimborso di spese straordinarie sostenute per la manutenzione dei beni a seguito della dimostrazione della necessità ed urgenza delle spese di conservazione dei beni interessati.

Beneficiari

Azienda regionale agricola di Alberese – l.r. 27 luglio 1995 n. 83

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Il finanziamento dell'azienda regionale agricola di Alberese è assicurato, tra l'altro, come indicato dalla l.r. 27 luglio 1995 n. 83, articolo 17 primo comma, terza alinea, mediante contributi regionali, statali, comunitari.

Forma del sostegno

Erogazione di un contributo in conto capitale, fino al 100% delle spese ammissibili sostenute dall'azienda regionale agricola di Alberese.

Priorità

-

Spese ammissibili

-

Responsabile del procedimento

Settore Produzioni Agricole Zootecniche

Modalità attuative e scadenze

L'Azienda regionale trasmette al Settore competente una specifica richiesta di contributo, riportante gli interventi urgenti da effettuare sulle strutture e gli eventi imprevisti che ne rendono necessaria la realizzazione.

Il Settore competente della DG dispone, con decreto dirigenziale, il trasferimento da parte di ARTEA delle risorse spettanti.

Scheda di attuazione PAR – misura 6.3.2**Codice misura**

6.3.2

Titolo misura

Liquidazioni degli importi dovuti a determinati beneficiari per la conclusione di procedimenti amministrativi avviati nella programmazione precedente alla attuazione del Piano Agricolo Regionale

Titolo azione

-

Descrizione della misura

Con la attuazione del Piano Agricolo Regionale l'amministrazione ha provveduto alla ridefinizione delle normative del settore agricolo ed alla semplificazione degli interventi in agricoltura trasferendo, fra l'altro, le risorse finanziarie ad ARTEA; nella prima fase di attuazione del Piano può insorgere la necessità di condurre a termine procedimenti amministrativi precedentemente avviati e non conclusi preliminarmente alla approvazione del PAR stesso, per cui può risultare necessario liquidare crediti eventualmente spettanti a beneficiari già precedentemente determinati.

La Regione pertanto può intervenire, nel rispetto delle normative vigenti e delle relative modalità attuative, alla liquidazione degli importi dovuti.

Beneficiari

Beneficiari previsti dalla normativa di riferimento.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Il finanziamento è limitato esclusivamente ad eventuali creditori già riconosciuti a seguito di precedenti atti amministrativi.

Forma del sostegno

-

Priorità

-

Spese ammissibili

-

Responsabile del procedimento

Settore regionale responsabile per materia

Modalità attuative e scadenze

Il Settore responsabile del procedimento attiva tutte le procedure necessarie alla istruttoria della domanda e dà mandato ad ARTEA, con proprio decreto, di liquidare gli importi dovuti.